

UNIVERSITAS

STUDI E DOCUMENTAZIONE DI VITA UNIVERSITARIA

32

Anno X/n. 2/1989
Fratelli Palombi Editori

La legge istitutiva del Ministero
dell'università e della ricerca

I collegi universitari

Pavia/Roma/Urbino/Torino/Padova/Napoli

Honoris causa

Andreij Sacharov

Australia e Nuova Zelanda

Riforma o rivoluzione?

Studiare in

Vita di campus a Los Angeles

Nordplus, il cugino di ERASMUS

Due decisioni del TAR





Periodico associato all'Uspi
Unione stampa periodica Italiana

Comitato scientifico

Edoardo AMALDI
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei

Vincenzo CAPPELLETTI
Direttore Generale dell'Istituto
dell'Enciclopedia Italiana

Paolo FASELLA
Direttore Generale per gli affari scientifici,
la ricerca e lo sviluppo della Commissione delle
Comunità Europee

Domenico FAZIO
Direttore Generale del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Luigi FRATI
Vice Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

William B. FRETTER
Vice-President della University of California, Berkeley

Mario POMILIO
per la commissione del Parlamento Europeo per i problemi della
cultura, gioventù, educazione, sport, informazione

Carmine Alfredo ROMANZI
Presidente della Conferenza Permanente dei Rettori delle
Università europee (CRE)

Luigi ROSSI BERNARDI
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Gian Tommaso SCARASCIA MUGNOZZA
Presidente della Conferenza Permanente dei Rettori delle
Università italiane

Giovanni SPADOLINI
per l'Istituto Universitario Europeo di Firenze

Justin THORENS
Presidente dell'Associazione Internazionale delle Università (AIU)

Direttore responsabile
Pier Giovanni Palla

Comitato di redazione
Giovanni D'Addona, Roberto De Antoniis, Giovanni Finocchietti,
Emanuele Lombardi, Maria Luisa Marino, Fabio Matarazzo,
Umberto Massimo Miozzi, Lorenzo Revojera, Tiziana Sabuzi Giuliani

Segretaria di redazione
Isabella Ceccarini

Direzione/Redazione/Pubblicità
EDIUN COOPERGION soc. coop. a r.l.
Via Arto Tigri, 5 - 00197 Roma
Tel. 06/3221196-8870194
c/c postale n. 47386008

Tariffe pubblicitarie	
Pagina intera (cm. 17,5 x 24)	L. 800.000
1/2 pagina (cm. 8,7 x 24 o 17,5 x 12)	L. 400.000
1/4 pagina (cm. 8,7 x 12 o 17,5 x 6)	L. 200.000

Gli importi sopraindicati sono al netto di IVA.
Il pagamento va effettuato dietro presentazione di fattura per
ogni inserzione. La direzione della rivista si riserva di approvare
resri pubblicitari e relative eventuali illustrazioni.

Editore e stampa
Frarelli Palombi Editori
Via dei Gracchi, 181-183
00192 ROMA - Tel. 06/3214150

Abbonamenti
ORGANIZZAZIONE RAB s.r.l.
Casella postale 30101
00100 ROMA 47
Tel. 06/6381177-632595
c/c postale n. 78169000

Abbonamento annuale (4 numeri):
Italia: L. 45.000 - estero: L. 75.000
Prezzo di un numero in Italia: L. 12.000
Prezzo di un numero all'estero: L. 20.000

Registrazione Tribunale di Roma n. 300 del 6 settembre 1982
già Tribunale di Bari n. 595 del 2 novembre 1979

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa n. 1655

*Articoli, lettere e fotografie anche se non pubblicati non si
restituiscono
La rivista non assume responsabilità delle opinioni espresse
dagli autori*

Finito di stampare il 20 luglio 1989

SOMMARIO

IL TRIMESTRE/L'istituzione del nuovo ministero

Presentazione	2
Il testo di legge definitivo	3
<i>Il parere dei sindacati</i>	14
Opinioni a caldo	21

NOTE ITALIANE/I Collegi Universitari

Dalla parte degli studenti <i>di Pier Giovanni Palla</i>	23
Collegio per merito <i>di Angelo Comini</i>	25
Cultura e goliardia <i>di Andrea Belvedere</i>	26
L'impegno premiato <i>di Paola Bernardi Beretta</i>	27
A tutto campo <i>di Stefano Grossi Gondi</i>	29
<i>Architetture nel paesaggio</i>	30
Storia e prospettive <i>di Rolando Rigamonti</i>	31
Spiritualità e cultura <i>di Don Luigi Pretto</i>	35
Per gli studenti del Meridione <i>di Raffaele Calabrò</i>	37
Le cifre dell'università <i>di Maria Luisa Marino</i>	40
Notizie dal CUN	42
Di tutto un po' <i>a cura di Giancarlo Diluvio</i>	45
<i>abstract/résumé</i>	48

HONORIS CAUSA

Andreij Sacharov: libertà è responsabilità <i>a cura di Tiziana Sabuzi Giuliani</i>	50
--	----

DIMENSIONE MONDO

Australia e Nuova Zelanda: riforma o rivoluzione? <i>a cura di Raffaella Cornacchini</i>	52
Studenti sempre più europei <i>Rapporto sulle attività ERASMUS</i>	55
Un altro passo verso l'Europa unita <i>di Giovanni Finocchietti</i>	57

Nordplus, il cugino di ERASMUS	58
--------------------------------	----

TRACE, banca dati dell'istruzione superiore	58
---	----

Il «Commonwealth of Learning»	59
-------------------------------	----

<i>abstract/résumé</i>	61
------------------------	----

STUDIARE IN

Vita di campus a Los Angeles <i>di Nicolò Tartaglia</i>	62
--	----

IL DIBATTITO

Il criterio sapienziale <i>di Maria Adelaide Raschini</i>	65
--	----

CRONACHE CONGRESSUALI

Rivoluzione, dignità e solidarietà <i>di Umberto Massimo Miozzi</i>	69
--	----

A Madrid la XII sessione della CC-PU	71
--------------------------------------	----

ATTIVITÀ PARLAMENTARE E AMMINISTRATIVA

Dal 91 al 91 bis <i>di Michele Di Russo e Carla Vassallo</i>	72
---	----

Legge 18/2/89, n. 56 - Legge 21/2/89, n. 63	
Legge 18/3/89, n. 118	76

<i>Modificazioni agli statuti di istituzioni universitarie</i>	84
--	----

COMMENTI DI GIURISPRUDENZA

A proposito di due decisioni del TAR <i>di Vittorio L. Marrè Brunenghi</i>	86
---	----

BIBLIOTECA APERTA

LIBRI	89
-------	----

RIVISTE/Segnalazioni	91
----------------------	----



Il primato alla ricerca: è alla luce di questo assunto, fatto ormai proprio dai paesi avanzati dell'area postindustriale, che va letta la tanto attesa e discussa istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Universitas propone il testo definitivo della legge che potrebbe imprimere, a parere di molti, una svolta decisiva al cammino dei nostri atenei, millenari o giovanissimi che siano.

L'atmosfera d'insieme che percorre il testo, per quanto riguarda le università come «sede primaria della ricerca scientifica» (art. 6.4.), sembra improntata ad un grande respiro di libertà e autonomia. Se sono questi ultimi i termini che più ricorrono nel testo, altre idee ed altri principi — ormai dati per scontati, ma non sempre attuati — ottengono un loro preciso riconoscimento: in primis la necessità di una seria programmazione e di un coordinamento a più livelli (interno ed estero) delle attività di ricerca. Ci sembra perciò di intravedere — almeno sulla carta — una reale possibilità di sviluppo, legata anche a fattori quali l'istituzione del «Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia» (art. 11) e l'impostazione dei lineamenti organizzativi del Ministero secondo criteri informativi interessanti, tra i quali sottolineiamo quello di un'«apertura alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione» e quello della «flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze». Non manca poi, in questa complessa articolazione normativa, uno spazio di garanzia quale quello assicurato dall'art. 12.8, il quale stabilisce che l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica ogni cinque anni, «al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze». Se un'eccessiva fissità organizzativa-burocratica si rivela oramai antistorica in ogni settore, tanto più ciò vale nel campo dell'università e della ricerca, il cui connotato essenziale è proprio il dinamismo evolutivo.

Quanto alle relazioni con il Ministero della pubblica istruzione, l'art. 4 sembra dare sufficiente impulso ad un lavoro continuo di interscambio e a più forme di «intesa e collaborazione». Data la parziale discrezionalità della materia, si rivelerà forse proprio questo uno dei punti più delicati alla verifica dei fatti.

È vero che l'università è un luogo di ricerca, ma anche di trasmissione di sapere, dunque di didattica. L'enfasi posta dalla legge sulla ricerca non deve ora provocare nuovi eccessi e squilibri. Su questo punto, e su tutte le altre questioni poste dall'istituzione del nuovo Ministero, Universitas apre il dibattito affinché le nuove parole della legge si trasformino in realtà davvero nuove.



Il testo di legge definitivo

Sono bastate due sedute delle commissioni I e VII del Senato riunite in sede deliberante per approvare definitivamente il 3 maggio il disegno di legge 413-B di «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica». Il testo approvato dal Senato il 6 ottobre 1988 (che Universitas ha pubblicato sul n. 30), era stato modificato dalla Camera dei Deputati in diversi punti — nel corso di ben 18 sedute delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione) — dal 20 dicembre 1988 al 21 aprile di quest'anno.

Alla Camera — che ha deliberato in commissione — hanno votato a favore i deputati della maggioranza pentapartita, contrario il gruppo di democrazia proletaria, astenuti i gruppi comunista, verde, della sinistra indipendente, missino.

Al Senato si è riprodotto lo stesso schieramento a favore della legge; hanno votato contro la sinistra indipendente e i radicali, si sono astenuti i comunisti.

Legge 9 maggio 1989, n. 168 (Suppl. ord. alla G.U. dell'11/5/89)

TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO

Art. 1 Istituzione

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione «università».

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2 Funzioni

1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vi-

genti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole

università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scienti-

fica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

b) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

Art. 3

Programmazione e coordinamento della ricerca

1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finan-

ziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 4

Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione

dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRSSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRSSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.

Art. 5

Denominazioni

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: «Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministero

della ricerca scientifica», «Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» o consimili, «Presidenza o Presidente del Consiglio dei ministri» e «Ministero o Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite con le altre: «Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

TITOLO II

AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 6

Autonomia delle università

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, or-

ganizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca


e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio,



Pavia: un esterno del Collegio Nuovo

anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli Statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 7

Autonomia finanziaria e contabile delle università

1. Le entrate delle università sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di libera-

lità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficien-

za e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricasazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

Art. 8

Autonomia degli enti di ricerca

1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di de-

cadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

Art. 9

1. Lo stato giuridico ed il tratta-

mento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 10

Organi collegiali - CUN

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla quali-

ficazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

Art. 11

Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia

1. È istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte in ordine:

a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) agli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, alle priorità da adottarsi nella loro attuazione, alle relative risorse nonché alla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);

c) alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;

d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;

e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a);

b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sen-

si della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, né possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:

a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ed ai ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;

b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai princi-

pi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;

c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata un'adeguata pubblicità;

d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;

e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

Art. 12

Organizzazione

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;

b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazio-

ni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4; uno o più decreti del

Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a definire:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;

b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

Art. 13 *Personale*

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella B.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qua-



Padova: l'esterno del Collegio Don Mazza

lificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità.

Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso.

A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Ragioneria centrale

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle

disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 15

Trasferimento di fondi

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale — spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione

nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 14.

9. Il Ministro — autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione e della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1990.

11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto «sospesi» sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

Art. 16 Università

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione

universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.

Art. 17 *Enti di ricerca*

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.

Art. 18 *Organizzazione*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle dispo-

sizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 19 *Personale*

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

2) presso la segreteria del CUN;

3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonché di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge.

2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4.

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riasorbibile con i futuri miglioramenti economici.

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. È fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.

7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della

legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purché in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.

9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'*ex* carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.

10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.

11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 20

Norme particolari per il CNR

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai pro-

pri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni, previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 1), del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.

Art. 21

Norma abrogativa

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 22

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'appli-

Tabella A - (prevista dall'articolo 13, comma 1 e dall'articolo 19, comma 10)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento .. Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

Tabella B - (prevista dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 19, comma 6)

Qualifica funzionale	Dotazione
IX Livello	40
VIII Livello	80
VII Livello	90
VI Livello	100
V Livello	120
IV Livello	70
III Livello	50
Totale	550

cazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, nonché con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 9 della Costituzione così recita:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

— L'art. 33 della Costituzione così recita:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che

chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 2:

Gli articoli 63 e 64 del DPR n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sono così formulati:

«Art. 63 (*Ricerca scientifica nelle Università*). — L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.

Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche».

«Art. 64 (*Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche*). — All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.

Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici, devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca.

Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno acce-

dere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

All'Anagrafe sovrintende un comitato così composto:

1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;

2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;

3) un rappresentante del Ministro della sanità;

4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;

6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;

7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università;

10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;

11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 65 del DPR n. 382/1980 già citato è così formulato:

«Art. 65 (*Ripartizione dei fondi per la ricerca*). — Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

Allo scopo di porre in grado il Con-

Il parere dei sindacati

Gianni Puglisi

Segretario generale della CGIL Università

Il tilievo politico dell'istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca non sta tanto nel trasferimento da un Ministero all'altro delle competenze in materia di università e di ricerca, quanto piuttosto nell'avvio di un nuovo metodo di governo del sistema universitario e della ricerca pubblica e privata.

Il SNU-CGIL ed i lavoratori delle università si attendono dal ministro Ruberti una parola chiara e chiarificatrice, con urgente priorità, sui tempi e sui contenuti del rinnovo contrattuale del personale tecnico-amministrativo (a luglio è già passato un anno dalla scadenza del contratto!); sull'applicazione delle legge 63/89; sulle modalità di svolgimento concorsuale per il reclutamento di nuovo personale docente, specie in vista dei nuovi concorsi per il professore associato; sullo stato giuridico dei ricercatori universitari e sulle rivendicazioni che da mesi attraversano in modo spesso strumentale, ma comunque non infondato tutta la docenza universitaria; sui dottori e dottorandi di ricerca e sul loro recupero all'interno di una rinnovata produttività scientifica e didattica; sui lettori di madrelingua straniera, iniziando dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, che riconosce la natura di rapporto di lavoro subordinato.

Sullo sfondo, ma non troppo, stanno poi i grandi temi dell'autonomia, dei regolamenti amministrativo-contabili, dell'edilizia dipartimentale e residenziale, del diritto allo studio, degli ordinamenti didattici, delle pari opportunità e così via: però è essenziale il modo d'essere e di vivere un rapporto politico con il sindacato che può e deve essere dialettico e costruttivo, nell'interesse dell'istituzione prima ancora che dei lavoratori.

La preoccupazione più viva discende non tanto dalle difficoltà oggettive di gestione del processo di trasformazione del sistema universitario, quanto piuttosto dalla scarsa cultura riformatrice che oggi sembra circondare, insieme a una diffusa indifferenza, tutto il processo di trasformazione.

Nel nostro Paese abbiamo spesso assistito a processi riformatori — si pensi alla Sanità — annegati nelle sabbie mobili di una struttura reazionaria e refrattaria a ogni innovazione: è necessario e fondamentale recuperare intorno ai nuovi processi dell'autonomia una grande solidarietà dei diritti, che sconfigga le forme più striscianti e più subdole presenti nelle diverse componenti e fasce del sistema universitario. Innanzitutto è necessario recuperare e rilanciare un discorso con i giovani e per i giovani, dagli studenti ai lavoratori, ai neo-laureati.

Ferdinando di Orio

Segretario generale della CISL Università

Dopo l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica molti sono ancora i problemi insoluti. Una riforma istituzionale di vertice, per quanto importante, non può bastare ad un mondo accademico che chiede autonomia, nuovi ordinamenti didattici e una radicale ristrutturazione della docenza.

Su quest'ultimo argomento la CISL Università ha già preparato un'ipotesi di riforma che prevede l'istituzione di una terza fascia docente — quella dei ricercatori — e un'equiparazione fra le due prime fasce (ordinari e associati).

Dopo il suo ultimo Congresso la CISL Università si è impegnata su alcuni grandi temi rivendicativi. Tra questi si è puntata soprattutto l'accento sulla ricerca scientifica, che «non può rimanere legata all'apparato burocratico, organizzata secondo il criterio dell'efficienza e della funzionalità sociale».

In questa ottica la CISL ha sottolineato come sia necessario cambiare radicalmente il rapporto tra personale e struttura. Solo a queste condizioni «la separazione dalla Pubblica Istruzione e l'autonomia dei singoli Atenei possono diventare momento di crescita reale sia della libertà, sia dello sviluppo tecnico scientifico di tutto il Paese».

Come CISL esprimiamo la nostra ferma volontà a continuare a lavorare perché la gestione della ricerca sia democratica e rispettosa di tutte le autonomie. Continueremo a lavorare in direzione di un Ministero che sia effettivo modello di democrazia scientifica, previsto dalla costituzione e richiesto dalla società moderna e da tutte le persone di scienza.

Paola Neri

Responsabile della UIL Università

L'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica rappresenta un vero momento di svolta nella vita scientifica e culturale italiana. Questa riforma si completerà con la legge sull'autonomia. Nel mondo moderno non è concepibile una separazione di fatto tra un'università burocratica e le istituzioni della ricerca scientifica in rapida espansione sia in campo pubblico che privato. Le due leggi permetteranno unitariamente di temperare da una parte la necessità di scelte a livello della grande ricerca tecnologica e dall'altra la libertà del singolo attraverso i meccanismi dell'autonomia.

È auspicabile che il Ministero sia prevalentemente un organo di coordinamento e perda sempre di più le caratteristiche di organismo di gestione centralistica. La cultura ha bisogno di libertà e di confronto e questo va nel senso della legge sull'autonomia, ovviamente temperata da alcuni principi fondamentali.

Il Sindacato dell'università dovrà attrezzarsi ad una nuova stagione, in cui riteniamo che avrà e dovrà avere sempre più spazio, in una visione che tenga conto dell'emergente e sempre maggiore importanza della ricerca.

Nino Gallotta

Segretario generale dello SNALS

Lo SNALS non può che apprezzare la scelta politica del Parlamento che ha inteso, con questo provvedimento legislativo, determinare un più stretto nesso tra l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

Tuttavia dovrà costituire motivo di riflessione il fatto che tra università e Ministero della pubblica istruzione potrà crearsi una sorta di preoccupante iato, dal momento che potrebbe venire a mancare il rapporto di continuità tra la scuola secondaria superiore amministrata dal Ministero della pubblica istruzione e l'università governata dal nuovo dicastero.

Se però si attuasse il raccordo tra i due ordini di scuola e si favorisse il travaso per meritocrazia culturale e professionale di docenti della scuola secondaria superiore specie nei dipartimenti di insegnamento e nei settori della ricerca, allora certamente potrebbe stabilirsi un raccordo efficace e funzionale.

siglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Università, queste entro il 31 ottobre di cia-

scun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di

commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.

Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le Università».

Nota all'art. 8:

Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 9:

L'art. 7 del DPR n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) così recita:

«Art. 7 (*Comparti del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione*). — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Nota all'art. 11:

— La legge n. 14/1978 reca: «Norme per il controllo parlamentare nelle nomine negli enti pubblici».

— L'art. 67 della citata legge n. 382/1980 così recita:

«Art. 67 (*Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale*). — Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale. Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale.

Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale che lo presiede e da

dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline.

Le modalità di elezione sono determinate con il decreto di cui al primo comma».

— La legge n. 360/1986 reca: «Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia».

Nota all'art. 14:

— Il quadro I della tabella VII, allegata al DPR n. 748/1972, (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), come modificata dalla legge n. 427/1985, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 59/1987 e all'art. 8, comma 3, della legge n. 183/1987, è configurato come riportato a pag. 17.

— L'art. 24, primo comma, n. 2), del citato DPR n. 748/1972 così recita: «La qualifica di dirigente superiore è conferita:

(*omissis*);

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica».

— L'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è così formulato:

«Art. 6 (*Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza*). — A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1».

«Livello di funzione»	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro 1 — <i>Dirigenti amministrativi</i>				
D	Dirigente superiore	99	Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore generale Capo servizio Direttore di ragioneria centrale .. Direttore di ragioneria regionale Direttore segreteria Ragioneria generale dello Stato	29 12 15 22 20 1
E	Primo dirigente	235	Direttore divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e ragionerie regionali Vice consigliere ministeriale presso consiglio ragionieri	232 3»

Nota all'art. 16:

La Costituzione all'art. 97 così recita:

«Art. 97. — I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalle leggi».

Nota all'art. 18:

Il DPR n. 359/1985 approva il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 19:

— L'art. 12, comma 3, del DPR n. 1079/1970, (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) prevede che:

(omissis).

«Con effetto dal 1° luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nel-

la nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell'assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio».

(omissis).

— L'art. 38 della citata legge n. 400/1988 così recita:

«Art. 38 (*Norme per la copertura dei posti*). — 1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al

concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.

5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che deb-

bono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8, si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo re-

sta fermo per tale personale quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegatte tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle Ae B, allegatte alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale».

— L'art. 6 della legge n. 312/1980 già citata è così formulato:

«Art. 6 (*Contingenti di qualifica*).

— Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del pre-

cedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta».

— La tabella IX allegata al DPR n. 748/1972 già citato è configurata come riportato a pag. 19.

— L'art. 2 della legge n. 301/1980 così recita:

«Art. 2 (*Concorso per esami*). — Al concorso speciale per esami ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera».

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, a una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la pre-

Tabella IX - Ministero della Pubblica Istruzione

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro A — Dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica (621bb)</i>				
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
			Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	135	Capo servizio	4
			Vice direttore generale	9
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	13
			Sovrintendente regionale scola- stico	15
E	Primo dirigente	207	Provveditore agli studi	94
			Direttore di divisione e vice consi- gliere ministeriale	207
		353		
<i>Quadro B — Ispettori centrali</i>				
D	Dirigente superiore	130	Ispettore centrale	130
		130		
<i>Quadro C — Dirigenti statistici</i>				
D	Dirigente superiore	1	Capo del servizio statistico	1
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione	4
		5		
<i>Quadro D — Dirigenti per i servizi di ragioneria (621c)</i>				
D	Dirigente superiore	6	Ispettore generale di ragioneria .	6
E	Primo dirigente	22	Direttore di ragioneria	22
			Ispettore capo	
		28		
<i>Quadro E — Dirigenti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti</i>				
D	Dirigente superiore	34	Sovrintendente di 1ª classe	34
			Sovrintendente di 2ª classe	42
E	Primo dirigente	47	Direttore Istituti autonomi AA.BB.	81
		81		
<i>Quadro F — Dirigenti delle biblioteche pubbliche e statali e dell'Istituto di patologia del libro</i>				
D	Dirigente superiore	10	Direttore Istituto patologico del libro	1
			Direttore di 1ª classe	9
E	Primo dirigente	20	Direttore di 2ª classe	20
		30		
<i>Quadro G — Dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (621bbb)</i>				
D	Dirigente superiore	49	Direttore amministrativo (1) . . .	49
E	Primo dirigente	110	Direttore di divisione dell'area am- ministrativo-contabile (2) . . .	110
<i>Quadro H — Dirigenti dei servizi ispettivi centrali dell'istruzione universitaria (621bbb)</i>				
D	Dirigente superiore	10	Ispettore	10».

(1) Uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria.

(2) Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.

siede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— L'art. 8 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università) è così formulato:

«Art. 8 (Istituzione dell'ufficio degli ispettori e per l'amministrazione universitaria). — 1. È istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

2. A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni

previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

Nota all'art. 20:

L'art. 2, primo comma, n. 1, del DLL n. 82/1945 (Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche) così recita:

«Per il raggruppamento dei fini indicati nell'art. 1, il Consiglio nazionale delle ricerche:

1) coordina le attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 413):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Goria) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (Ruberti) il 4 settembre 1987.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Istruzione), in sede referente, il 17 settembre 1987, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalle commissioni riunite I e VII il 1° ottobre 1987, 16 dicembre 1987; 14, 21 gennaio 1988; 18 maggio 1988; 1°, 8, 15, 28, 30 giugno 1988; 6, 7, 12, 19, 27, 28 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 27 settembre 1988 (atto n. 413/A - relatori senatori Elia e Bompiani).

Esaminato in aula il 28, 29 settembre 1988 e approvato il 6 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3236):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura), in sede referente, il 26 ottobre 1988, con pareri delle commissioni V, X e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite I e VII, in sede referente, il 20 dicembre 1988; 18, 25, 31 gennaio 1989; 1°, 2, 8, 14 febbraio 1989; 2, 9 marzo 1989.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite I e VII, in sede legislativa, il 17 marzo 1989.

Esaminato dalle commissioni riunite I e VII, in sede legislativa, il 29 marzo 1989; 5, 6, 12, 13, 19 aprile 1989 e approvato, con modificazioni, il 20 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 413):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Istruzione), in sede deliberante, il 21 aprile 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalle commissioni riunite I e VII il 28 aprile 1989 e approvato il 3 maggio 1989.





Opinioni a caldo

Antonio Ruberti

Ministro dell'università e della ricerca scientifica

«Dopo ventisei anni dall'istituzione, il Ministero della ricerca diventa un ministero pieno avendo competenza anche sull'università, creandosi un governo unitario per tutto il sistema dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica...

Innovativa è anche la stessa struttura del nuovo Ministero, perché è il primo ministero che non ha direzioni generali, ma opera per funzioni...

Il riequilibrio è un vecchio problema dell'università italiana cresciuta in fretta, e che pur contando 55 atenei vede gli studenti concentrati in cinque o sei sedi».

(da *Il Messaggero*)

Giorgio Spitella

Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia

«Nei prossimi giorni prenderà dunque l'avvio una grande riforma nei settori della ricerca scientifica e dell'università...

Si svilupperanno una serie di fatti e di circostanze destinate a mutare la

fisionomia dell'università e il rapporto fra l'università e la ricerca scientifica.

Da una situazione di uniformità e spesso di debolezza operativa, si passerà ad una condizione di grande libertà d'iniziativa, di forte competitività e di provvida iniziativa...

Lo stretto collegamento del mondo scientifico in generale e del mondo universitario realizzeranno quel coordinamento, quella unificazione delle forze e quella cooperazione degli ingegni che in Italia per molto tempo è mancata».

(da *Il Popolo*)

Gian Tommaso Scarascia

Mugnozza

Rettore dell'Università della Tuscia e Presidente della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane

«La legge definitivamente approvata dal Parlamento è un atto di riforma istituzionale di notevole rilevanza per il nostro Paese... Il governo unitario del sistema università-ricerca offre maggiori garanzie rispetto a rischi di distorsioni e squilibri nei rapporti fra ricerca di base e ricerca finalizzata, tra settori scientifici ed umanistici...

Riportiamo alcuni pareri espressi il giorno dopo l'istituzione del nuovo Ministero.

Infatti il Ministero è stato configurato come ente di indirizzo e di coordinamento e non di gestione, e la legge esplicitamente fissa i principi di un ordinamento autonomo delle università e degli enti di ricerca... Io credo che un regime di autonomia da un lato farà crescere nelle università lo spirito di responsabilità per il servizio e i compiti affidati e per i crediti e i finanziamenti assegnati, e dall'altro favorirà un clima di emulazione, di competitività e di confronto tra università...

Per rimanere agganciati all'Europa che conta è urgente che Governo e Parlamento varino una serie di altri provvedimenti. Mi riferisco alla regolamentazione degli accessi all'università ed all'articolazione dei titoli di studio su vari livelli, alla legge sul diritto allo studio... alle nuove norme sui ricercatori per il dottorato di ricerca e per le borse di studio».

(da *Il Tempo*)

Giorgio Tecce

Rettore dell'Università di Roma «La Sapienza»

«È un provvedimento atteso e fioriero di sviluppi positivi, ma che ha bisogno di alcuni corollari per essere ef-

ficace. Fra questi, la legge sull'autonomia degli atenei e una legge speciale per Roma...

Ci attendiamo un rilancio dell'istituzione universitaria e una sua maggiore connessione con l'attività di ricerca e certamente bisognerà pensare a potenziare le attività di base, sia nelle discipline sperimentali che in quelle umanistiche».

(da *La Repubblica*)

Giorgio De Rienzo

Docente di Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea nell'Università di Torino

«In un mondo immobile, spettacolarmente incapace di rinnovarsi nelle istituzioni, come è quello della università italiana, si saluta, comunque con entusiasmo, una nuova legge...

Una legge che consentirà ai nostri atenei di avere subito autonomia finanziaria e in tempi brevi (un anno) anche una effettiva autonomia didattica e scientifica».

(da *Il Corriere della Sera*)

Luigi Radicati di Brozolo

Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa

«Si chiude quello che si può chiamare il periodo del centralismo napoleonico e inizia (almeno in linea teorica) il periodo della concorrenza e della diversificazione...

È bene che gli universitari si rendano conto che l'autonomia non vuole solo dire liberarsi da quelle che si chiamano «pastaie burocratiche», ma significa soprattutto assumersi delle grosse responsabilità, di cui dovranno poi rendere conto ai cittadini che, in ultima analisi, sono gli utenti e i finanziatori dell'università...

La legge pone delle buone premesse perché i problemi possano essere progressivamente affrontati e risolti. La parte migliore dell'università è pronta ad offrire la sua collaborazione».

(da *La Repubblica*)

Antonino Tramontana

Ordinario di Scienza delle finanze nell'Università di Perugia

«È ormai molto sentita la necessità di ristabilire quell'equilibrio fra didattica e ricerca che è stato sconvolto negli ultimi anni dall'abnorme crescita

Una rapida messa in moto

Le iniziative del «primo giorno» sono state scelte dal ministro Antonio Ruberti, anche con lo scopo di indicare quelle che a suo avviso sono le priorità per il nuovo Ministero.

Apertura ai giovani: sono state avviate le procedure per bandire un concorso a duemila nuovi posti di ricercatore universitario e si è stabilito di tener conto, quale titolo preferenziale per tali concorsi, del dottorato di ricerca.

Il secondo atto è consistito nel comunicare ai Rettori che, in virtù della nuova legge, gli statuti delle università sono ora emanati da loro e non più dal Presidente della Repubblica: e ciò per segnalare la volontà di confermare l'impegno per l'autonomia.

Il terzo atto è stato quello di indire per il 10 ottobre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale e ciò per sottolineare l'esigenza di rispettare con puntualità le scadenze.



Verona: la Residenza Clivia

delle attività didattiche provocata dalle esigenze dell'«università di massa».

Occorre conferire ai ricercatori universitari una propria autonomia, proprie funzioni e uno specifico profilo professionale che non li subordini, ma li affianchi alla categoria dei docenti».

(da *Il Sole 24 Ore*)

Antonio Dell'Era

Ordinario di Lingua e Letteratura latina nell'Università dell'Aquila

I vantaggi dello scorporo delle competenze sull'università dal Ministero della pubblica istruzione e la loro attribuzione al Ministero della ricerca scientifica sono immediatamente evidenti. Avremo l'unificazione della ricerca in un solo Ministero, tappa forse indispensabile per un suo potenziamento. E che la ricerca vada potenziata è condizione irrinunciabile addirittura per la nostra sopravvivenza come paese avanzato in un orizzonte post-industriale. Basta considerare la per-

centuale del reddito nazionale riservata alla ricerca da Giappone, Stati Uniti, Germania Federale e paragonarla con la nostra: siamo già molto indietro e, in un quadro di accelerata trasformazione tecnologica quale è quello che caratterizza l'ultimo decennio, ci vuol poco a restare definitivamente tagliati fuori a livello mondiale dal ricambio di idee e di competenze.

L'accorpamento nella Pubblica Istruzione ci lascia scarse nostalgie: rispetto alla scuola secondaria troppe sono le differenze, di merito e di metodo. Fondamentale è quella che riguarda l'organizzazione stessa della didattica. A differenza della secondaria, nell'università la didattica deve render ragione dei suoi stessi fondamenti e si pone in atteggiamento critico, verificabile, in una parola scientifico, rispetto agli obiettivi e ai presupposti. Per non parlare delle prospettive e dei vantaggi di una possibile e urgente computerizzazione di base, che renda disponibili in tempo reale, per esempio, i riferimenti bibliografici e di controllo.



Dalla parte degli studenti

di Pier Giovanni Palla

Potrebbe apparire un esercizio ripetitivo lo scrivere ancora delle inappagate esigenze degli studenti alla vana ricerca, nei meandri delle disposizioni di legge e dei decreti ministeriali di più recente produzione, di un cambio di indirizzo che tenga conto delle loro aspettative tante volte conclamate. Negli anni Ottanta non sembra proprio che la macchina normativa nel legiferare sull'università abbia dimostrato una sensibilità particolare per questi protagonisti dimezzati, mentre discorsi, inchieste, reportage giornalistici ne mettevano in luce il crescente disagio. E allora, affermare che gli studenti aspirano a condizioni di lavoro che facilitino loro l'apprendimento e ad un clima intellettuale ed umano in cui possano sviluppare meglio le loro potenzialità, è un richiamo ulteriore alle responsabilità della classe politica ed accademica. Se poi questo avviene in un momento di cambi significativi (l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, il varo — sia pur tardivo — di un altro piano quadriennale di sviluppo, la presenza nelle commissioni parlamentari di disegni di legge di grande rilevanza per gli studenti), il richiamo apparirà ancor più tempestivo, una sorta di pro-memoria da cui non discostarsi nell'ora delle faticose decisioni.

* * *

Nelle indagini, numerose e puntuali, sulle scelte universitarie e sul fenomeno degli abbandoni non si dà quasi mai ragione delle motivazioni soggettive che rendono frustrante l'esperienza universitaria a troppi giovani; eppure lo studente degli anni Ottanta, quale appare in inchieste attendibili, è meno zelante politicamente e più individualista nei suoi comportamenti, non è tanto do-

tato nella metodologia intellettuale quanto attento ad indirizzare le sue risorse mentali ed emotive verso obiettivi concreti, cosciente dei suoi diritti, preoccupato della stabilità del suo futuro, pragmatico e realista ¹.

Quelli che sembrano più disposti ad impegnarsi a fondo nello studio, superando le mille difficoltà frapposte dal sistema attuale, ottengono forse risultati accademici soddisfacenti, a scapito però di una formazione civica accettabile: prevale in loro lo spirito di competizione e di rivalsa, la tendenza al compromesso e al tornaconto personale nella professione sarà un loro segno distintivo, se nelle aule e nei laboratori universitari non avranno acquistato l'allenamento al dialogo aperto, a motivo delle infrequenti occasioni di incontro con autentiche guide morali ed intellettuali ².

Un rapporto personalizzato è impensabile nelle aule (o nei cinematografi) in cui si assiepano anche mille studenti ansiosi di intravedere il docente, di ascoltarne la lezione. Una siffatta pedagogia dell'assenza, a cui non hanno oviato le peraltro scarse sperimentazioni didattiche degli ultimi anni, non può dare frutti di rinnovamento negli studi universitari.

* * *

Tuttavia, le esigenze studentesche di tanto in tanto sono avvertite come aspetto cruciale e condizionante di qualsiasi intervento sul sistema universitario. È il caso del

¹ Cfr. Lorenzo Revojer, *Esigenze qualitative degli studenti e servizi di orientamento nell'università italiana* in «Universitas» n. 5, 1982.

² Cfr. Victor Garcia Hoz, *Sulla formazione scientifica ed etica degli universitari*, in «Universitas» n. 16, 1985.

recente convegno di Siena sul diritto allo studio³, che ha avuto il merito «di porre al centro dell'attenzione la figura dello studente misurando su di essa le altre variabili accademiche che troppe volte hanno finito, per la loro capacità persuasiva o di pressione, per offuscare o comunque rinviare in secondo piano i problemi e le attese dei protagonisti principali della vita accademica che sono e debbono in ogni momento restare gli studenti»⁴.

Per attenuare gli handicap sociali e culturali, la generalità degli studenti ha oggi bisogno innanzitutto di *servizi didattici*: lo ha ribadito nel corso del convegno Luigi Covatta, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, che ha anche indicato nelle attività di orientamento e di *tutoring* gli interventi da privilegiare, concentrando su di essi attenzione, impegno e risorse, in quanto idonei a svolgere un ruolo assai più efficace e meno dispersivo delle erogazioni monetarie.

Consequente a tale premessa, il senatore socialista si è poi spinto sino all'affermazione di un vero e proprio *diritto all'eccellenza*, «senza il quale, nel campo universitario, ogni garanzia di pari opportunità diventa illusoria». Gli strumenti da mettere a disposizione dei più capaci sono le borse di studio e i prestiti d'onore, gli scambi organizzati di studenti, i *collegi universitari*: «ogni città universitaria, ogni università, dovrebbe prevedere una sede in cui le intelligenze migliori possano coltivarsi senza assilli materiali e col massimo di assistenza didattico-scientifica».

* * *

Le risorse indirizzate in questa direzione soddisfano in modo incisivo il dettato costituzionale circa il diritto allo studio e «restituiscono all'università il ruolo di sede di riequilibrio sociale, la funzione di democratizzazione nella formazione della classe dirigente».

Il Collegio non è quindi — in questa ottica che condividiamo appieno — soltanto una struttura ricettiva e di servizio di base rispondente alle necessità della mobilità studentesca, al problema dei fuori-sede, italiani o stranieri che siano, spinti a frequentare una università distante dalla propria residenza abituale dalla mancanza dell'indirizzo formativo prescelto. Al riguardo si può piuttosto configurare un tipo di *mobilità indotta* dalla presenza in una sede universitaria di un servizio con alcune specifiche caratteristiche, fra cui quella di integrare le prestazioni delle facoltà con interventi di sostegno e arricchimento degli orizzonti culturali: un centro di eccellenza, fattore dinamico di formazione universitaria, capace di attrarre anche quanti avrebbero potuto studiare altrove, forse nella propria città o provincia⁵.

La funzione di accoglienza è sì alla base del servizio fornito dal collegio, ma — a differenza della casa dello studente e del pensionato — non lo esaurisce; e nel caso

³ Cfr. Umberto Massimo Miozzi, *A Siena il punto sul diritto allo studio*, in «Universitas» n. 31, 1989.

⁴ Cfr. Fabio Matarazzo, *Lo studente protagonista della vita universitaria* in «Rassegna sulla sperimentazione organizzativa e didattica nelle università», n. 4, 1988.

⁵ È interessante a questo proposito il recente lavoro di Francesca Turri *Abitare da studente - Indagine sulla situazione abitativa degli studenti universitari a Pavia*, edita dall'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università di Pavia (Pavia, marzo 1989).



Napoli: foto di gruppo nel Collegio Universitario Monrerone

degli utenti che lo frequentano come esterni, non è neppure necessaria. Il collegio — così come una lunga tradizione anche italiana lo ha configurato e come ha avuto conferma dall'essere sopravvissuto alle tempeste iconoclaste e alle critiche ricorrenti — più che struttura assistenziale è un centro di servizi culturali e formativi che intende rispondere alla domanda di qualità, di partecipazione e di autonomia nelle scelte dei percorsi formativi che i giovani rivolgono all'istruzione superiore⁶.

* * *

Negli articoli che seguono e che illustrano lo stile di vita di alcuni collegi, emergono alcuni tratti comuni; l'autonomia di gestione, le dimensioni limitate, la presenza di personale specializzato, una tipologia edilizia che riserva ampi spazi ai servizi comuni, biblioteche, sale di proiezione e di soggiorno, impianti sportivi. Vengono sottolineati gli aspetti che qualificano e differenziano tali istituzioni quali le iniziative che completano la preparazione culturale degli studenti e ne coadiuvano l'orientamento intellettuale (corsi di introduzione alle facoltà e alle professioni, insegnamento delle lingue moderne, corsi di specializzazione interdisciplinari, azione tutoriale). Soprattutto risalta la possibilità offerta dai collegi di una vita di relazioni a misura d'uomo, facilitata dalle dimensioni ottimali della convivenza e dai contatti che all'esterno si svolgono non solo con gli ambienti universitari, quanto anche con il territorio nelle sue complesse articolazioni umane e culturali.

La frequentazione assidua di studenti e laureati di facoltà e provenienze geografiche e sociali diverse spezza il cerchio della monocultura, aiuta l'instaurarsi di un confronto costante, di una verifica dei punti di vista differenti, concorre al crearsi di un'abitudine al dialogo, al rispetto, all'ascolto, destinata a non essere più dismessa nella futura vita professionale.

⁶ Cfr. Maria Carla Giammarco, *I collegi universitari* in «Universitas» n. 13, 1984 e Cosimo di Fazio, *Collegi universitari italiani. Tradizione e attualità*, Fondazione Rui, 1975.



Pavia. La Oxford italiana

Il «Borromeo». Collegio per merito

di Angelo Comini
Rettore del Collegio

Lo splendore delle architetture rinascimentali, un alto concetto della formazione, severità selettiva. Tutto ciò fa di questo antico Collegio la sede ideale per tramandare la cosiddetta «civiltà borromaica».

Da più di quattro secoli il Collegio Borromeo opera ininterrottamente accanto all'Università di Pavia, garantendole una buona percentuale di studenti di alto livello culturale e scientifico. Ad esso ed al quasi coevo Collegio Ghislietti — oltre che alla vasta rete di Collegi più recenti — si deve la denominazione, forse un poco enfatica, di Pavia come «Oxford italiana».

Insieme a pochi altri viene comunemente definito «Collegio per merito», in quanto l'ammissione avviene mediante una severa selezione con prove di esami scritte ed orali e la permanenza è condizionata al conseguimento della media annuale non inferiore a 27/30 in tutti gli esami previsti dal Piano di studi. In tal modo la quasi totalità degli alunni conclude il curriculum universitario laureandosi con il massimo dei voti e la lode. In compenso offre agli studenti un ambiente particolarmente stimolante per una seria applicazione agli studi, occasioni varie per l'ampliamento e l'approfondimento della formazione culturale e scientifica, quali conferenze, dibattiti, lezioni, seminari, etc. tenuti da illustri studiosi italiani e stranieri, nonché manifestazioni musicali di alto livello artistico. Gli studenti inoltre possono usufruire di biblioteca ed emeroteca rifornite di numerose pubblicazioni scientifiche e di informazione, con sale di lettura e di ritrovo, palestra ed impianti sportivi esterni per il calcio ed il basket.

Da qualche anno, con la partecipazione al Progetto Paideia dell'Università di Pavia, il Collegio dispone di al-

cuni computer — anche collegati con varie banche dati — che consentono agli studenti l'apprendimento e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Una sede prestigiosa

Gli alunni sono ottantacinque, distribuiti nelle diverse facoltà presenti nell'Università di Pavia; dispongono di camere singole e della mensa interna. La compresenza di giovani culturalmente dotati ed appartenenti a facoltà diverse rende particolarmente vivace la vita di comunità, favorita anche da un numero comunitariamente ottimale. Accanto ad essa e con essa in feconda interazione vive la più piccola comunità (una ventina di persone) della Sezione Laureati Contardo Ferrini grazie alla quale dottorandi, ricercatori, perfezionandi, etc. possono continuare gli studi dopo la laurea.

Scambi con l'estero o con altre istituzioni analoghe italiane (ad esempio la Scuola Normale Superiore di Pisa) offrono occasioni di aperture che favoriscono la maturazione umana e culturale dei giovani.

Un contributo non trascurabile a tale formazione viene anche dalla struttura architettonica della sede, che è fin dalle origini un prestigioso palazzo cinquecentesco, costruito appositamente dall'architetto Pellegrino Tibaldi. Il fondatore, San Carlo Borromeo, ha dimostrato — anche nella grandiosità del palazzo — l'alto concetto che aveva della formazione dei giovani, che sarebbero diventati la futura classe dirigente della società del tempo travagliata da varie crisi sul piano politico, economico e religioso. Aveva sperimentato personalmente, durante gli studi svolti presso l'ateneo pavese, i gravi disagi materia-

li e morali in cui si dibatteva la gioventù studiosa del tempo; decise allora di istituire il Collegio pavese nel 1561, lo dotò di un patrimonio per il mantenimento degli alunni e volle che un severo regolamento ne garantisse il miglior funzionamento ed il raggiungimento della finalità che si era proposto, sia sul piano etico-religioso che su quello culturale-professionale. Tra i primi alunni figura il futuro Cardinal Federico, di manzoniana memoria, seguito da una lunga schiera di più di tremila alunni che sono passati nei secoli tra le mura borromaiche.

Vivacità di un'illustre tradizione

Tra i tanti che si sono segnalati nelle varie attività e nei vari settori occupando spesso posti di alta responsabilità, basti ricordare qualche nome: Carlo Forlanini, inventore del pneumotorace per la cura della tubercolosi; Contardo Ferrini, grande cultore di diritto romano proclamato beato dalla Chiesa; Agostino Bertani, stretto collaboratore di Garibaldi e successivamente promotore della prima riforma sanitaria dello stato italiano. Questa tradizione illustre non rappresenta soltanto un ricordo storico, ma è sentita come una forza viva dalle diverse generazioni dei borromaici, che vi trovano motivo di emulazione e di impegno. A tenerla viva concorre in modo determinante l'Associazione alunni che raccoglie tutti gli ex-alunni del Collegio e, attraverso periodiche riunioni e varie iniziative, promuove quei valori che un illustre rettore, Cesare Angelini, ha definito «civiltà borromaica».

Durante gli oltre quattro secoli di vita il Collegio ha avuto strutture istituzionali diverse, mantenendo però sempre un collegamento con la casata dei Borromeo; dagli anni Venti questa conserva un diritto di patronato, essendo stato il Collegio eretto ad ente morale, con un consiglio di amministrazione in cui figurano, oltre ai rappresentanti della curia pavese e milanese, quelli dell'Università e dell'amministrazione civica, della famiglia Borromeo e degli ex-alunni. Il patrimonio, che aveva consentito per secoli il mantenimento gratuito di tutti gli alunni, da circa una ventina di anni non è più in grado di offrire un reddito proporzionato alla costante crescita dei costi di gestione.

In compenso lo Stato, attraverso il Ministero della pubblica istruzione, interviene ad integrare i bilanci con contributi annuali di cui godono alcuni collegi universitari italiani, ai quali viene riconosciuta una funzione non soltanto assistenziale ma anche di promozione scientifica e culturale in ambito nazionale e internazionale. Anche sulla base di tali contributi il Collegio Borromeo ha potuto recuperare — dopo un periodo di difficoltà economiche — la quasi totale gratuità dei posti conformemente alla sua tradizione secolare.

Indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie di provenienza, i giovani dotati ed impegnati trovano nel Borromeo le condizioni ideali per attendere agli studi nel migliore dei modi e conseguire risultati di alto livello: gran parte di essi, infatti, dopo la laurea va ad occupare posti di grande responsabilità.

Il «Ghislieri». Cultura e goliardia

di Andrea Belvedere
Rettore del Collegio

Uno storico Collegio che intende essere luogo di cultura ma anche di svago, e che invita a tenere saldi nel tempo i legami di amicizia tra gli alunni.

Il Collegio Ghislieri di Pavia è stato fondato nel 1567 dal pontefice alessandrino S. Pio V (al secolo Antonio Michele Ghislieri) — che era stato lettore di Filosofia e Teologia nell'Università di Pavia, ma che è meglio noto come promotore della battaglia di Lepanto — con lo scopo di favorire l'accesso agli studi universitari di giovani meritevoli ma di non agiate condizioni economiche. Il Papa affidò l'incarico di progettare il palazzo del Collegio all'architetto Pellegrino Pellegrini, ed alla costituzione del suo patrimonio provvide con i beni della soppressa abbazia pavese di San Pietro in Ciel d'Oro. Secondo il costume dell'epoca, Pio V impose al Collegio il suo cognome e ne concesse il patronato perpetuo alla sua famiglia; questo fu esercitato per circa due secoli, poi fu assunto nella metà del '700 dalla Casa regnante d'Austria, e, dopo l'unificazione nazionale, dal Re d'Italia. Infine, con la caduta della monarchia, il patronato passò al Presidente della Repubblica, che lo esercita tuttora.

Il Collegio Ghislieri è costituito in fondazione, retta da un Consiglio di Amministrazione con a capo il Presidente, che opera sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Dirige la comunità collegiale il Rettore, coadiuvato da una Direttrice per la sezione femminile, che nel 1966 si è aggiunta grazie all'iniziativa generosa e lungimirante della dott.ssa Sandra Bruni Mattei.

Il Collegio ospita oggi circa 200 ragazzi e ragazze iscritti a tutte le facoltà dell'Università di Pavia; ogni anno viene bandito il concorso di ammissione, consistente in esami scritti ed orali giudicati da una commissione di professori dell'Università di Pavia. Il posto ottenuto deve essere confermato annualmente rispettando rigorosamente le scadenze e le votazioni previste dal regolamento. Dopo la laurea, coloro che intendono proseguire gli studi possono restare in Collegio un altro anno per ricerca e studi di specializzazione all'Università di Pavia, concorrendo a uno dei posti di perfezionamento appositamente banditi dal Collegio. Un'altra opportunità è costituita dalle numerose borse di studio per studi all'estero offerte dal Ghislieri grazie ad una fitta rete di scambi con istituti universitari per lo più europei.

Strutture e iniziative

Il Collegio ha una propria attività culturale, che si affianca a quella dell'Università: vengono organizzati seminari e corsi di lingue interni, lezioni e cicli di conferenze, convegni di studio, in collaborazione con l'Università di Pavia o con enti di ricerca italiani e stranieri. Per alcune facoltà sono stati istituiti dei *tutor*, che si occupano particolarmente di consigliare gli studenti nella scelta e nell'impostazione dell'indirizzo di studi e coordinano le lezioni e i seminari relativi alle loro discipline.

La biblioteca, coeva alla fondazione del Collegio, consta di circa 80.000 volumi, con un incremento annuo di 400/500 opere, fra cui si annoverano gli acquisti fatti su richiesta degli alunni stessi; qui essi possono trovare materiale per le loro ricerche, ma anche quotidiani, riviste specializzate, saggi ed opere di narrativa di interesse generale. Il fondo antico della biblioteca, in via di catalogazione, è cospicuo, e rappresenta un elemento di continuità nella tradizione del Collegio.

Altre strutture messe a disposizione degli alunni sono la sala musica, due sale di lettura e stazioni di lavoro per computer; lo spazio ricreativo è garantito da una palestra e dal campo da tennis, oltre che da varie sale di ritrovo comuni.

Collegio Nuovo. L'impegno premiato

di Paola Bernardi Beretta
Rettrice del Collegio

Curiosità, competizione, amicizia, festosità: sono solo alcune tra le caratteristiche del clima che si respira in questo Collegio di Pavia, che intende essere «nuovo» non solo nel nome.

L'8 maggio 1988 il Collegio Nuovo di Pavia ha festeggiato il primo decennio di attività; nel corso della cerimonia, che ha visto la partecipazione di circa cinquecento persone tra autorità, docenti dell'Università di Pavia, alunne ed ex-alunne e alla quale, ha scritto Sandro Rizzi sul «Corriere della Sera» del 10 maggio, «è mancato solo il sole», è stato presentato il volume *Il Collegio Nuovo. Dieci anni*, che illustra le vicende dell'istituzione e dell'avvio del Collegio, come pure il cammino percorso da allora.

Il Collegio Nuovo, inquadrato nella Fondazione Sandra e Enea Mattei, sorge, immerso in un grande giardino con campo da tennis, al centro della nuova zona di sviluppo della Università pavese e ospita centoquindici studentesse universitarie e neolaureate, provenienti da ogni parte d'Italia e in buon numero anche dall'estero. È stato fondato dalla compianta dott.ssa Sandra Bruni Mattei, imprenditrice industriale, che, non avendo figli, destinò i propri beni alla promozione culturale, sociale e professionale di studentesse di spiccate doti intellettuali, senza alcuna preclusione e con particolari provvidenze per quelle in condizioni economiche meno favorevoli.

Le alunne accedono al Collegio per concorso pubblico per esami (uno scritto e due orali) e sono confermate

Legami di amicizia

Gli anni trascorsi in Collegio creano fra gli studenti dei vincoli di amicizia che permangono anche dopo la laurea. Mantiene questi rapporti l'Associazione alunni, che partecipa attivamente alla vita del Collegio — oltre che organizzando periodici ritrovi degli ex alunni, soprattutto in occasione della festa del fondatore — collaborando all'attività culturale, curando varie pubblicazioni, istituendo borse di studio a favore degli alunni in corso e seguendoli nei primi passi dopo la laurea.

Lo specifico del Ghislieri forse sta proprio in questi legami che si vengono a creare fra gli alunni; il Collegio viene sentito come un patrimonio comune, da consegnare a chi viene dopo, intatto nelle sue caratteristiche, nei suoi valori e nelle sue tradizioni, anche quelle goliardiche. È un luogo di cultura ma anche di svago, dove la componente giocosa trova il suo spazio.

L'esperienza del Collegio è fondamentale: predispone gli studenti ad un approfondimento personale nelle materie studiate; ad un leale spirito di competizione; a sviluppare cordiali rapporti di collaborazione con i propri compagni. Doti queste che sono state fatte proprie e che sono continuamente testimoniate da tutti i collegiali che ricoprono posti di rilievo nelle università e nei quadri dirigenti della società italiana.

annualmente se superano gli esami con media di almeno 27/30. Dopo la laurea possono usufruire di posti di perfezionamento interni e di borse di studio per l'estero, istituiti dal Collegio.

Comfort e stimoli intellettuali

In cambio del loro impegno, le alunne godono di grandi facilitazioni economiche (circa un terzo dei posti è completamente gratuito; per gli altri è richiesto un contributo commisurato alle condizioni della famiglia) e di notevoli sollecitazioni culturali (corsi interni di lingue e di informatica, lezioni propedeutiche nelle varie discipline, conferenze e seminari su argomenti di studio e di attualità, incontri con personalità, possibilità di accedere ai numerosi convegni scientifici ospitati dal Collegio di intesa con l'Università pavese o il CNR, biblioteca interna, etc.). Il vivere quotidianamente e in modo confortevole, senza preoccupazioni pratiche (le alunne sono ospitate in camere singole con servizi e la mensa interna funziona regolarmente ogni giorno da ottobre a luglio), a stretto contatto con giovani di diversa estrazione familiare e sociale, con esperienze di studio diverse (l'Università di Pavia si articola su nove facoltà e ventidue corsi di laurea), con le compagne più anziane e neolaureate della stessa facoltà e con le straniere, favorisce notevolmente la formazione umana e culturale delle alunne, che in Collegio hanno piena libertà nel rispetto delle norme di civile convivenza e degli obblighi scolastici.

Un primo bilancio

Dieci anni non sono molti, in assoluto, per un'istituzione destinata, nelle intenzioni di chi l'ha fondata, a durare e a dare frutti nel tempo (anche se ogni laurea è di per sé già un risultato); sono però sufficienti a consentire un primo bilancio dell'attività svolta e a verificare se il Collegio abbia cominciato ad avere una propria «anima» e se il «Nuovo» che la fondatrice volle inserire nella stessa intitolazione, abbia assunto o no un significato al di là del semplice dato di fatto cronologico.

È indubbio che il Collegio Nuovo ha assolto in questi anni al compito di fornire adeguata ospitalità alle alunne, ma è altrettanto chiaro che l'«anima» è qualcosa di più: è l'impegno negli studi, ma anche la vivacità e la curiosità non solo culturali; è la competizione, ma anche l'amicizia, la complicità e la collaborazione; è l'autodisciplina, ma anche il gusto per la libertà e l'apertura verso l'esterno; è l'atmosfera festosa e il sole del giardino, un clima in cui la tensione dello studio e degli esami è spesso attutita da tante occasioni di svago e di serenità.

E il «Nuovo»? Tutto questo è già il nuovo, quando tuttavia sia unificato da un'idea «liberale» della promozione personale e culturale, fatta in egual misura di aiuto a una crescita consapevole, ma non preordinata, e di discreto, ma attento e attivo, orientamento nella libera gestione delle opportunità, accompagnato tuttavia dal massimo sforzo per incrementarle. Se consideriamo il problema da questo punto di vista, allora è indubbio che il Collegio Nuovo, in questi primi dieci anni di attività, ha adempiuto ai propri compiti istituzionali: lo stanno a dimostrare le più di ottanta alunne già laureate e ormai inserite nella ricerca scientifica, nell'insegnamento e nelle professioni.

I legami di amicizia e di solidarietà che si formano in Collegio (tenuti vivi dopo la laurea dall'Associazione ex-alunne, che organizza ogni anno, all'inizio di maggio, un raduno sempre molto affollato e festoso) sono solo una delle prove di quanto sia unica e irripetibile l'esperienza di vita collegiale non solo nel rendere lo studio più agevole e anche più piacevole, ma pure per la crescita personale delle singole alunne.





Le Residenze Universitarie Internazionali
della Fondazione Rui

A tutto campo

di Stefano Grossi Gondi

In un mondo che cambia in fretta, come è quello universitario, un'esperienza di trent'anni è già tradizione: fu proprio nel 1959 che la Fondazione Rui cominciò la sua attività di promozione e gestione di collegi universitari, che ormai sono presenti in quasi tutte le principali città universitarie italiane (Roma, Milano, Napoli, Palermo, Catania, Bologna, Bari, Genova, Verona), dove rappresentano un vero e proprio punto di riferimento culturale, oltre che la soluzione abitativa per molti studenti fuori sede.

La finalità specifica di queste quattordici residenze, sia maschili che femminili, è quella di fornire un servizio per gli studenti e uno strumento efficace per la loro formazione integrale: culturale e professionale, ma soprattutto umana.

Aspetto peculiare della vita di residenza è infatti l'ambiente familiare che si instaura tra gli studenti e il clima di reciproco confronto e stimolante impegno intellettuale che si allarga al di sopra delle singole discipline favorendo lo sviluppo di una cultura completa, di ampia portata e spessore.

Questo rapporto di amicizia e di collaborazione caratterizza inoltre il cosiddetto «sistema tutoriale» — messo in atto in tutte le residenze della Fondazione Rui — che fornisce un efficace sostegno agli studenti più giovani, soprattutto del I anno.

Il *tutor* — uno studente più anziano o un laureato — aiuta il collega a risolvere i problemi di ambientamento e di studio, e in particolare ad organizzare al meglio il proprio lavoro attraverso lo stimolo ad affrontare le difficoltà, ad usufruire di coerenti metodologie di lavoro per ottimizzare il metodo di studio, il lavoro di ricerca e la programmazione degli esami.

Le residenze Rui costituiscono un solido punto di riferimento formativo secondo un modello tutoriale e di apertura alla ricerca «trasversale». Per una cultura davvero completa, arricchita dai valori umani.

Punto di riferimento e cuore pulsante di questa intensa attività culturale sono le sale di studio, i luoghi più frequentati dai residenti, che vi trascorrono numerose ore della giornata in una atmosfera di rispetto e aiuto reciproco: lì si costruiscono intere carriere universitarie e si progetta il futuro professionale di ognuno; spesso queste strutture si avvalgono di biblioteche, emeroteche ed altri materiali didattici, mentre altre aule sono utilizzate per lavori di gruppo, seminari, corsi monografici su aspetti peculiari delle singole discipline, coordinati da docenti, ricercatori o anche laureati.

Il criterio a cui si ispira la Fondazione Rui è quello di allargare le conoscenze e gli interessi dello studente stimolandolo ad operare «a tutto campo», anche al di fuori del proprio specifico settore di studi e al di là di quanto è necessario per il superamento degli esami, secondo un impegno di ricerca «trasversale», di cultura interdisciplinare.

Orientamento e confronti

In questo contesto si inseriscono le varie conferenze tenute in Aula Magna da rappresentanti del mondo accademico e culturale di ogni singola città, su temi spesso attinenti a problematiche di attualità e di interesse generale; questi appuntamenti sono destinati in modo particolare ad un pubblico di esterni, e favoriscono così l'efficace integrazione delle residenze nel tessuto sociale cittadino, sulla linea di un servizio culturale aperto a tutti.

Molto seguiti sono anche gli incontri più diretti e informali (una chiacchierata dopo pranzo o dopo cena) con professionisti e con esponenti delle diverse branche della vita civile: per gli studenti rappresentano delle ottime occasioni per un approccio conoscitivo con il mondo del la-

voro ed un utile confronto-verifica delle proprie aspirazioni professionali. È questo un aspetto del vasto e complesso settore dell'orientamento che viene particolarmente curato nelle residenze della Fondazione Rui, e che comincia con gli incontri per studenti liceali, future matricole: vengono presentate loro le singole facoltà con i relativi insegnamenti e gli sbocchi professionali, in modo da guidarli ad una corretta scelta della propria carriera universitaria. Per coloro che sono invece già iscritti — residenti e non — l'orientamento prosegue attraverso il servizio di *tutoring*, secondo le caratteristiche accennate sopra, e con dei corsi di metodologia dello studio.

Apertura d'orizzonti

Quanto descritto fa capire come queste residenze non rappresentino soltanto il luogo in cui studenti fuori sede possono trovare vitto e alloggio, ma piuttosto un centro catalizzatore di formazione culturale e umana oltre che occasione per instaurare amicizie e acquisire importanti esperienze di vita in comune.

La Residenza Universitaria Internazionale (RUI), che ha sede nel quartiere romano dell'Eur, in via Sierra Nevada 10, è stata in ordine di tempo il primo collegio universitario della Fondazione Rui e quindi il prototipo sia per quanto riguarda l'attività culturale e formativa che per quanto concerne i criteri costruttivi e abitativi. A tal proposito l'idea di fondo è stata quella di offrire ai residenti molti spazi in comune per favorire una convivenza familiare e creare così l'ambiente ideale per una positiva riuscita degli studi e per una crescita personale di ciascuno.

Oltre alla sala di studio e ad altre aule per attività didattiche ci sono quindi un soggiorno, un giardino, salottini vari e luoghi di incontro anche in prossimità delle stanze — singole o doppie, tutte con servizi.

Come si fa ad entrare in questa residenza, e anche nelle altre, della Fondazione Rui? Se ne può fare richiesta direttamente all'indirizzo dell'Ente, in Viale Ventuno Aprile, 36, 00162 Roma, il quale mette in palio ogni anno 75 posti di studio, assegnati secondo criteri di necessità economiche e di merito.

Urbino. Architetture nel paesaggio

Sette collegi per una copertura complessiva di 1251 posti alloggio costituiscono la risposta della struttura accademica urbinata ai problemi più immediati degli studenti universitari fuori sede.

Nel centro storico vi sono la Casa dello studente e la Casa della studentessa, mentre sul Colle dei Cappuccini sorgono i più recenti collegi, realizzati tra gli anni Sessanta e Ottanta: essi dispongono di camere singole riunite in gruppi di sei o di otto e di camere doppie per studenti sposati, con l'aggiunta di nuclei per i servizi collettivi e per le attività comunitarie.

Caratteristici i loro nomi: «Serpentine», «del Tridente», «dell'Aquilone», «della Vela», «del Colle». Quest'ultimo in particolare rappresenta un po' il fiore all'occhiello di tutta questa complessa struttura edilizia, avendo vinto il premio nazionale di architettura per opera realizzata; la Commissione giudicatrice del premio ha ritenuto i Collegi universitari di Urbino «opera esemplare di un processo di integrazione fra committenza, progettazione, esecuzione» ed ha rilevato in particolare «il valore metodologico della progettazione in rapporto al contenuto civile dell'edificio ed ai valori ambientali e paesistici».

Sempre attraverso borse di studio vengono ospitati giovani stranieri che vengono in Italia per proseguire gli studi della propria facoltà o per seguire corsi di specializzazione post-universitari.

Questo carattere internazionale dell'ambiente delle residenze sottolinea ulteriormente quell'apertura di orizzonti e di prospettive culturali che riveste un po' tutto il progetto e l'impegno formativo della Fondazione; un impegno che ha come centro la persona, presa in un momento — quello dedicato agli studi superiori — di fondamentale crescita e di massima verifica delle potenzialità individuali con l'idea che formando i protagonisti del futuro si può offrire alla società un servizio orientato all'autentico e duraturo progresso.





Dalle iniziative sabaude, alla fascista «Casa del Goliardo», alla liberazione. Le vicende del Collegio (specchio della recente storia italiana) conoscono con il 1945 una svolta definitiva, grazie alla straordinaria dedizione di Renato Einaudi.

Torino. Il Collegio «Renato Einaudi»

Storia e prospettive

di Rolando Rigamonti
Presidente del Collegio

All'inizio degli anni Trenta Torino non possedeva, a differenza di altre sedi universitarie, una struttura destinata a fornire alloggio e vitto a studenti provenienti dal Piemonte o da altre regioni.

In realtà, nel passato la situazione era diversa, poiché infatti nel 1720 Vittorio Amedeo II, accanto ad una ristrutturazione degli studi universitari (l'Università di Torino era stata fondata nel 1404) istituì il Collegio delle Province degli Stati Sardi, che doveva mantenere gratuitamente un centinaio di studenti non residenti in Torino, particolarmente bisognosi e meritevoli ed appartenenti a famiglie di riconosciuta probità.

Ma tale Collegio ebbe vita piuttosto breve, perché fu soppresso cento anni dopo, nel 1821, dalla «restaurazione» sopravvenuta alla caduta del regime napoleonico, che all'Università ed al Collegio aveva dato forte impulso.

Nel 1845, però, esso veniva riattivato dal re Carlo Alberto, con una dotazione di 81 posti, saliti poi a 127, e con la denominazione di Regio Collegio Carlo Alberto¹; come tale iniziò una nuova vita che prosperò fino alla prima guerra mondiale, quando i fenomeni inflattivi intervenuti ridussero di molto le sue possibilità di funzionamento².

Fu per tale motivo che nel 1921 iniziò un movimento tendente a far sorgere una «Casa del Goliardo». Fu creato un apposito Comitato che per prima cosa realizzò, nel 1922, un «Ristorante del Goliardo» ove si offriva agli studenti universitari un pasto a prezzo particolarmente basso (L. 3,10!).

Ma della Casa del Goliardo, dopo questo spunto iniziale, non si parlò più fino al 1932 quando il problema venne risollevato dal Segretario Federale del partito fascista. Sotto l'impulso politico di questi si raccolsero anzitutto fondi da vari Enti: il Municipio di Torino, l'Amministrazione della Provincia di Torino, l'Università degli Studi di Torino, gli allora Istituti Superiori di Ingegneria, di Scienze economiche e commerciali, di Medicina veterinaria, di Magistero, di Architettura, la Cassa di Risparmio di Torino e l'Istituto Bancario San Paolo; successivamente venne acquisita la villa Gualino con relativo parco, situata all'angolo di Via Galliari con Corso Massimo d'Azeglio e si realizzò in essa una sede delle varie associazioni studentesche (Gruppo Universitario Fascista GUF ed altre istituzioni culturali e sportive); infine, accanto ad essa venne costruito un edificio che costituì la Casa dello Studente, con annessa mensa. Per la costruzione e la gestione di tale Casa venne costituito dapprima un Consorzio, che il 17 agosto 1935 veniva riconosciuto giuridicamente ed eretto in ente morale.

In realtà la costruzione della Casa dello Studente ritardò un poco, e fu iniziata solo nel 1937 e terminata l'anno successivo, cosicché solo nel 1939 la Casa era funzionante. Ma intervenne la seconda guerra mondiale, il numero di studenti universitari frequentanti diminuì, la Casa dello Studente venne adibita a ricovero per militari, dopolavoro per le forze armate e ad altre destinazioni. Da ultimo, un bombardamento distrusse completamente la Villa Gualino e danneggiò l'edificio addetto ad alloggio e mensa studenti.

Giunse così il 25 aprile 1945 e con esso tutti i problemi che seguirono la fine della guerra e impegnarono per la ricostruzione dell'Italia. La Casa dello Studente era una

¹ Da non confondersi col *Real* Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, tuttora esistente e funzionante, ma con altre finalità.

² L'inflazione seguita alla seconda guerra mondiale ridurrà poi l'attività di tale Collegio alla semplice erogazione di qualche borsa di studio.

istituzione fascista (era stata anche lanciata l'idea di interstarla ad un martire fascista) e pertanto era nell'aria l'opinione che si potesse anche liquidarla. In tale atmosfera il Comitato di Liberazione indicò nel prof. Renato Einaudi la persona più adatta ad esaminare la situazione del Consorzio che reggeva tale Casa ed il prefetto nominava pertanto, in data 18 maggio 1945, il prof. Einaudi «Commisario per la straordinaria amministrazione del Consorzio».

La meritoria figura di Renato Einaudi

Cominciò così una nuova vita per la Casa. Il prof. Einaudi, lungi dal porla in liquidazione, capì subito che una istituzione che provvedesse a dare alloggio e vitto a basso costo a studenti universitari meritevoli ma di modeste condizioni economiche era una necessità, se non un dovere, della città di Torino ed iniziò una lunga opera, durata 27 anni, per la riattivazione della Casa dello Studente, la sua trasformazione ed il suo ampliamento.

In tale attività prodigò tutte se stesso, tutte le proprie forze, dedicandocisi a tempo pieno, polarizzando su di essa tutti i suoi pensieri, cercando tutti gli appoggi possibili e le soluzioni — anche impossibili — ai vari continui problemi che insorgevano. Non disdegnava neppure, lui, uomo all'antica e di rigidi costumi, qualche innocente compromesso pur di ottenere qualcosa a favore della causa che aveva abbracciato. Valga in proposito un aneddoto: quando doveva presentarsi a qualche «pezzo grosso» per avere aiuti finanziari, concessioni od altro, egli, iscritto per convinzione di idee al partito socialista, si informava prima delle idee politiche del «pezzo grosso»: se queste erano di sinistra, si presentava a lui appunto come iscritto al partito socialista; se erano di centro o di destra si presentava ... come nipote di suo zio, il sen. Luigi Einaudi!

Gli effetti dell'attività di Renato Einaudi si fecero ben presto sentire. Egli iniziò con la restaurazione della Casa di Via Gallinari, provvedendo (1945) alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Casa dello Studente ed alla riparazione dei danni che la guerra aveva provocato. Seguì (1950) l'adozione di un nuovo Statuto ed il mutamento di denominazione — segno di un programma di cambiamento di indirizzo — da «Casa dello Studente» a «Collegio Universitario di Torino»: poi la creazione (1953/54) della sezione femminile del Collegio, in Via Maria Vittoria, ed un ampliamento della sezione di Via Gallinari e poco dopo (1956) la realizzazione di una terza sezione, in Corso Leone 24, dedicata agli studenti di Ingegneria; successivamente (1959-61) la realizzazione di una seconda sezione per gli studenti di Ingegneria, in Corso Leone 44 con annesso un impianto sportivo coperto, intitolato a Carlo Maccagno, per ricordare il figlio, caduto in guerra, di colui che aveva donato il terreno per tale opera; infine (1967/68), l'erezione della quinta sezione in Via delle Rosine su un'area ceduta dal Comune di Torino.

Nel complesso, dal centinaio di studenti che poteva ospitare la Casa dello Studente di Via Gallinari, si è giunti ad un complesso di cinque edifici capaci di ospitare 742 persone.

L'attività del prof. Einaudi non si fermò alla parte edilizia, ma si rivolse anche a raccogliere mezzi per alleviare l'onere pecuniario che gravava sugli studenti ospiti. Oltre ad un congruo riconoscimento finanziario, sia per la

costruzione, sia per la gestione del Collegio, da parte del Ministero della pubblica istruzione, egli ottenne molti finanziamenti da enti, istituzioni e privati, finanziamenti che gli consentirono col loro reddito di distribuire 156 posti gratuiti, per concorso, agli studenti migliori, posti ovviamente intestati all'Ente donatore od a persone e personalità scomparse.

Va infine ricordato che fino al 1973 il Collegio gestì anche una mensa universitaria, fornendo pasti a prezzo «politico», non solo agli studenti ospiti, ma anche agli altri universitari, nelle sezioni di Via Gallinari, Via delle Rosine e Corso Leone. Dopo tale data la gestione di queste mense passò alle Opere Universitarie dell'Università e del Politecnico di Torino e da queste, più tardi, alla Regione Piemonte che ne incaricò il Comune di Torino.

Nel 1964, il prof. Einaudi lasciava il Politecnico di Torino e di trasferiva all'Università di Pisa. A ciò era stato indotto da motivi di salute: sperava in un giovamento, potendo così godere di un clima più mite, e si era lasciato convincere a ridurre la sua attività, rinunciando a poco a poco al carico del Collegio; in attesa di realizzare tale intendimento, manteneva provvisoriamente la presidenza dell'Ente e ne affidava la cura giuridica al prof. Giovanni Jarre. Ma il suo attaccamento all'opera realizzata ed il suo desiderio di curarne il buon funzionamento gli fecero dimenticare ben presto tale intenzione e cominciò a sobbarcarsi frequenti, anche più che settimanali, viaggi Pisa-Torino, in un periodo piuttosto burrascoso, quello della contestazione studentesca. Questa passò infatti anche attraverso il Collegio, con occupazioni, dimostrazioni, etc., ma cessò, salvo qualche lieve strascico, nel 1970/71, pur lasciando nell'animo del prof. Einaudi, e più ancora in quello del prof. Jarre che ne sostenne in prima persona l'impeto, un profondo segno.

Nel 1972 il prof. Einaudi lasciava la presidenza del Collegio e si ritirava definitivamente a Pisa, dove qualche anno dopo, nel 1976, moriva.

Gli anni Settanta

A succedergli veniva eletto dal Consiglio di Amministrazione l'ing. Gino Castelnuovo, sotto la cui presidenza si metteva in atto un rinnovamento delle strutture, sia edilizie, sia amministrative. Nella sede di Via Gallinari, la più vecchia ed ormai obsoleta nei confronti delle nuove esigenze che il boom economico aveva creato, venivano rimessi a nuovo ed incrementati i servizi, nonché i locali di ritrovo e di uso comune e le attrezzature delle camere, e veniva leggermente ampliata la ricettività adattando a camere, per laureati iscritti a corsi di perfezionamento, locali resisi liberi.

Dal punto di vista amministrativo, veniva cambiata la composizione del Consiglio di Amministrazione: questo si era infatti allargato sempre più — diventando pletorico — perché ogni istitutore di un posto di studio gratuito aveva diritto di nominare un membro in detto Consiglio. D'altra parte, nel 1973 il Consiglio aveva deciso di sospendere l'assegnazione di tali posti gratuiti, poiché da un lato il reddito dei capitali a suo tempo versati per la loro istituzione era, causa la svalutazione galoppante degli anni Settanta, diventato insufficiente a coprire le spese relative, e da un altro lato gli studenti più bisognosi potevano usufruire dell'assegno di studio, non cumulabile con detto posto gratuito. Pertanto venne costituita



Torino: la biblioteca del Collegio Renato Einaudi

un'Assemblea a carattere consultivo, di tutti i rappresentanti dei posti di studio gratuiti ed il Consiglio di Amministrazione si restrinse ai rappresentanti dei principali Enti patrocinatori³.

La situazione attuale

Nel 1983 l'ing. Castelnuovo, a seguito di variazioni nelle modalità di conduzione amministrativa imposte da nuove disposizioni legislative e da lui non condivise, rassegnava le dimissioni ed a succedergli veniva chiamato l'autore della presente nota.

Qual è la situazione attuale del Collegio? Come si è detto esso può ospitare fino a 742 studenti, così ripartiti nelle cinque sezioni:

Via Galliari, 30	n. 147
Via Maria Vittoria, 39	n. 136
Via delle Rosine, 3	n. 112
Corso Lione, 24	n. 182
Corso Lione, 44	n. 165

In ogni sezione vi sono inoltre sale variamente attrezzate: lettura quotidiani e riviste, ascolto ed esecuzione musicale, visione TV, ping-pong, tecnigrati. Nelle sezioni di

Via M. Vittoria e di C.so Lione 44 sono installate due biblioteche, con complessivi circa 14.000 volumi, con fotocopiatrici e box per ascolto in cuffia di nastroteche (musica e lingue); in ogni sezione sono anche a disposizione tre personal computer Olivetti M24 ed un videoregistratore; si sta, in proposito, allestendo una videoteca di aiuto agli studi (ad es. nel campo medico). Nella sezione di Via Galliari vi sono inoltre due sale per riunioni e mostre, di cui una dotata anche di proiettore cinematografico, due laboratori, uno di pittura ed arti grafiche, l'altro fotografico; nella sezione di Via Maria Vittoria è a disposizione anche un microscopio corredato di vetrini con preparati istologici.

Completano il quadro dei servizi offerti agli studenti altre attività complementari: messa a disposizione di un certo numero di abbonamenti a spettacoli teatrali, concerti e cineforum; conferenze su argomenti di attualità o cicli su temi specifici; facilitazioni per accedere a campi sportivi, piscine; palestre; organizzazione di visite a musei, laboratori, località di particolare interesse artistico ed ambientale. Incontri con una rappresentanza studentesca (il Consiglio Studentesco), eletta all'inizio di ogni anno accademico, e saltuariamente anche con assemblee delle singole sezioni, consentono di aggiornare e migliorare tali servizi, adeguandoli nel possibile alle richieste ed ai desideri degli studenti ospiti.

L'assegnazione della camera era fatta, fino agli inizi degli anni Settanta, con un concorso che prevedeva una prova d'esame, scritto e orale, per coloro che aspiravano ai posti di studio gratuiti (vitto e alloggio) di cui si è detto sopra; successivamente le camere rimaste libere erano

³ Per la cronaca: un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Ministero della pubblica istruzione, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino; più due rappresentanti per ciascuno dei due Arenei torinesi, due rappresentanti degli studenti e tre rappresentanti dell'Assemblea suddetta; inoltre fino a tre rappresentanti di enti che finanzino per tre anni consecutivi 10 posti di studio.

distribuite ad altri richiedenti dando la precedenza a chi aveva l'assegnazione di studio e poi via via agli altri a seconda del reddito crescente.

Scomparsi i posti gratuiti, per i motivi detti in precedenza, l'assegnazione è stata fatta (ed è fatta attualmente) ripartendo anzitutto gli studenti per fasce di reddito — di cui la prima corrispondente a coloro che hanno diritto all'assegnazione di studio — e poi soddisfacendo, successivamente nell'ordine, le domande degli studenti appartenenti alla prima fascia, alla seconda, etc.; all'interno di ogni fascia la graduatoria è fatta in base al merito scolastico.

Per concorrere all'assegnazione di posti di studio, o per avere la conferma di quello ottenuto l'anno precedente, è necessario un voto dell'esame di maturità di almeno 48/60 od una media degli esami sostenuti di almeno 24/30.

Attraverso accordi con la Regione Piemonte si è cercato, in questi ultimi tempi, di unificare le norme del bando di concorso dei posti in Collegio con quello dei posti delle residenze universitarie della Regione (che dispone di circa 300 camere), onde evitare sovraffollamenti di richiesta all'uno o all'altro Ente.

Le rette vanno naturalmente crescendo con il crescere della fascia di reddito, da L. 600.000/anno (anno accademico 1987/88) per la prima fino al costo reale per l'ultima. Qualche anno fa sono stati «rispolverati» i vecchi posti di studio gratuiti, trasformandoli in borse di importo limitato (in modo da restare nel reddito dei capitali di fondazione) ed assegnandole in funzione del merito agli allievi delle fasce superiori alla prima. Sono stati anche assegnati, sempre per merito, ad allievi delle fasce superiori alla prima, alcuni nuovi posti di studio

gratuiti, per lo più tramite erogazioni *ad hoc* da parte di alcuni enti.

Incrementare la capacità ricettiva

Quanto alle strutture edilizie, è in atto un programma di ristrutturazione delle sezioni, che prevede in tutte la creazione di cucine di piano a disposizione degli studenti ospiti e la riorganizzazione e l'ampliamento, nei seminterrati, delle sale attrezzate di cui sopra e di altri servizi; inoltre, una risistemazione delle camere in alcune sezioni, che consentirà un miglioramento delle stesse e la contemporanea creazione di 30 nuovi posti letto.

Il problema di un incremento della capacità ricettiva è infatti uno dei più assillanti, sia perché ogni anno molte domande di ospitalità di studenti non possono essere accettate e vanno a formare una lista d'attesa nella speranza che qualche camera si renda libera, sia perché si fa sempre più sentire la necessità di sopperire ad una deficienza delle strutture universitarie italiane: la mancanza in esse di capacità residenziali ricettive (esistenti nelle università estere ma non previste dai nostri ordinamenti amministrativi) per ospitare studenti, ricercatori e docenti stranieri in occasione di scambi culturali, in continuo sviluppo. Uno studio compiuto dal Politecnico di Torino indica in 50 presenze giornaliera le necessità attuali dei due atenei torinesi, prevedendo sviluppi fino a 200 presenze giornaliera per il 1991, causa l'ampliarsi degli scambi culturali sotto la spinta ad essi data da alcune iniziative, quali i Programmi ERASMUS, COMETT, etc. Sopperire a queste necessità, nell'interesse della vita universitaria italiana, è un nuovo campo nel quale potrebbe ampliarsi l'attività del Collegio.





Essere utili in modo eccellente alla Chiesa e alla società. È questa la lezione del fondatore, fedelmente conservata nell'organizzazione attuale del Collegio.

Il Collegio «Don Mazza» a Padova

Spiritualità e cultura

di Don Luigi Pretto
Direttore del Collegio

Il Collegio Universitario «Don N. Mazza» di Padova ha celebrato quest'anno il Quarantesimo anniversario della sua fondazione ad opera del sacerdote veronese don Giuseppe Tosi.

In verità, l'iniziativa riprendeva l'ispirazione del fondatore veronese don Nicola Mazza (1790-1865) che già nel 1833 aveva aperto a Verona un Istituto per studenti poveri e a Padova, allo scopo di consentire loro la continuazione degli studi, una modesta casa universitaria che rimase aperta con alterne vicende dal 1839 al 1859. Nei decenni successivi e specialmente dopo la fine della prima guerra mondiale, l'Istituto veronese si preoccupò della continuazione degli studi da parte dei propri allievi migliori in modi diversi e più o meno adeguati alle circostanze. Ma fu solo con il riconoscimento costituzionale dell'art. 34, per l'interesse di molti parlamentari ed amici, per l'iniziativa e intelligenza di don Giuseppe Tosi che l'attuale Collegio poté essere aperto e raggiungere le proporzioni attuali.

Nel giro di pochi anni, per la pressione delle richieste e la stima ottenuta dal Collegio, il numero degli allievi andò sempre crescendo fino a raggiungere la cifra attuale di circa 400 presenze. Essa comprende gli allievi interni ed esterni (circa 350) ed un certo numero di studenti di passaggio che usufruiscono del Collegio saltuariamente.

In concomitanza con l'apertura dell'Università di Verona, un Collegio maschile di capacità più limitate fu aperto anche in quella città e raccoglie circa 60 studenti. Da qualche anno è stato assunto dall'Ente anche un Collegio femminile che ha sede per ora a Verona, ma per il quale si conta di poter allestire un'adeguata sede padovana capace di circa 100 posti letto.

Il Collegio si regge sulla responsabilità di un Consiglio di Amministrazione (di cui fa parte anche un rappresentante del Ministero) e dei sacerdoti educatori messi a disposizione della Pia Società di Don Mazza. Esso si serve anche della collaborazione di altri sacerdoti e laici che partecipano responsabilmente della complessa organizzazione.

Una gamma completa di servizi

Per quanto riguarda la struttura del Collegio e i suoi orientamenti, occorre anzitutto dire che tutti gli allievi sono scelti attraverso un concorso su base nazionale che si qualifica, in coerenza con la tradizione dell'Istituzione Mazziana, per l'utilizzazione di due criteri di scelta concorrenti. Il primo è quello delle condizioni economiche disagiate della famiglia, il secondo è quello dei buoni risultati scolastici e accademici. Tali criteri vengono annualmente verificati anche per la conferma del posto agli studenti già presenti, sia del gruppo degli allievi interni che di quello degli allievi esterni.

A tutti gli allievi il Collegio fornisce alloggio, vitto, sale di studio, biblioteca continuamente aggiornata, giornali e settimanali che coprono la più ampia gamma di esigenze e tutta una serie di altri servizi: sale computer, laboratorio linguistico, laboratorio fotografico, fotocopiatrice, microscopio, sale di riunione, sala bar con giochi, sale per televisione.

A parte questi servizi di base, il Collegio organizza per tutti gli studenti un servizio psicologico e di orientamento con la collaborazione di medici e psicologi qualificati; un servizio di assistenza accademica e di orientamento professionale con assistenza individuale mediante

tutor, seminari di studio, etc. servendosi delle prestazioni di docenti universitari ex allievi, di alcuni docenti ricercatori o laureati ospiti del Collegio, degli studenti maggiormente impegnati e preparati degli ultimi anni.

Naturalmente fornisce anche un servizio sanitario utilizzando la collaborazione di alcuni medici ex allievi e l'aiuto di infermieri scelti tra gli studenti degli ultimi anni di Medicina. Sul piano dell'attività fisica e della salute, vengono poi promosse iniziative sportive con l'utilizzazione di una palestra, di tornei di calcio, pallavolo e basket e di corsi di nuoto. Va detto che queste attività si svolgono in ambienti all'esterno del Collegio, il quale purtroppo non ha attualmente spazio per le attività sportive.

Attività formative culturali e religiose

La proposta religiosa del Collegio è assunta direttamente dai sacerdoti della Pia Società di Don Mazza che operano nel Collegio stesso e prevede la celebrazione eucaristica quotidiana, la lectio divina e la recita delle lodi e del vespero, oltre a celebrazioni penitenziali, incontri ecumenici, giornate di spiritualità tenute in località adatte, oltre alla partecipazione alla pastorale universitaria promossa dalla diocesi.

L'attività formativa si esplica sia attraverso le iniziative già elencate che le iniziative promozionali del Collegio cui accenneremo sotto, ma prima di tutto attraverso il contatto personale con gli studenti stessi.

Altre iniziative organizzate dal Collegio sono aperte anche a studenti esterni e ad altre persone cui interessi partecipare. Si tratta anzitutto dei corsi di lingue (francese, tedesco, inglese) e di programmazione a diversi livelli, ma anche del corso di cultura religiosa, di numerosi seminari di studio con temi variabili ogni anno, di esercitazioni varie, specialmente per gli allievi dei primi anni e di un corso di tecnica fotografica.

Due iniziative del Collegio — tra quelle che riscuotono maggiore adesione e risonanza anche all'esterno — sono la proiezione settimanale di una qualificata scelta di film che copre quasi tutto il periodo di presenza dal novembre al maggio e una serie di conferenze, incontri e dibattiti sui più vari argomenti di attualità rivolti alla popolazione universitaria di Padova e a tutta la città. Questo complesso di iniziative allargano la proposta culturale del Collegio anche verso l'esterno e fanno gravitare intorno ad esso docenti, studenti, persone di cultura, gruppi variamente impegnati, allievi di altri Collegi: qualche centinaio di persone con una presenza più o meno costante.

Un elemento che caratterizza il Collegio è la partecipazione degli studenti non solo come presenza ma anche come responsabilità organizzativa o addirittura di autogestione, in tutte o quasi tutte le attività del Collegio. A parte il valore morale ed educativo di tale partecipazione, che si esprime anche con la presenza nel Consiglio di Amministrazione e il coinvolgimento nelle decisioni della Direzione, il servizio prestato nella biblioteca, nella portineria, nella strutturazione dei corsi e nelle più va-

rie prestazioni copre un volume di lavoro volontario che consente al Collegio un risparmio economico facilmente immaginabile.

Quanto detto finora va completato almeno con un cenno all'attività della residenza di Costagrande sulle colline vicine a Verona, che funziona praticamente tutto l'anno. In certi periodi è a disposizione degli studenti per studio o riposo, ma essa svolge anche un'intensa attività di carattere culturale (con incontri, seminari di studio, ritiri spirituali, ecc.), oltre che di accoglienza e ospitalità varia.

Durante l'estate il Collegio organizza a Bressanone, in concomitanza con i corsi estivi dell'Università di Padova, una propria presenza allo scopo di consentire ospitalità agli studenti e nello stesso tempo di programmare alcune proposte culturali in collaborazione con gruppi locali.

Prospettive

Da oltre dieci anni il Collegio organizza scambi culturali con l'estero e in particolare con il Politecnico di Londra, l'Università di Brighton e di Augsburg e le residenze universitarie di Angers. Ora si stanno studiando anche le possibilità di inserimento nel Programma ERASMUS e di ampliamento dei contatti anche con altre Università (Edimburgo) in alternativa o in aggiunta agli scambi esistenti. Questo tipo di iniziative deve essere ampliato quanto possibile perché gli scambi con le università straniere, a parte certi ostacoli che si spera vengano superati, costituiscono una importante apertura per il Collegio che si riflette positivamente sia sugli studenti direttamente coinvolti che sugli altri.

Una seconda iniziativa, già avviata ma che deve essere incrementata nei modi più adatti, è quella dell'orientamento. Il Collegio pensa a questo problema in tre fasi successive. La prima si rivolge agli studenti del triennio superiore della scuola media per aiutarli a conoscere meglio se stessi e le proprie attitudini e, insieme, presentare loro le prospettive professionali aperte dall'università e le condizioni più favorevoli alle loro situazioni economiche e alle loro esigenze formative. Un secondo momento è costituito dall'appoggio dato agli studenti nel periodo universitario sia in vista di una preparazione adeguata alle esigenze di ciascuna professione nel mondo d'oggi, sia in vista delle possibilità occupazionali. Questo lavoro è svolto attraverso la collaborazione di ex allievi e di persone del mondo imprenditoriale, amministrativo e culturale nel quale si inseriranno.

Un'ultima prospettiva, alla quale si è creduto di dare una risposta finora inadeguata, è quella di consentire agli studenti migliori la possibilità di proseguire nella specializzazione dei loro studi, in Italia o all'estero, per consentire a ciascuno, secondo l'idea originale del Fondatore don Nicola Mazza, di essere «utili in modo eccellente alla Chiesa e alla società» realizzando tutte le proprie possibilità e i propri doni.



L'articolo illustra le iniziative dell'Istituto per le ricerche e attività educative (IPE) di Napoli, con particolare riguardo alla sua vocazione meridionalista.

Per gli studenti del Meridione

di Raffaele Calabrò
Presidente dell'IPE

L'11 ottobre 1979, alcuni docenti universitari, professionisti e imprenditori costituivano l'Associazione IPE - Istituto per ricerche ed attività educative, con sede in Napoli. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 374 dell'1 giugno 1981 (pubbl. in G.U. 194/81), su proposta del Ministero della pubblica istruzione, l'IPE veniva eretto ente morale.

Le motivazioni che avevano condotto quel gruppo di persone a dare vita ad un'associazione trovano le proprie radici in un'analisi della realtà sociale e culturale del Sud Italia, in rapporto all'università. Questa, infatti, veniva e viene considerata dall'IPE un polo essenziale per la formazione di una classe dirigente in grado di fondare lo sviluppo e il rilancio del Mezzogiorno e consapevole della necessità, a tal fine, di un'apertura alle realtà emergenti nella nuova Europa Unita. Questo intento imponeva innanzitutto un atteggiamento critico nei confronti di quelle tendenze che, all'inizio degli anni Settanta, intendevano individuare nella mera specializzazione e nella settorializzazione del sapere umano, il proprio modello di sviluppo.

L'impegno dell'IPE si poneva, quindi, su un duplice piano: un primo, volto al recupero della categoria generale della interdisciplinarietà della conoscenza e, quindi, della formazione; un secondo, di tipo pragmatico, che tentava di offrire strumenti concreti, adeguati a fornire risposte ai reali fabbisogni della popolazione universitaria napoletana e, più in generale, meridionale.

La spiccata vocazione meridionalistica dell'Istituto richiedeva una previa rilettura della storia del pensiero e della cultura del Mezzogiorno che, lungi dal ripiegarsi su inutili forme espressive di autocommiserazione o di superbo autocompiacimento, individuassero nella formazio-

ne e nella serietà dell'impegno professionale le ragioni di un ottimismo consapevole delle difficoltà.

Un programma ambizioso

D'altronde, la realtà nella quale veniva a collocarsi l'IPE presentava (e presenta tuttora), momenti di profonda disgregazione e disorientamento tra i giovani, ai quali la cultura dominante offre, da un lato, modelli di deresponsabilizzazione personale e di superficialità professionale, dall'altro forme di impegno eccessivamente specialistico e settorializzato. A questo si aggiungano i problemi logistici e organizzativi dovuti al sovraffollamento delle aule universitarie napoletane, con la perdita del rapporto diretto docente-studente e le conseguenze connesse a questa situazione, nonché le difficoltà di sistemazione e inserimento nel contesto sociale urbano di tanti studenti che tradizionalmente compiono i propri studi a Napoli, provenienti da diverse aree dell'Italia Meridionale.

Il programma dell'IPE era (ed è) ambizioso: riuscire ad incidere positivamente su un sistema così complesso come quello descritto.

La prima operazione da realizzare, pertanto, fu quella di individuare una sistemazione logistica che garantisse una possibilità di alloggio ad un certo numero di studenti e una sede atta ad ospitare le prime iniziative culturali e di orientamento.

L'occasione fu offerta da un immobile di notevoli dimensioni da ristrutturare sito al centro di Napoli. Così prese vita il Collegio universitario Monterone, le cui iniziali condizioni di abitabilità ne consentirono solo un parziale utilizzo.

Da un'iniziativa di emergenza...

In un momento in cui si cominciavano a predisporre programmi a medio e lungo termine, una calamità intervenne a dare un'improvvisa accelerazione alle iniziative: fu il terremoto del 23 novembre 1980. Come si ricorderà, tra le zone colpite dal sisma, vi era una parte della provincia di Avellino particolarmente disastata. La solidarietà che suscitò l'avvenimento soprattutto tra i giovani, fece ben presto divenire il Collegio Monterone, una base operativa da cui si dipartivano iniziative diverse di intervento e di assistenza, gestite in prima persona da giovani provenienti da diversi centri universitari. Le attività realizzate in un primo momento furono soprattutto spontanee, ma ben presto assunsero carattere organizzato: in tal modo, un gruppo di studenti coordinati da alcuni professionisti, dette vita al «Centro operativo universitario pro-terremotati», che realizzò una serie di apprezzati interventi di recupero edilizio sul territorio, sperimentando, con un'esperienza diretta, il senso più profondo della solidarietà umana. Circa 300 studenti universitari italiani, in maggioranza meridionali, si alternarono nei lavori con turni settimanali. Nell'estate del 1981, allorché l'impatto emotivo provocato dal sisma era ormai quasi spento, i giovani diedero vita ad un campo di lavoro internazionale, con la partecipazione di studenti provenienti da Paesi diversi della Comunità Europea, per prestare la propria opera nella realizzazione di alcuni centri sociali ed educativi nell'area irpina.

Fu questa prima iniziativa, sorta con le caratteristiche descritte, che fece stringere bruscamente i tempi previsti per il decollo delle attività istituzionali, anche se si versava ancora in condizioni abitative disagiate. D'altra parte il contatto tra l'IPE e molte amministrazioni locali di Comuni gravemente colpiti dai danni del sisma, fece sì che un certo numero di richieste di alloggio per studenti fuori sede, provenienti da quei paesi pervenisse con una certa impellenza. Il problema, a quel punto, era la necessità di individuare qualche fonte di finanziamento che — attraverso la concessione di borse di studio a giovani universitari, ormai privi dei sufficienti mezzi economici — consentisse loro di proseguire o avviare i propri studi. La collaborazione tra l'IPE ed un istituto finanziario meridionale consentì la prima assegnazione gratuita di cinque posti di studio presso il Collegio Monterone: il senso di solidarietà, finalizzato alla concessione di strumenti di formazione universitaria e professionale, veniva così a costituire il fondamento sul quale avrebbe poggiauto tutto il futuro dell'IPE. Questa circostanza assumeva ancor più significato in quanto costituiva il frutto della cooperazione tra soggetti meridionali, a favore degli universitari meridionali: cominciava a realizzarsi la caratteristica tipica dell'Istituto, quale iniziativa sorta nel Mezzogiorno e rivolta a questa stessa realtà.

... alla fase della crescita

Dal 1982 al 1986 la crescita dell'IPE è stata graduale e costante, e si è in buona parte accompagnata alla realizzazione dei lavori di sistemazione della Residenza Monterone. Con la progressiva ultimazione dei lavori, cominciava ad estendersi il programma di iniziative culturali e di orientamento che la disponibilità dei locali consentiva. Lo spirito di iniziativa degli stessi studenti ospitati pres-

so la Residenza Universitaria Monterone, in stretta collaborazione con i responsabili dell'IPE, consentiva una rapida diffusione della conoscenza del Collegio universitario, nel quale le diverse iniziative di metodologia dello studio, di orientamento e di formazione professionale, cominciavano ad accompagnarsi a manifestazioni culturali che — prendendo spunto da problematiche connesse al mondo accademico — coinvolgevano ampi settori universitari, professionali e imprenditoriali campani.

Sin dal 1982, il Comitato Scientifico dell'IPE, spinto anche da un diffuso interesse per l'approfondimento di tematiche connesse alla scienza, all'applicazione tecnologica ed alle implicazioni etiche ad esse connesse, iniziava a lavorare intorno al filone culturale denominato «Contesti e validità del discorso scientifico», nel cui ambito si sarebbero programmati convegni annuali, di livello nazionale ed internazionale, frutto di sintesi di precedenti dibattiti e seminari nei quali ancora una volta gli studenti avevano parte attiva. Le iniziative che si sono poi sviluppate in questo settore hanno dato luogo a *meeting* che hanno visto la partecipazione di numerosi scienziati, studiosi ed esperti europei ed extraeuropei, che si sono incontrati nell'intento di offrire un contributo alla scienza, sfrondandola da ogni tentativo di strumentalizzazione e cercando di mostrare l'errore di chi le nega un'importanza centrale nella cultura e nella promozione della persona umana.

Nel 1987, le attività culturali, di orientamento e di *tutoring* realizzate dall'Istituto erano cresciute e si rese necessaria l'istituzione di un apposito ufficio che si occupasse di sostenerle, alimentarle e coordinarle. La presenza nella città di Napoli di un'istituzione che offrisse risposte concrete alle domande dei giovani, specialmente universitari, viene avvertita anche dalle autorità istituzionalmente preposte ai settori dell'orientamento universitario e della formazione infra e post-universitaria. Da qui hanno luogo una serie di iniziative realizzate in collaborazione con alcuni enti (Regione Campania, Provveditorato agli Studi di Napoli, Istituto Universitario Navale, Distretti Scolastici) o con la loro partecipazione (Università degli Studi di Napoli, Istituto Universitario Orientale, etc.), tra cui il corso di orientamento «Università e professioni» (aprile 1988). Alle diverse giornate hanno partecipato i quattro rettori degli atenei napoletani, quaranta docenti universitari e alcuni professionisti; sono intervenuti circa duemila studenti.

Questa iniziativa ha rappresentato anche la base per uno studio condotto sugli interessi culturali e professionali dei maturandi ed il loro approccio al mondo universitario, in corso di pubblicazione.

L'interesse dell'IPE ad estendere le proprie iniziative alle diverse aree dell'Italia Meridionale ha condotto più recentemente alla realizzazione di attività in altre città quali Salerno, Cosenza, Campobasso e Caserta. Lo scopo è quello di individuare importanti momenti di collegamento tra le diverse realtà universitarie con il territorio sul quale le stesse insistono, affinché le prime possano divenire occasione di crescita culturale, economica e sociale. Il raccordo si presenta, specie in alcuni casi, piuttosto complesso, sia per la radicata tradizione di espletare altrove i propri studi universitari, sia per le oggettive difficoltà che accompagnano l'asestamento di realtà nuove in tessuti socio-culturali consolidati. Il processo di graduale integrazione appare comunque un interessante momen-

to di crescita delle prospettive di sviluppo socio-culturale per molte zone, una volta superato il rischio di un mero provincialismo. È in questo senso che l'IPE ha inteso, nei limiti delle sue attuali possibilità, organizzare in queste sedi iniziative volte allo sviluppo del rapporto studenti, università ed ambiente sociale che costituiscono spaccati di realtà avanzate di formazione universitaria e professionale, in un momento di grande espansione dei programmi di scambio universitario della Comunità Europea.

Il raccordo con l'Europa

Da qui il raccordo che l'Istituto sta cercando di costituire e consolidare con le principali istituzioni comunitarie che operano nei settori della cultura universitaria (in

particolare dell'orientamento) e post-universitaria. In questa direzione si colloca anche l'iniziativa dell'IPE di rendersi parte attiva, promotrice della diffusione dei principali programmi comunitari, affrontando studi specifici e favorendone l'utilizzo da parte degli studenti del Sud Italia. Lo studente ERASMUS — che studia in Europa cercando di estrapolare dalle diverse culture gli aspetti più interessanti per la propria formazione da utilizzare a vantaggio dello sviluppo della comunità meridionale — è il modello che l'Istituto propone e sostiene anche attraverso i propri programmi di borse di studio; queste hanno consentito, in due anni, di concedere a molti studenti provenienti in larghissima prevalenza dal Mezzogiorno d'Italia la possibilità di affrontare i propri studi universitari e di specializzazione, sia in Italia che all'estero.



Napoli: la facciata del Collegio Universitario Monterone

Le cifre dell'Università

di Maria Luisa Marino

La popolazione universitaria nel suo complesso ha raggiunto nell'a.a. 1987/88 il totale di 1.096.205 unità.

In particolare gli studenti universitari iscritti in corso sono stati complessivamente 791.205 (+ 1% rispetto all'a.a. precedente), dei quali 258.837 gli immatricolati (+ 6,8 rispetto al 1986/87); si aggiungono inoltre 305.000 fuori corso (categoria che risulta in decremento numerico per effetto forse del sistema differenziato relativo alle tasse universitarie).

Nello stesso periodo il tasso di scolarità della popolazione in età tra i 19 e i 24 anni (quella presa in considerazione dalla Comunità Europea per l'attribuzione agli Stati membri delle borse ERASMUS) ha ripreso a crescere ed è risultato pari al 13,7% (ancora inferiore, però, di oltre un punto percentuale riguardo al massimo raggiunto nell'a.a. 1980/81), segno evidente che la tendenza alla crescita che sta interessando nella seconda metà degli anni Ottanta la «scolarità post-obbligo» sta cominciando a far sentire i suoi effetti sul tasso di passaggio all'università (67,5% nell'a.a. 1987/88; 63,7% nell'a.a. 1986/87) (Tab. 1).

Tabella 1 - Tasso di passaggio all'università ¹

Anno	Valori percentuali
1970/1971	87,7
1980/1981	72,5
1983/1984	68,3
1984/1985	67,0
1985/1986 (a)	63,6
1986/1987 (a)	63,7
1987/1988 (a)	67,5

¹ Come rapporto alunni immatricolati alunni maturi della scuola secondaria superiore.

(a) Dati sommati.

(Fonte: ISTAT)

La tipologia degli studi prescelti mostra, secondo un andamento da anni piuttosto consolidato, la conferma alla crescita delle facoltà appartenenti soprattutto all'area delle scienze politico-sociali (+ 7,2%), di giurisprudenza (+ 6,4%) e di ingegneria (+ 4%).

In ulteriore, netto calo le immatricolazioni a Medicina e Chirurgia e al gruppo letterario, come risulta dalle tabelle pubblicate nel n. 31 di *Universitas*.

La componente femminile (47,2%) (seppure con un incremento complessivo soltanto dell'1% nel corso dell'ultimo anno accademico) sta avvicinandosi a grandi passi verso la soglia dell'equiparazione completa rispetto all'altro sesso e, anche se esce confermata la propensione femminile agli studi umanistico-letterari, appare significativa l'accresciuta presenza delle studentesse soprattutto nelle Facoltà di Ingegneria e di Agraria. (Tab. 2).

Tabella 2 - Tassi di femminilizzazione per gruppo di corso di laurea

Gruppi di corsi di laurea	1982/1983	1984/1985	1985/1986	1986/1987
Scientifico	52,9	51,7	50,0	50,6
Medico	36,9	38,8	41,4	41,0
Ingegneria	15,8	17,3	18,8	19,4
Agrario	22,9	25,2	27,2	32,8
Economico ¹	34,8	37,1	38,4	39,1
Giuridico	43,9	45,6	47,7	47,4
Letterario	78,4	78,8	79,5	80,1
Diplomi	52,7	52,8	53,7	51,7
Totale	44,6	45,9	46,8	47,2

¹ Comprende il gruppo politico-sociale.

(Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT)

Al momento dell'immatricolazione, secondo un'indagine effettuata dal CENSIS, i liceali sono risultati il 45,1% del totale, mentre la somma di tecnici, professionali e magistrali raggiungeva la maggioranza assoluta (51%).

Ben altro il risultato al termine della durata legale degli studi se si considera che due terzi di coloro che avevano iniziato gli studi non è arrivata al termine e la sparuta schiera di coloro i quali sono giunti alla meta era composto rispettivamente:

- dal 53,1% degli immatricolati con maturità classica;
- dal 42,1% di coloro che provenivano dal liceo scientifico;
- dal 32,7% di chi era in possesso di maturità artistica;
- dal 23% di chi si era iscritto con l'abilitazione magistrale;
- dal 12,7% di chi aveva utilizzato per l'accesso il diploma di istituto tecnico;
- dal 10,1% dei provenienti da istituti professionali (Tab. 3).

Tabella 3 - Immatricolati dell'anno accademico 1978/79 a confronto con laureati '84 per titolo di secondaria superiore (composizione percentuale)

	Maturità Classica	Maturità Scient.	Maturità Tecnica	Maturità Profess.	Maturità Magistr.	Maturità Artistica	Altro	Totale
Iscritti 1978/79	17,1	28,0	34,7	5,1	11,3	1,7	2,1	100,0
Laureati 1984	30,7	40,0	14,9	1,7	8,8	1,9	2,0	100,0

(Fonte: elaborazione Censis su dati Istat)

Sono in forte diminuzione nelle università italiane gli studenti e i laureati stranieri, specialmente quelli europei.

Tabella 4 - Studenti esteri iscritti presso le università italiane

Paese	a.a. 85/86	a.a. 86/87	Δ%
Europa	15.437	13.042	15
America del Nord	1.077	884	17
America Latina	923	684	25
Africa	2.539	2.431	4
Asia	8.558	7.385	13
Oceania	44	34	22
Altri Paesi	3	—	—
Apolidi	41	54	31
Totale	28.662	24.514	

(Fonte: UCSEI)

Tabella 5 - Studenti esteri laureati presso le università italiane

Paese	a. solare 1985	a. solare 1986	Δ%
Europa	1.334	1.222	8
America del Nord	143	93	34
America Latina	158	157	—
Africa	184	153	16
Asia	486	591	3
Oceania	4	6	50
Altri Paesi	—	—	—
Apolidi	1	5	400
Totale	2.310	2.137	

(Fonte: UCSEI)



Notizie dal CUN

SESSIONE DEL 16, 17, 18 FEBBRAIO 1989

Parere sul ddl n. 1300 sulle università non statali legalmente riconosciute

Il Consiglio rileva come il ddl in esame non innovi rispetto alla esistente disciplina delle università non statali, se non relativamente alle modalità di finanziamento. Per quanto riguarda infatti riconoscimento e ordinamento, il ddl in esame fa rinvio al R.D. 31/10/33 n. 1592, soltanto integrandolo con il richiamo all'art. 2 del DPR 382/80 e all'art. 1 della legge 16/10/82 n. 590 (art. 1 comma 1 del ddl).

Non sembra dunque che il ddl possa identificarsi, nella sua formulazione attuale, con la «legge sulle università non statali» che, a norma dell'art. 122 del DPR 382/80, avrebbe dovuto essere presentato alle Camere entro il 31 ottobre 1980.

Il Consiglio ritiene di dover considerare in primo luogo il contenuto tecnico dell'art. 3 del ddl, per passare poi a questioni di carattere più generale.

A giudizio del Consiglio il disposto dell'articolo citato non realizza i presupposti per una definizione dei contributi alle università non statali secondo i criteri oggettivi richiamati nell'ultimo comma, che dovrebbero vincolare (come asserisce la relazione) «la discrezionalità amministrativa dell'intervento finanziario statale».

A questo fine infatti non è sufficiente la elencazione di una serie di dati relativi al bilancio (che dovrebbe in ogni caso essere il consuntivo, e non il preventivo) e alla situazione dell'università interessata, di cui poi il Decreto ministeriale dovrebbe «tener conto» in modo non precisato per stabilire i «criteri oggettivi» di determinazione

dei contributi. Sarebbe invece necessario che la legge stabilisse in modo preciso il peso da assegnare ai diversi elementi di fatto; oppure demandasse la loro ponderazione al Consiglio Universitario Nazionale.

Il Consiglio rileva altresì come la relazione tecnica che accompagna il ddl faccia riferimento — in contraddizione con l'art. 3 — soltanto ai costi relativi al personale docente e ai ricercatori; non presenti informazioni sui bilanci complessivi; e non comprenda neppure tutte le istituzioni universitarie non statali riconosciute.

Rilevata l'inadeguatezza del testo di legge proposto rispetto ai fini enunciati nella stessa relazione, il Consiglio ritiene che sia necessario chiarire in termini più precisi, e in via preliminare, quali siano le giustificazioni e i termini di riferimento più corretti per la determinazione della misura del contributo pubblico alle università non statali.

Deve essere premesso che:

a) il Testo Unico del 1933 (art. 200) subordina il riconoscimento di una università non statale alla verifica delle risorse finanziarie (il piano finanziario deve essere «adeguato al raggiungimento dei fini prefissi»);

b) la Costituzione prevede che università e istituti di istruzione superiore possano essere istituiti «senza oneri per lo Stato».

Pur nella consapevolezza delle diverse interpretazioni possibili della formula costituzionale, si ritiene che un eventuale contributo possa essere giustificato senza porsi in contrasto con essa, purché contenuto nel limite massimo del vantaggio che lo Stato ritrae dall'attività dell'istituzione privata: quindi del risparmio derivante dalla mancata iscrizione degli studenti presso l'università pubblica.

La misura di tale risparmio (e dunque del contributo) incontra due limiti:

a) lo Stato ha comunque il dovere di assicurare agli studenti libertà di scelta tra università private e pubbliche: posto che queste ultime garantiscono la totale libertà di insegnamento e di ricerca. Per conseguenza, l'attività dell'istituzione privata non può comunque essere sostitutiva di quella pubblica: il risparmio dello Stato non può in alcun caso comprendere anche i costi di base necessari per l'istituzione e il mantenimento di una università pubblica;

b) l'autonomia di una università non statale non può che essere garantita e sorretta da una sostanziale indipendenza finanziaria.

Se questa venisse meno, cadrebbe un presupposto essenziale per il riconoscimento. In caso contrario, del resto, si giungerebbe a garantire la copertura dei costi per l'istituzione di università non statali a qualsiasi gruppo avanzi la relativa proposta con una ragionevole credibilità dal punto di vista didattico.

Non è facile determinare quantitativamente questi limiti, pure chiaramente definiti in linea di principio. Si ritiene tuttavia che dalle considerazioni sopra svolte discenda la conclusione che l'eventuale contributo statale alle università non statali deve essere commisurato non alla situazione finanziaria di queste, o ai relativi elementi di costo, ma invece al numero degli studenti in corso ed alla loro fruizione effettiva, numero dei laureati (quale può emergere ad esempio dal numero degli esami) e eventualmente integrato con numero di esami e numero di laureati, tenuto conto del diverso costo connesso alla didattica e alla ricerca nelle differenti grandi aree disciplinari.

Tale termine di riferimento, che riflette il risparmio dello Stato, non è soltanto quello più adeguato in linea di principio; di fatto eviterebbe anche di commisurare il contributo ad elementi di costo o a deficit che (quali che siano) dipendono dalla particolare politica gestionale e didattica dell'università interessata.

L'individuazione dei parametri e dei criteri oggettivi per la determinazione del contributo dovrebbe essere affidata al CUN; e in ogni caso sottoposta al suo parere.

Il Consiglio ritiene che la normativa che regola le modalità di definizione dei contributi alle università non statali riconosciute debba essere accompagnata — soprattutto se la sua forma è quella prevista dal ddl in esame — da una complessiva sistemazione della materia, prevista del resto dal DPR 382/80. In mancanza di tale sistemazione, o almeno di un accurato coordinamento con la legislazione vigente, sorgerebbero difficoltà e contraddizioni.

Ad esempio, se il numero dei docenti fosse rilevante per la misura del contributo, una proposta di aumento degli organici che secondo la legge dovrebbe essere approvata in quanto esista la relativa copertura finanziaria, potrebbe essere invece giustificata dalla previsione di un aumento del contributo pubblico.

Il Consiglio rileva come tale coordinamento sia necessario tanto per garantire l'indipendenza delle università non statali in un quadro di regole certe, quanto a precisare i limiti complessivi dell'impegno pubblico nei loro confronti. A questo proposito, la legge dovrebbe determinare l'ammontare complessivo dei contributi, oggi frammentati in una molteplicità di forme diverse e non

coordinate in un quadro organico: contributi alla ricerca 60%; integrazione delle spese di gestione; contributi straordinari, ecc. Dovrebbero fare eccezione i fondi 40%, per i quali sono già adeguate di valutazione.

Si ritiene in conclusione che sia opportuno:

a) provvedere al più presto ad una organica definizione normativa della regolamentazione delle università non statali, anche con regole certe per la verifica della permanenza dei requisiti;

b) nel frattempo, commisurare l'entità dei contributi al solo numero degli studenti in corso (con eventuale ponderazione relativa alla effettiva fruizione) ed eventualmente ad altri dati oggettivi (esami e laureati) differenziando opportunamente il loro peso per grandi aree disciplinari, secondo le indicazioni del CUN.

Da ultimo, il Consiglio deve rilevare una situazione di asimmetria, che pone senza adeguata giustificazione le università non statali in posizione diversa rispetto a quelle statali.

L'art. 29 e l'art. 122 del DPR 382/80 consentono infatti alle università non statali di stipulare contratti di insegnamento anche con professori delle università statali. Poiché questa prassi, prevista dall'art. 29 «in casi particolari ed eccezionali» e dall'art. 122 sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, si è largamente diffusa (per di più spesso senza che sia chiesto il relativo nulla-osta alle facoltà di provenienza) il Consiglio esprime il parere che la norma relativa debba essere abrogata.

Dopo alcuni brevi interventi, il documento è stato approvato.

SESSIONE DEL 16, 17, 18 MARZO 1989

I^a bozza del parere sul disegno di legge in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore

Volendo esprimere il parere circa il disegno di legge cornice in oggetto, bisognerà, innanzitutto, valutare i principi fondamentali cui esso si ispira per poi dettagliare osservazioni specifiche.

LA «NUOVA» CONCEZIONE DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Il disegno di legge in esame recepisce — e su ciò si esprime giudizio favorevole — una nozione di diritto allo studio universitario che, superando la vecchia concezione basata su provvidenze assistenziali destinate esclusivamente alle categorie degli «studenti capaci e meritevoli benché privi di mezzi» (art. 34 Cost.), si pone, invece, come l'insieme delle condizioni materiali che completando ed integrando l'attività didattica istituzionalmente svolta dalle università, rendono effettivo lo studio universitario a tutti i livelli.

Tale nuova concezione, in realtà, altro non è che la registrazione in sede di legislazione nazionale sui principi, di quanto la legislazione regionale aveva già da tempo individuato ed applicato come definizione di diritto allo studio universitario: «una evoluzione del concetto di utenza secondo una differenziazione tra «utenza generalizzata» ed utenza tutelata, estendendo alla generalità degli studenti il diritto all'informazione ed all'orientamento, la fruizione dei servizi esistenti ad un'utenza intermedia

alla quale viene richiesta la copertura dei costi di gestione dei servizi offerti, mantenendo il principio della *full assistance* con la totale gratuità dei servizi erogati nei confronti di particolari categorie di studenti provenienti da fasce di reddito particolarmente deboli» (rapporto Censis/Cinsedo sul diritto allo studio universitario); a tal proposito estremamente importante è la previsione tra i compiti del diritto allo studio universitario anche quello dell'orientamento universitario, anche se si auspicherebbe nel disegno di legge una maggior attenzione alle attività di orientamento pre-universitario, intra-universitario e post-universitario.

L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E LE COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Altro principio ritenuto fondamentale da questo Consiglio nella materia di cui trattasi è quello secondo cui, dovendo fissare i limiti alla legislazione regionale in materia di diritto allo studio universitario, non si può prescindere dalla considerazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle università e dal concreto articolarsi della propria organizzazione didattica.

Si auspica quindi che la discussione del presente disegno di legge venga effettuata congiuntamente (e comunque coordinatamente) a quella circa i disegni di legge sull'autonomia universitaria e sulla riforma degli ordinamenti didattici; e sulla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, soprattutto al fine di attivare una effettiva partecipazione degli studenti in misura pari a quella delle altre componenti, gli organismi di gestione locale e centrale dell'università, di impedire che l'eventuale introduzione di nuovi titoli di studio, come il diploma universitario strutturato in «parallelo» e non in «serie» non crei di fatto una laurea di serie B per coloro che non dovessero trovarsi in grado, al momento dell'ingresso all'università, di potersi permettere un percorso più lungo di studi.

Il Consiglio a tal fine ritiene che un riordino effettivo dei percorsi didattici debba permettere per quanto possibile il passaggio da un corso di laurea ad altro di stessa area e tra corso di laurea e corsi di diploma (in serie o in parallelo). Occorre infine garantire una reale ed effettiva possibilità di scelta da parte di tutti gli studenti della sede universitaria, impedendo sia l'eventuale ricorso al numero chiuso, che una potenziale sperequazione delle singole università sui costi degli studi stessi rischiando, nell'ipotesi contraria, di «calibrare» l'intervento per il diritto allo studio universitario su di un soggetto (la struttura universitaria) che nel frattempo è mutata.

RISORSE FINANZIARIE

Passando quindi dai principi alle specifiche disposizioni non si può non sottolineare la assenza nel disegno di legge di riferimenti espliciti circa il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la gestione e gli investimenti nel campo del diritto allo studio universitario; cir-

ca questo aspetto ci si limita a richiamare i rilievi già esposti in numerose sedi dalle università e dalle regioni, le quali hanno più volte sottolineato come, senza adeguate risorse economiche, i numerosi ed imprescindibili obiettivi del diritto allo studio universitario divengono mere affermazioni di principio.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per quanto riguarda l'attività programmatica statale si esprime un apprezzamento positivo per aver inserito (art. 4 disegno di legge) la fissazione degli standard di posti-studente per i servizi didattici dei vari corsi di studio e dei criteri per la istituzione di servizi di orientamento, nell'ambito del piano di sviluppo quadriennale dell'università (ricependo così un auspicio già fatto presente da questo Consiglio in occasione del parere espresso sul Piano Quadriennale attualmente in corso di approvazione).

Altrettanto positiva non può essere la valutazione delle ulteriori previsioni in materia di programmazione statale.

a) innanzitutto circa l'individuazione di criteri di incentivazione delle iscrizioni dei corsi universitari (art. 4.2 ddl); mentre da un lato non si può non approvare un intervento statale volto a riequilibrare gli accessi universitari, questo Consiglio ritiene non accettabile che, indirizzando in maniera differente tra le varie sedi universitarie le risorse per il diritto allo studio, si vada ad incidere *praticamente*, soltanto sulle scelte dei «capaci e meritevoli privi di mezzi».

b) circa l'attribuzione al Governo della fissazione dei criteri per l'accertamento del merito (art. 5.1 ddl); andrebbe maggiormente dettagliato il procedimento per tale fissazione, prevedendo in esso la partecipazione delle università e delle diverse aree disciplinari — reali (e quindi realistiche) sedi della valutazione del merito universitario — salva restando la necessaria attività di coordinamento statale volta ad evitare sperequazione o disequilibri. Si esprime inoltre perplessità circa la periodicità (trienale) di tale fissazione di criteri che difficilmente si coordina con la periodicità (quadriennale) del Piano di sviluppo universitario.

ASSETTO ISTITUZIONALE DEGLI ORGANISMI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

Pur riconoscendo che l'art. 6.1 lett. g. del ddl afferma il principio della «partecipazione di studenti e professori alla programmazione ed alla gestione degli interventi», questo Consiglio ritiene che tale principio vada ulteriormente specificato in modo da assicurare *l'effettivo coinvolgimento della componente studentesca e docente, oltre che degli organi accademici delle università*, attraverso la rappresentanza quanto meno paritetica delle tre componenti (professori e ricercatori, docenti ed enti locali) negli organi di programmazione e gestione degli interventi del diritto allo studio universitario.

Di tutto un po'

a cura di Giancarlo Diluvio

Il Ministero della pubblica istruzione ha bandito un concorso per borse di studio da utilizzare all'estero; è la terza volta dal 1983, quando il concorso prevede l'assegnazione di 1288 borse da 10 milioni. Furono presentate 1420 domande 658 risultarono i vincitori. Nel 1987 le borse in palio furono solo 510: su 1045 domande pervenute, le borse assegnate furono 310. In molti casi (veterinaria applicata, idraulica, geotecnica, etc.) non fu prodotta alcuna domanda, pur trattandosi di borse da 15 milioni.

Ora il Ministero stanza 26 miliardi e 295 milioni per fornire il «passaporto» a 1753 giovani che intendono perfezionarsi o specializzarsi fuori Italia. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio: 66 i settori interessati, centinaia le discipline.

Il concorso è per titoli ed esami. Questi ultimi consistono in una prova scritta e in un colloquio inteso ad accertare il grado di preparazione del candidato necessario alla frequenza della istituzione estera di livello universitario. Sono ammessi al colloquio coloro i quali abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10. Il colloquio si supera con una votazione di almeno 6/10. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, dalle seguenti voci: a) prove di esami, 40%; b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto, 30%, di cui il 20% al voto di laurea ed il 10% alla media riportata negli esami; c) pubblicazioni, 25%; d) altri titoli, 5%.

I concorrenti devono avere un reddito personale annuo lordo inferiore a 8 milioni; le borse sono incompatibili con il lavoro dipendente e con quello professionale. Vengono attribuite per uno o più anni (da un massimo di tre) a seconda della durata del corso. Inoltre, è indispensabile possedere la let-

tera di accettazione da parte della scuola estera — di qualsiasi paese del mondo — presso la quale ci si vuole recare. La scuola non deve necessariamente essere una università in senso stretto. Secondo quanto testualmente previsto dall'art. 77 del DPR 382/80, si può trattare anche di un'istituzione estera «di livello universitario».

* * *

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche il 30 gennaio e il 6 febbraio ha bandito un concorso per 1130 borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.

Le borse si riferiscono ad attività di ricerca nelle seguenti discipline: scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche, scienze biologiche e mediche, scienze geologiche e minerarie, scienze agrarie, scienze di ingegneria ed architettura, scienze storiche, filosofiche e filologiche, scienze giuridiche e politiche, scienze economiche, sociologiche e statistiche, ricerche tecnologiche e d'innovazione, tecnologie dell'ambiente e dell'habitat, scienza e tecnologia dei beni culturali.

* * *

Il 3 febbraio è nata ufficialmente anche in Italia la figura professionale dello psicologo e dello psicoterapeuta, cioè del professionista con tanto di Ordine ed Albo, al pari di ingegneri, avvocati, etc.

Le attività riservate allo psicologo, secondo il provvedimento, sono di prevenzione, diagnosi, riabilitazione. La prescrizione farmaceutica è esclusiva del medico, cioè del laureato in Medicina. Ma come si diventa psicologi professionisti? Si parte da una laurea in Psicologia (attualmente ci sono corsi di laurea a Roma, Padova e Palermo) o in Medicina e Chirurgia. In quest'ultimo caso diventa necessario un corso

complementare in psicologia di almeno 4 anni, presso scuole di specializzazione o istituti riconosciuti dallo Stato. Per esercitare la professione sarà poi necessario superare un esame di Stato, al quale si potrà accedere solo dopo aver svolto un tirocinio pratico secondo modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, e iscriversi all'Ordine degli psicologi. Per fare psicoterapia (avente scopo di curare la patologia della psiche) fino ad oggi praticata liberamente, tanto i laureati in psicologia quanto quelli in Medicina e Chirurgia dovranno conseguire l'abilitazione (previa specializzazione quadriennale) ed essere iscritti ad uno dei rispettivi albi professionali o ad entrambi.

La nuova legge ha conseguenze di vario tipo: innanzitutto mira a disciplinare la situazione esistente per i circa 30mila professionisti che già esercitano in Italia. In secondo luogo apre una porta occupazionale di non piccole dimensioni: per esempio molti concorsi per le USL, fermi in attesa di una regolamentazione, si sbloccheranno.

Secondo il sen. Bompiani, presidente della Commissione Istruzione, la legge varata risente del lungo confronto dialettico tra i portatori di esigenze diverse e può apparire a molti un testo di compromesso. Egli si augura che sia il punto di partenza per una prassi più matura della psicologia italiana, finalmente riconosciuta nella sua dignità professionale, ma posta anche in condizione di maggior controllo.

* * *

Il disegno di legge sull'istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica ed alcuni suoi articoli in particolare, sono stati al centro dei lavori della Consulta Nazionale della DC sul tema «Scuola e ricerca scientifica» che si è svolta il 7 febbraio

scorso alla presenza del Ministro della pubblica istruzione Giovanni Galloni. Nella relazione introduttiva l'on. Giancarlo Tesini, responsabile scuola, università e ricerca della DC ha rilevato che «l'accorpamento in un unico ministero delle competenze in materia di politica scientifica, universitaria ed extrauniversitaria, realizza una proposta da tempo sostenuta dalla DC, che ha concorso a migliorare il testo approvato dal Senato nella convinzione che si tratta di un'occasione irripetibile per innovare profondamente i metodi di governo per la ricerca, coniugando criteri di efficienza con l'autonomia degli atenei e dei grandi enti pubblici operanti in questo settore, a partire dal Consiglio Nazionale delle Ricerche».

Dal canto suo, Vincenzo Buonocore, ex presidente della Conferenza dei Rettori ed ora componente della Commissione Cultura ed Istruzione della Camera, ha detto che il nuovo testo contiene novità di rilievo e raccoglie molti suggerimenti formulati nella precedente consulta, ma presenta anche oscurità in alcuni punti essenziali oltre a pochi elementi di raccordo, risultando, in ultima analisi, una sorta di controriforma.

Intervenendo a conclusione dei lavori, Galloni ha ricordato che occorre approvare al più presto il piano quadriennale relativo agli atenei perché esso rappresenta «una condizione indispensabile per il bando di ulteriori concorsi per il personale universitario». Il ministro si è anche pronunciato sulla bozza di disegno di legge sulla autonomia delle università e degli enti di ricerca, preparata dal suo collega socialista Ruberti, definendola «una base per il futuro lavoro».

* * *

Allo scopo di creare nuove opportunità di lavoro e per meglio orientare il giovane che si avvia agli studi universitari — come riporta «Sole 24 Ore» dell'11 marzo — a Milano è sorta di recente l'Associazione Ercole Bottani, presieduta da Paolo Gazzana Priaroglia, cui aderiscono enti ed aziende dell'area lombarda (Enel, Ansaldo, Gruppo Abb, Bassani Ticino, Pirelli Cavi, Marelli e altre ancora) con sede presso il Cesi (Centro elettronico sperimentale italiano).

Anche il «Corriere della Sera» del 30 marzo, sotto un diverso profilo, offre una serie di acute riflessioni e pro-

poste che riguardano il problema degli ingegneri. All'interno di una situazione universitaria nazionale di oltre 1 milione di iscritti di cui 300 mila formano l'esercito dei fuori corso, e dell'allarmante fenomeno del 70% circa di abbandoni (2 su 3), il caso degli ingegneri è forse il più eloquente, soprattutto se rapportato all'estero, a cominciare dai Paesi della Comunità europea. In Francia, in Germania, in Belgio e così via, da anni accanto alla laurea c'è un titolo, più breve ma non meno qualificante, che è il diploma, indirizzato a fini professionali, che si ottiene dopo un ciclo breve della durata massima di un triennio e che consente l'immediato ingresso nel mondo del lavoro a tutti coloro che non intendono conseguire la laurea.

* * *

Il presidente del Senato, Giovanni Spadolini, aprendo i lavori del convegno organizzato a Roma il 16 febbraio dai gruppi parlamentari e dall'ufficio scuola del PRI sui contenuti del ddl per l'istituzione del Ministero unico dell'università e della ricerca, ha ricordato che la proposta di accorpamento delle due competenze fu avanzata dai repubblicani fin dal dicembre del 1978; inoltre, ha ribadito che bisogna «continuare a credere nell'università come comunità critica di professori e di studenti. È la linea direttrice della cultura europea, poiché l'università è l'istituzione che dall'Europa si è irradiata in tutto il mondo civile».

Il Ministro dell'industria, Adolfo Battaglia, ha posto invece l'accento sulla centralità della conoscenza dei sistemi economici moderni. «Bisogna trovare il modo perché università ed industria si integrino a vicenda. Il primo punto politico da porre è quello di fare in modo che le politiche culturali si intersechino con quelle economiche e che la prima superi il pregiudizio tra ricerca di base e ricerca applicata, altrimenti la formazione culturale continuerà a perdere posizioni rispetto al ritmo di rinnovamento tecnologico. Il capitale umano non riesce a seguire il capitale tecnico. Bisogna incentivare le lauree tecniche che oggi rappresentano solo il 30%».

Ethel Serravalle, responsabile dell'Ufficio scuola del PRI ha sollevato il problema del raccordo tra scuola e università. «È la prima volta che le due

competenze si troveranno separate, affidate a ministri di partiti diversi. È probabile, perciò, che saranno soggette ad inevitabili scontri. Per questo bisogna stabilire un equilibrio tra le due competenze per evitare, per esempio, che si pensi più alla ricerca a discapito della scuola».

Anche il Ministro della ricerca scientifica, Ruberti, ha convenuto sull'importanza del problema di un raccordo tra scuola e università. «Dove quest'ultima — ha ribadito — ha nei confronti della prima almeno tre compiti: la formazione degli insegnanti, l'elaborazione dei modelli del sistema educativo e l'innovazione della ricerca didattica».

* * *

Il 22 febbraio a Roma, nel corso di una conferenza stampa, il Segretario generale della CGIL Università — Gianni Puglisi — ha presentato una proposta di riassetto della docenza universitaria.

Il punto fondamentale riguarda la funzione docente, «unica, ma articolata in tre fasce, all'interno di un organico flessibile». Gli altri capitoli interessano i concorsi per l'accesso alle tre fasce e quelli per le verifiche di idoneità connesse al passaggio da una fascia all'altra.

Il dottorato di ricerca non potrà assolutamente essere un canale di reclutamento, bensì dovrà recuperare pienamente il suo ruolo di luogo privilegiato per la formazione scientifica; sarà necessario rivedere la retribuzione prevista per i servizi didattico-scientifici, incentivare la presenza dei docenti di tutte le fasce nell'università e apportare alcuni emendamenti al DPR 382/80.

Il giorno seguente, sullo stesso argomento, la CGIL Università ha avviato un convegno-confronto con le strutture periferiche. Tra i presenti — oltre a Puglisi — il Segretario confederale della CGIL, Edoardo Guarino ed il Segretario generale della federazione scuola-università, Gianfranco Bensi.

* * *

Qual è l'identità professionale dei laureati nel 1985? Secondo un'indagine dell'Istat, la cui sintesi è stata pubblicata il 4 marzo, il 57% degli intervistati ha trovato un posto stabile, il 27,3% ha un'occupazione precaria, il

15,7% non ha trovato lavoro, ma il 4% non l'ha cercato perché prosegue gli studi o sta facendo il servizio militare.

I settori con la più alta percentuale di occupati stabili sono quello economico (82,1%) e quello di ingegneria (81,5%); la percentuale più bassa è di Medicina e Chirurgia che arriva appena al 24,9%. Tra gli occupati precari o occasionali troviamo, conseguentemente i medici (48,2%), i laureati in agraria (37,1%) e quelli del gruppo letterario (35,8%). Coloro che non hanno trovato un lavoro stabile si sono laureati con un voto superiore a 100, i precari e gli occasionali hanno riportato meno di 100.

Per trovare un posto, l'iniziativa personale è una prerogativa degli appartenenti al gruppo scientifico, mentre il 25,9% del gruppo economico e il 22,7% di ingegneria riceve una chiamata diretta da parte delle aziende. Parenti ed amici aiutano il 19% dei laureati del gruppo sociale. La segnalazione da parte delle università sembra non influire in maniera consistente. Il 37,6% dei laureati del gruppo letterario ha trovato lavoro per pubblico concorso, come il 31,4% del gruppo sociale e il 18,5% di quello giuridico.

Tra coloro che si ritengono soddisfatti della propria occupazione ci sono gli ingegneri (27,3%) e gli appartenenti al gruppo economico e giuridico (24,4%); i più insoddisfatti sono i laureati del gruppo sociale (18,8%) e i medici (11,4%) a cui si affiancano i laureati del gruppo agrario.

Sul totale, l'84,7% si iscriverebbe di nuovo all'università, però il 22,7% frequenterebbe un'altra facoltà, il 6% non si iscriverebbe; gli altri sono indecisi. I più delusi sono i medici (il

13,3% che dichiara che non si iscriverebbe più all'università, il 14,1% non si è pronunciato), e i laureati del gruppo sociale. Soddisfazione invece nel gruppo economico e in quello di ingegneria.

Il 17,3% dei laureati ha concluso regolarmente gli studi; il 29,5% con un anno di ritardo, il 25,1% con due anni, il 12,7% tre anni dopo e c'è il 16,4% che arriva al traguardo con più di tre anni. Chi ha ottenuto alla laurea un voto alto si è laureato in corso o con poco ritardo. La percentuale dei laureati entro gli anni previsti vede in testa quelli del gruppo sociale (29,4%) seguiti dai medici (27,3%).

Per quanto riguarda, infine, l'estrazione sociale, la ricerca evidenzia che i gruppi giuridico ed economico vengono preferiti dai laureati i cui padri sono imprenditori.

* * *

«Non può esservi sviluppo armonico del territorio, non può esservi una maggiore coesione economica e sociale in Europa se l'iniziativa locale non viene incoraggiata». Lo ha affermato Jacques Delors — Presidente della Commissione delle Comunità Europee — nel discorso che ha pronunciato l'8 marzo nell'Aula Pacis dell'Università di Cassino dopo aver ricevuto dal Rettore Pattoni la laurea *honoris causa* in Economia e Commercio, conferitagli quale fautore del progetto di integrazione europea.

La cerimonia ha coinciso con le celebrazioni (cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri, De Mita, i ministri Andreotti e La Pergola, l'Abate di Montecassino, don Bernardo D'Onorio, le massime autorità provinciali, rappresentanti del cor-

po diplomatico) del 25° anniversario dell'elevazione di San Benedetto a patrono d'Europa.

* * *

A distanza di tre giorni dalle elezioni studentesche all'Università e al Politecnico di Torino, «La Stampa» del 19 marzo ha intervistato i rispettivi rettori chiedendo loro un parere sulla bassissima percentuale di partecipazione (7,65 e 15,2%) e sul fenomeno dell'astensionismo che ha coinvolto oltre 66 studenti della facoltà.

Dianzani, dell'Università, ha individuato la causa nella scarsa fiducia che gli iscritti hanno nei confronti degli organismi di gestione: non si crede, in sostanza, nella possibilità dei candidati di migliorare la qualità dei servizi universitari. Comunque, secondo Dianzani, gli studenti sbagliano a pensare che i loro rappresentanti possano fare poco una volta eletti, poiché «il controllo che esercitano negli atti amministrativi dell'università è tutt'altro che marginale».

Per Zich decisiva è la consapevolezza che le vittorie di molte battaglie potranno avere una ricaduta solo dopo anni, cioè quando non si è più, praticamente, nell'ambito universitario. Ad esempio, «non è semplice affrontare argomenti molto sentiti dagli studenti come l'edilizia universitaria e gli spazi nel Politecnico senza rendersi conto che in due anni si potrà risolvere poco o nulla». Fatto è che si percepiscono gli organismi istituzionali come uno strumento lontano dai problemi reali, quotidiani, che attendono risposte a breve scadenza. «Posso capirli — ha così concluso Zich — ma lo considero un errore. Nonostante tutte le difficoltà che si incontrano, è possibile ottenere dei risultati».

abstract

University Residences

In this issue the section Note italiana illustrates the present situation of the Italian university residences, which are characterized by different structural and sometimes even educational features, although they all start from the same assumption: study alone is not enough. These residential facilities do not simply offer didactic and research activities as universities do; they often provide financial support for the worthiest students and especially for those who are not particularly well off.

Moreover the organization of these small communities fosters cultural initiatives and meaningful relationships with the labour market thanks to workshops and interchanges while promoting research and reading, as well as sport and leisure-time activities. Friendship (as bond which defies time and which is proved by the existence of many association of alumni) hovers

in the atmosphere of the colleges described in the section disregarding their structural differences and the subjects taught.

The city of Pavia hosts three colleges (Borromeo, Ghislieri and Collegio Nuovo) and it is therefore considered «The Italian Oxford»: the first two institutions have prestigious premises and a long established tradition, whereas the third celebrated in 1988 the first ten years of its activity. They all have modern didactic and recreational equipment to meet the needs of their students.

The Italian University Residences belonging to the RUI Foundation act as a guide for the other institutions thanks to their tutorial model attentive to every aspect of research. The distinctive feature of these residences located throughout Italy but endowed with an international dimension is a combination of the technical aspects of

culture with the promotion of human values.

The President of the Renato Einaudi Residence located in Turin sketches an interesting historical profile of this institution starting from its beginning in 1720 under Vittorio Amedeo II till the present days in spite of many interruptions. The history of Italy is reflected in the history of the residence which was given its present structure in 1945 by Renato Einaudi, after whom it is named.

The Don Mazza Residence located in Padua aims at serving the Church and the society according to the spirit of its founder which is faithfully observed in the present organization of the residence.

Lastly, the section describes the initiatives carried out by IPE (Institute for Research and Educational Activities) in Naples with particular reference to its efforts for Southern Italy students.

résumé

Les Résidences Universitaires

Note italiana de ce numéro est dédié aux Résidences Universitaires. Les cas illustrés, tirés de l'ensemble du panorama italien, se présentent avec une physionomie et parfois même un esprit éducatif différents.

Tout le monde insinue cependant une conviction de fond: étudier «seulement» n'est pas suffisant. La fonction de ces milieux résidentiels — qui dépasse largement le cadre didactique et de recherche offert par les salles universitaires — ne se borne pas à «permettre» l'étude, mais dans beaucoup de cas récompense les étudiants les plus méritants et/ou aide ceux qui n'ont pas de possibilités économiques proportionnées.

La dimension communautaire et organisationnelle de la Résidence donne beaucoup plus, parce qu'elle est riche en initiatives culturelles, en dialogues avec le monde des professions, en séminaires, en échanges: c'est le besoin de trouver des espaces de recherche et de lecture, des plaisirs et de sport.

Ce n'est pas par hasard que l'amitié (liaison qui défie le temps et qui

est confirmée par de nombreuses associations d'«ex») c'est un leit-motiv de l'atmosphère qui semble flotter, au delà des différences, dans tous les Résidences décrites dans la rubrique. En effet ils couvrent une vaste gamme d'options éducatives selon des styles spécifiques.

Les trois Résidences présents à Pavie (Borromeo, Ghislieri, Collegio Nuovo) font de cette ville l'«Oxford italienne»: les premières deux vantent des sièges prestigieuses et une tradition séculaire.

La troisième, par contre, a fêté en 1988 dix ans d'activité. Toutes les trois comprennent de modernes équipements didactiques et récréatifs mis à disposition des pensionnaires.

Les Résidences Universitaires Italiennes de la Fondazione RUI constituent un solide point de repère formatif selon un modèle tutoriel attentif aux différents aspects de la recherche. La note caractéristique de ces structures — diffusés dans toute l'Italie mais avec d'amples perspectives d'ouverture internationale — c'est celle de ne soi-

gner pas seulement les aspects «techniques» de la culture, mais avant tout de maintenir toujours des valeurs humaines.

Le président de la Résidence Renato Einaudi de Turin en esquisse un intéressant tableau historique, dès la première structure voulue par Vittorio Amedeo II jusqu'à arriver, malgré les diverses interprétations, à nos jours. Les événements de la Résidence — reflet de la récente histoire italienne — connaissent en 1945 un tournant définitif, grâce à l'extraordinaire édition de Renato Einaudi dont aujourd'hui la Résidence porte le nom.

Le motif qui a inspiré la Résidence Don Mazza de Padoue est celui d'être utiles à l'Eglise et à la société, selon la leçon du fondateur qui, dans l'organisation actuelle de la Résidence, vient fidèlement respectée.

A clôture de la rubrique on illustre les initiatives de l'Institut pour recherches et les activités éducatives (IPE) de Naples avec une particulière attention à son engagement vis-à-vis des étudiants du sud de l'Italie.

CONOSCERE

.

L'AMBIENTE

.

E'

.

IL PRIMO

.

MODO

.


PER

.

AVERNE

.

CURA



ITALWABDO

KALT.ZEEA

In un paesaggio umano e naturale mai come ora complesso e molteplice, l'uomo cerca strumenti sempre più sofisticati che riconducano tale molteplicità all'unità della propria intelligenza. Italtel Telesis progetta e realizza sistemi telematici di telecontrollo del territorio e gestione delle informazioni, controllo e gestione del traffico e dei parcheggi, automazione e sicurezza degli edifici, monitoraggio ambientale in funzione di tutela ecologica e protezione civile, agrometeorologia. Italtel Telesis. L'uomo per l'ambiente, l'ambiente per l'uomo.

 **Italtel**
GRUPPO IRI-STET



honoris causa

Andreij Sacharov

Libertà è responsabilità

a cura di Tiziana Sabuzi Giuliani

L'uomo di scienza è colui che più ha ricevuto e più deve dare. È il profeta dei rischi che l'abuso di sapere comporta, è l'autore di soluzioni nuove. È — e deve essere — un paladino della libertà.

Bologna, 8 febbraio 1989. Andreij Dmitrijvic Sacharov riceve personalmente la laurea honoris causa in Astronomia*. Una cerimonia che, al di là della solennità rituale, ha assunto questa volta un profondo valore simbolico.

È la riconferma, da parte dell'Occidente (che già nel 1975 lo aveva insignito del Nobel per la pace) dei valori umani di questo grande campione di libertà, «padre spirituale» — come talora viene definito — del dissenso sovietico. Ma è anche e soprattutto il segno della nuova atmosfera che inizia a circolare nel blocco dell'Est: spiragli di libertà di cui il viaggio italiano di Sacharov è indizio. Il discorso ufficiale del neolaureato è stato di una semplicità estrema, quasi in contrasto con il tono «togato» di un cerimoniale suggestivo sì nel suo riferirsi a tradizioni e memorie storiche, ma questa volta curiosamente stridente con la personalità e lo stile così poco protocollare dello scienziato russo.

Ci limiteremo a sottolineare, con qualche riga di riflessione, le frasi più incisive di un discorso breve ma stimolante, cercando di intuirvi non tanto (come per lo più è stato fatto dalla stampa nazionale) i risvolti di lettura politologica, quanto i suggerimenti sul significato ed i limiti del sapere scientifico. Un primo input a questo proposito ci viene dalla motivazione stessa della laurea honoris causa, conferitagli non solo per l'alto merito di ricerca nel settore della fisica, ma anche per la «battaglia nella tutela dei valori della libertà». Una formula allusiva, tra l'altro, al legame tra scienza e morale. Un concetto oggi di ardua applicazione, che il mondo accademico attuale — sfidato dalla vorticosità del progresso scientifico — sta solo faticosamente chiarendo e riconquistando.

Il più antico Ateneo del mondo, l'Alma Mater delle Università, è stato dunque ancora una volta lo scenario dove si è voluto accesamente ribadire (come in varie forme è accaduto nel corso plurisecolare della sua storia accademica) che la scienza da sola non basta; che nell'uso del sapere è in gioco il destino dell'umanità; che è la libertà il valore primario.

Amiamo poi chiudere anche noi sulla falsariga dell'epilogo accorato di un ex «prigioniero di coscienza», che l'esilio a Gorkij non ha di certo domato: la lotta per i diritti umani non è ancora vincente su tutti i fronti.

Docenza, un lavoro prezioso

Per molti, la celebrità raggiunta attraverso le proprie conquiste intellettuali è un ambizioso scopo di vita. Università è sapere in cammino; è, in larga parte, ricerca. Ma università è anche didattica: cioè ricerca comunicata, eredità da trasmettere. Che questa dimensione tutoriale, spesso resa difficoltosa da elementi contingenti, aggravata dai problemi della situazione studentesca, non sia da snobbare (come purtroppo talora accade) lo confermano gli accenti di rimpianto con cui esordisce Sacharov.

«Mi avevano detto che avrei dovuto leggere una prolusione, ma ciò mi

è estremamente difficile perché la mia attività di professore, di persona che teneva delle lezioni, si è interrotta più di cinquant'anni fa. Non smetto di rammaricarmene abbastanza perché ritengo che il lavoro del professore, di chi porta agli altri il frutto delle proprie conoscenze, sia uno dei lavori più preziosi che ci possono essere sulla Terra. Sono molto emozionato mentre parlo qui, fra le mura di questa antica università, nella terra del grande Galileo».

Scienza di ieri e di oggi

Uno spunto di riflessione che a prima vista sorprende proprio perché proviene da chi ha fede assoluta nel progresso scientifico (cfr. lo scritto del 1968: «Progresso, coesistenza e libertà intellettuale»). Se infatti è scontato

proporre un legame di continuità e validità nel pensiero di matrice filosofica o umanistica attraverso i secoli, meno usuale è il riconoscere che anche alcune conquiste scientifiche, pur ampiamente superate, possano risultare ancora concretamente utili (come nel caso del rapporto tra meccanica quantistica e meccanica classica). Vale a dire: nulla del sapere, anche se «sorpasato», è inutile...

«La Scienza ha un valore in se stessa, un valore a sé stante insito nella Scienza stessa, e Galileo capiva questo come forse nessun'altro meglio di lui. Il secolo ventesimo lo ha dimostrato forse sotto aspetti nuovi, inattesi. La teoria della meccanica quantistica è stata una delle più grandi innovazioni rivoluzionarie nel nostro secolo per tutto il mondo, a Galileo e a Newton se ne deve il merito. La meccanica classica si è rivelata essere solamente in un

* Gli stralci del discorso di Sacharov sono tratti dal testo ufficiale dello stesso, pubblicato nel Bollettino dell'Università degli Studi di Bologna, marzo 1989. Traduzione di Irina Alberti, trascrizione di Mimma Mussolini.

certo senso un dettaglio, un aspetto di questa nuova teoria infinitamente più vasta e più globale, astratta ma infinitamente più articolata. In realtà bisogna dire che oggi non conosciamo fatti che non si possano descrivere o spiegare con l'aiuto della meccanica quantistica. Nello stesso tempo comprendiamo, però, che non è possibile legare questa nuova disciplina scientifica alla vita concreta, nelle sue varie manifestazioni, senza utilizzare la scienza classica che riceviamo, che abbiamo ricevuto, da Galileo».

La responsabilità dello scienziato

Anche negli incontri informali alle cerimonie in suo onore, Sacharov ha insistito su un tema-chiave, la responsabilità personale di ognuno. «La libertà è felicità e non ci può essere felicità senza libertà. Ma la libertà è responsabilità. Per te stesso, per il tuo lavoro, per i tuoi cari, per chi ti è vicino, per tutti gli altri, per coloro ai quali puoi essere utile; la responsabilità di ogni individuo per l'umanità intera, per tutto quello che nel mondo avviene». Nell'ambito di tale concezione, spicca con particolare vigore la figura dello scienziato, colui che più ha avuto e più deve dare. La sua responsabilità è triplice: come promotore della crescita della conoscenza, come profeta che ammonisce sui rischi di autodistruzione e come autore di soluzioni tese a scongiurare quest'ultima.

«La responsabilità dello scienziato ha molte diramazioni perché, come si sa, a chi molto è stato dato molto sarà chiesto. È una responsabilità in relazione al proprio lavoro professionale.» [...] «Il progresso ha diminuito i contrasti sia di natura sociale che di natura nazionale e l'umanità deve assolutamente, per forza, seguire questa via e svilupparla, altrimenti saremo costretti, proprio come umanità, a terminare la nostra esistenza su questa Terra e a scomparire. Ma nello stesso tempo dobbiamo anche dire che proseguendo per questa strada, creando una infinità di nuovi mezzi tecnici industriali e scientifici, arricchendo le nostre possibilità di produzione o anche semplicemente con l'aumento del

numero degli esseri umani sulla Terra, nascono enormi pericoli per la nostra civiltà e per l'umanità.» [...] «Spetta sempre agli scienziati continuare a ricordare tutti questi pericoli e a spiegarli a chi avesse tendenza a dimenticarsene, però sorge anche un altro tipo di responsabilità per noi. Il nostro compito oggi è di capire, trovando i mezzi concreti su come si possano evitare tutti questi pericoli affinché si possano impostare tutti i rapporti sociali, politici, fra le nazioni, in campo internazionale e in campo interno, in modo tale da evitare l'incombere di questi pericoli. È un compito molto complesso e spesso contraddittorio, ma c'è un nodo che bisogna assolutamente sciogliere. Io parlo della divisione del mondo in due sistemi politico-economici che si contrappongono l'uno all'altro. Sono convinto che per una soluzione di tutti questi problemi, a cui accennavo prima, è necessario il riavvicinamento dei due sistemi».

La comunità scientifica, responsabile per eccellenza

Più volte nei suoi scritti così come nelle interviste di recente rilasciate, Sacharov — in questo debitore del clima storico del proprio Paese — ha lasciato trapelare un concetto particolare di «diritto umano», che si amplifica in una dimensione di collettività. Il diritto collettivo, in altre parole, prevale sul diritto personale. Nel suo discorso di Bologna, lo scienziato prospetta però anche il rovescio della medaglia: alcuni «doveri» — ovvero responsabilità — trascendono il singolo e di essi deve farsi carico la comunità in quanto tale.

«...C'è un altro aspetto della responsabilità che è di tutto il mondo scientifico. Infatti il mondo scientifico è quel sistema sociale nel quale possiamo dire che quest'ideale della convergenza si verifichi già in un certo qual modo e, forse, è la più integrata delle comunità sociali che esistano nel nostro mondo. Ma questa integrità, che è in un certo senso un prodotto degli aspetti obiettivi della Scienza come tale, può acquistare un valore morale solo se la comunità scientifica mondia-

le darà un peso morale a questo concetto dell'integrità continuando a difendere i propri membri. Direi che non si tratta solo della difesa, appunto, dei membri della comunità scientifica, degli scienziati, ma si tratta della difesa di chiunque sia vittima dell'oppressione o della repressione. Si tratta di tutti coloro che noi possiamo chiamare prigionieri di coscienza. Negli ultimi due anni nel mio Paese sono avvenuti grandi cambiamenti nel campo dei diritti dell'uomo, questo ha un'importanza enorme che va ben al di là del destino singolo delle persone che prima erano vittime delle persecuzioni. Questo ci riempie di gioia e ci incute la speranza che, nel suo insieme, quel processo che si sta svolgendo all'interno del nostro Paese, e che è così importante non solo per l'Unione Sovietica, ma per tutto il mondo, potrà andare avanti con successo».

I nuovi prigionieri di coscienza

Sacharov e la sua voglia di «restare in trincea». Non per mania di presentismo ma per un motivo molto più semplice. La libertà non conosce mezze misure e non consente di essere difesa se non interamente.

Il generoso appello finale dello scienziato, ormai approdato alla sicurezza personale, conferma la sua energica carica di paladino dei diritti umani che l'avvio della perestrojka può semmai incoraggiare ma non affievolire né tanto meno tacitare.

«Oggi, quando quasi tutti i prigionieri di coscienza nel nostro Paese sono stati liberati, ecco che ne sono apparsi dei nuovi, sono i membri del cosiddetto comitato Karabach che sono stati arrestati in Armenia e nella regione del Nagorny Karabach. Poi i membri di un altro comitato, che si chiama Crunk. Non parlerò qui delle posizioni politiche di queste persone, non parlerò neanche della loro attività concreta, anche se voglio dire che la considero legittima e positiva. Ma qui voglio sottolineare che sono prigionieri di coscienza, nuovi prigionieri di coscienza tra i quali ci sono molti scienziati, e vorrei terminare con un appello e la preghiera di difendere queste persone».



Australia e Nuova Zelanda

Riforma o rivoluzione?

a cura di Raffaella Cornacchini

È una vera e propria rivoluzione la riforma dell'istruzione superiore progettata in Australia dal ministro della Pubblica Istruzione Dawkins, sia per i cambiamenti che essa apporta, sia per le reazioni e le proteste che ha suscitato all'interno del Paese.

Dal 1974, da quando cioè i laburisti sono andati al potere, l'istruzione superiore è stata gratuita e agli studenti veniva richiesto esclusivamente il pagamento di un modesto contributo di 300.000 lire per le spese amministrative, da cui erano esenti i numerosi borsisti.

L'istruzione superiore si è fin qui basata su una dicotomia tra le università di tipo tradizionale ed i Colleges of Advanced Education (CAE), che miravano ad una formazione più professionalizzante e tecnica, spesso in alternanza tra aula ed azienda. La formazione ricorrente di persone già inserite all'interno del mondo del lavoro viene invece effettuata presso gli Istituti TAFE (Technical and Further Education - strutture per la formazione tecnica e ricorrente), che offrono corsi brevi e strutturati in modo tale da venire incontro alle esigenze di chi è professionalmente già impegnato.

L'istruzione superiore all'interno di ogni singolo stato — essendo l'Au-

stralia uno stato federale — è stata fin qui curata dalle autorità locali, mentre il governo centrale determinava i principi ispiratori in materia e le direttive di carattere generale che dovevano essere applicate all'intero territorio nazionale, oltre ad occuparsi degli istituti situati nel distretto della capitale.

Le diversità geografiche della nazione, che ha zone a bassissima densità abitativa, hanno portato alla costituzione di un numero considerevole di istituti di istruzione superiore, spesso di dimensioni medio-piccole. Per poter consentire anche a chi abita nell'angolo più sperduto del Paese o a chi sia impossibilitato a frequentare le lezioni a causa di una malattia o di un handicap, sono stati creati i «Colleges of the Air», dei programmi formativi a cui si può partecipare seguendo le lezioni grazie alla radio e alla televisione. È una soluzione, questa, che può apparire strana, ma che viene considerata come una realizzazione del principio che tutti devono avere la possibilità, desiderandolo, di conseguire un'istruzione superiore.

L'accesso agli istituti di istruzione superiore è infatti libero e non prevede alcun meccanismo di selezione. Unica limitazione è stata, fino all'avvento della riforma Dawkins, il tetto

Con il discusso progetto Dawkins l'Australia si pone per certi versi... agli antipodi rispetto al nostro mondo universitario. Il problema dell'accesso qui non è la «chiusura», ma l'incremento. Aria di novità e scetticismi anche in Nuova Zelanda.

fissato per le iscrizioni degli studenti stranieri. Ma ora tutto cambierà. Il ministro Dawkins ha effettuato un'accurata analisi delle esigenze della nazione ed ha fatto precedere la tanto discussa riforma — entrata in vigore nel luglio 1988 — da numerosi lavori preliminari, tra cui un libro verde uscito nel dicembre 1987.

Uno stretto controllo governativo

Non si può rinfacciare a Dawkins di non avere le idee chiare: il suo obiettivo dichiarato è quello di fare uscire l'Australia dall'isolamento in cui è confinata a causa della sua posizione geografica per renderla una forza trainante per l'Oceania e per tutto il sud-est asiatico, oltre che una nazione leader in tutto il mondo per la validità del suo insegnamento superiore.

Per fare ciò, secondo il battagliero ministro, è necessario creare un raccordo tra istruzione superiore, mondo del lavoro e formazione professionale tale da consentire ad ogni settore di rispondere perfettamente alle esigenze espresse dagli altri, favorendo una sinergia ed una interazione al momento assai scarse.

Tutto ciò comporta un impegno

maggiore del Governo in questo campo e, soprattutto, un controllo più deciso da parte sua nelle questioni interne agli istituti, specialmente in tema di progettazione dei curricula formativi e di impostazione delle linee di ricerca.

Dawkins ha ottenuto con la sua riforma che i finanziamenti concessi dallo Stato — che sono ovviamente di vitale importanza per l'esistenza delle università — siano concessi solo a quegli istituti il cui «profilo» sia stato ritenuto adeguato dal Ministero della pubblica istruzione.

Ciò significa che essi dovranno consegnare all'esame di un Comitato a ciò preposto un dossier consistente in una descrizione della struttura dell'istituto, dei suoi obiettivi e finalità, degli insegnamenti impartiti, degli studenti iscritti, dei progetti di ricerca in atto.

Si autoescluderanno dall'erogazione dei contributi le istituzioni — e sono tante — che non raggiungono i 2.000 iscritti. Esse potranno scegliere dunque se cercare finanziamenti non statali, fondersi con un altro college o chiudere i battenti.

Dawkins ha anche deciso che la dicotomia università-CAE non ha motivo di esistere e va dunque eliminata. A questo proposito, il suo obiettivo è la creazione di un numero ristretto di istituzioni di dimensioni medio-grandi, ciascuna con la sua precisa specializzazione in un settore, ma strutturate in modo tale che nell'ambito del territorio nazionale sia offerto agli studenti un ventaglio completo ed esauriente di opzioni formative.

Con questo punto della riforma, Dawkins è riuscito ad inimicarsi il mondo accademico — almeno in buona parte. Oltre alle comprensibili critiche provenienti dagli istituti che vedono avvicinarsi l'ora della propria chiusura, si sono levate voci che gridano allo scandalo per la *overregulation*, l'ingerenza del governo nella vita interna e nelle attività di ricerca degli atenei che — dovendo sottostare al placet governativo per potere ottenere i fondi necessari — vedono ridotta la loro tradizionale autonomia ed indipendenza.

Una novità per l'Australia: la tassa di iscrizione

Ma c'è di più. Dawkins è riuscito a smuovere dalle fondamenta il tranquillo mondo di 400.000 studenti au-

straliani, 190.000 dei quali frequentano le 23 università del Paese, mentre sono 210.000 gli iscritti ai 47 CAE, con il ripristino delle tasse di iscrizione.

Per ottenere un ritorno economico dalla sua riforma, anche se sul medio termine, Dawkins ha difatti abolito il modico contributo per le spese amministrative, sostituendolo con una tassa ben più elevata. Su questo punto si è accesa una discussione all'interno del governo tra chi pensava che la tassa dovesse variare a seconda della facoltà frequentata e chi era a favore invece di un importo fisso per tutti gli universitari, prescindendo dalla facoltà. Alla fine l'hanno spuntata i sostenitori di quest'ultima ipotesi e la tassa di iscrizione è stata fissata in 2.200.000 all'anno per tutti.

Per indorare l'amara pillola, Dawkins ha creato un sistema diversificato di pagamento, dato che la somma può risultare cospicua per le famiglie meno agiate.

Chi pagherà le tasse scolastiche all'atto dell'iscrizione usufruirà di una riduzione del 15% dell'importo. Chi non può — o non vuole — pagare subito, lo farà quando inizierà a lavorare. A quel punto, sarà effettuata una ritenuta pari all'1%, quando il suo reddito supererà i 26 milioni annui, al 2% se esso oltrepasserà i 30 milioni e al 3% se arriverà a 42 milioni.

Questo meccanismo, progettato per tutelare il diritto all'istruzione degli studenti meno agiati, viene ugualmente visto da molti come un deterrente e si è detto che la riduzione del 15% andrà in ogni caso a vantaggio di chi ha maggiori possibilità economiche, senza contare che l'abolizione del contributo per le spese amministrative significa una riduzione delle entrate dello Stato e che gli importi delle tasse di iscrizione inizieranno ad affluire nelle casse statali in un futuro non tanto prossimo.

Accesso aperto e cosmopolitismo

In tema di accesso all'università, Dawkins ha due obiettivi: far aumentare le iscrizioni, portare il numero dei laureati dagli attuali 88.000 annui ai 125.000 che sono ritenuti necessari per il 2000 e riuscire a pilotarle, facendo confluire un maggiore numero di iscrizioni nelle facoltà tecnico-scientifiche, distogliendo gli studenti dalle materie letterarie ed artistiche e creando spazi più ampi per i corsi imperniati

su una più profonda comprensione delle vicende storiche, politiche ed economiche e delle tendenze future del sud-est asiatico.

Le università australiane saranno inoltre impegnate in un grande sforzo per attrarre gli studenti provenienti da altri paesi. Non sussisterà più alcuna limitazione alle ammissioni e sarà assegnato un numero via via crescente di borse di studio agli studenti più meritevoli e bisognosi, fermo restando che chiunque lo desideri potrà comunque frequentare le università australiane anche senza aver vinto la borsa di studio, dietro pagamento di una tassa di iscrizione variabile da una facoltà all'altra e pari all'intero costo dell'anno di corso, che può arrivare ai 12-14 milioni per gli indirizzi più costosi, quali medicina ed ingegneria. Tali tasse — apparentemente elevate — sono pur sempre competitive rispetto a quelle di altri Stati dell'area sud-asiatica.

Questo progetto mira a favorire una dimensione più cosmopolita dell'università australiana e al tempo stesso è di indubbia convenienza per lo Stato e dovrebbe comportare delle entrate pari a circa 270 miliardi nei primi anni.

Il governo australiano dà molta importanza a questa operazione di sponsorizzazione delle proprie istituzioni, tanto è vero che di recente ha affidato ad una associazione, la Austrade, il compito di promuovere con conferenze e giornate informative l'immagine dell'università australiana nelle principali città asiatiche.

Inoltre, essendo l'Australia un paese anglofono, un settore molto promettente è quello dei corsi brevi di inglese specificamente progettati per gli stranieri. In special modo si mira ad attrarre i giapponesi, che perfezionano quasi tutti all'estero la loro conoscenza dell'inglese, ma che per lo più si recano negli Stati Uniti, tenendo in scarsa considerazione le strutture australiane.

I programmi IDP

Un'istituzione che già da venti anni opera nel settore della promozione delle università australiane e degli scambi tra accademici è la IDP (International Development Program, Programma di Sviluppo Internazionale), un'associazione senza scopo di lucro fondata nel 1969 ed attiva particolar-

mente nei paesi appartenenti all'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico, e nell'area del Pacifico Meridionale.

Gli obiettivi dell'IDP consistono nel promuovere la frequenza degli studenti stranieri alle università australiane e nel fornire assistenza tecnica e didattica alle università situate nei Paesi in via di sviluppo. Il suo «Programma di Base», in particolar modo, ha un bilancio di circa 8 miliardi e mezzo annui che sono utilizzati per sostenere le attività di istruzione e di ricerca dei Paesi in via di sviluppo di quella zona, per consentire la realizzazione di attività di docenza e di ricerca da parte di professori e ricercatori australiani all'estero, per concedere borse di studio agli studenti più meritevoli dei PVS, per organizzare e gestire nei PVS corsi curati da accademici australiani e per preparare sussidi didattici e libri di testo.

Altre attività dell'IDP sono la progettazione di interventi didattici e formativi finanziati dalla Banca Mondiale come pure l'organizzazione di seminari, convegni e manifestazioni relativi ai suoi compiti istituzionali e di visite effettuate dalle delegazioni di altri Stati.

Nuova Zelanda: il rapporto Hawke

Una riforma di così vasta portata non poteva non causare ripercussioni sul Paese più vicino all'Australia. Venti di riforma spirano adesso anche sulla Nuova Zelanda, dove, dopo vivaci discussioni, è stato divulgato il rapporto Hawke, una proposta di riforma che

evidenzia gli aspetti su cui dovrà fermarsi l'attenzione del governo, suggerendo possibili cambiamenti.

L'attuale Dipartimento dell'Istruzione, secondo il rapporto Hawke, scomparirebbe e lascerebbe il posto ad un Ministero per l'istruzione e la formazione, preposto alla formulazione delle direttive del settore, alla definizione delle priorità e degli obiettivi, al reperimento della copertura economica delle misure adottate, alla progettazione dei curricula formativi e all'approvazione degli statuti delle istituzioni di istruzione.

La riforma è contrassegnata da una forte centralizzazione dei poteri decisionali e dalla soppressione di diversi enti intermedi che, divenendo inutili, verrebbero eliminati. Il finanziamento delle attività di ricerca viene scisso da quello delle università ed affidato al PSRA (Public Scholarship and Research Agency, Ente Pubblico per la Ricerca e le Borse di Studio).

Il finanziamento dell'istruzione superiore verrebbe ad essere coperto solo in parte dallo Stato grazie ad un contributo identico per tutte le facoltà. Al resto provvederebbero gli studenti, che verserebbero invece somme diverse a seconda del corso di studi intrapreso. Gli studenti potranno comunque usufruire di prestiti agevolati o di una tassazione sul reddito una volta iniziato a lavorare con un meccanismo alquanto simile a quello della riforma Dawkins. Gli studenti stranieri saranno invece tenuti alla corresponsione dell'intero costo del corso, senza che lo stato neozelandese sostenga spese per la loro istruzione.

Il Rapporto Hawke fornisce inoltre

la descrizione dell'università quale ente che si occupa dell'istruzione superiore in spirito di piena indipendenza intellettuale, svolgendo un ruolo critico di coscienza della società, grazie alla realizzazione di attività congiunte di docenza e di ricerca, concentrando in sé conoscenze e competenze.

La reazione degli ambienti universitari non si è fatta attendere. Pur concordando sugli obiettivi, il mondo accademico ha espresso scetticismo sui metodi ed ha formulato le seguenti controproposte:

- affiancamento del futuro Ministero per l'istruzione e la formazione con una Commissione per l'istruzione superiore specificamente preposta a questo settore;

- mantenimento delle attuali strutture gerarchiche ed amministrative degli atenei;

- consultazione del mondo accademico in merito a qualsiasi misura riguardante il settore dell'istruzione superiore;

- unificazione dei fondi relativi alle università e alle attività di ricerca;

- corresponsione da parte degli studenti di una tassa di iscrizione non superiore al 20% del costo medio del corso prescelto.

Quali saranno gli sviluppi futuri delle riforme in Australia ed in Nuova Zelanda è difficile a dirsi, certo è che una attenzione così grande rivolta al mondo dell'istruzione e della ricerca e ai loro legami con il mondo del lavoro è segno di un positivo interesse verso le risorse umane che merita di trovare la sua più adeguata valorizzazione ed esplicazione.



Studenti sempre più europei

Rapporto sulle attività ERASMUS

Il terzo anno di attività del Programma ERASMUS (a.a. 89/90) ha visto un aumento spettacolare delle richieste di mobilità da parte degli studenti: da circa 19.000 sono diventati 31.194, con un incremento pari al 64%.

Le istituzioni di istruzione superiore dei dodici Stati membri della Comunità hanno dimostrato il loro impegno presentando 2228 domande di PIC (Programmi Interuniversitari di Cooperazione).

Da una prima analisi delle domande è possibile tracciare un bilancio attivo rispetto ai due anni precedenti.

- il numero delle istituzioni partecipanti ad ogni PIC è in aumento;
- anche se la maggior parte della mobilità si svolge all'interno del triangolo Francia-Germania-Regno Unito, si rileva un incremento tutt'altro che trascurabile di domande da/verso Danimarca, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Portogallo.

Se ne deduce, pertanto, che l'equilibrio geografico del Programma è in via di miglioramento.

Le materie più rappresentate sono lingue (18,4%), ingegneria (12,9), economia (12,2%).

Nonostante un aumento reale del budget — passato da 30 MECU per il

1988/89 a 52,5 MECU per il 1989/90 — sarà possibile finanziare solo una parte dei programmi, rendendo assai arduo il compito dei selezionatori. Infatti, la qualità delle domande è in continuo miglioramento grazie all'accresciuta esperienza maturata dalle varie istituzioni.

Si può comunque prevedere che circa 25.000 studenti potranno fruire di borse di mobilità per l'a.a. 1989/90, portando così a circa 42.000 il numero di studenti che hanno beneficiato di queste borse nei primi tre anni del Programma. Tuttavia tale cifra è ancora lontana dall'obiettivo che si prefigge la Commissione, come ha affermato recentemente il Presidente Delors: permettere al 10% degli studenti della Comunità di ottenere un aiuto alla mobilità nel 1992.

Per il suo interesse, proponiamo di seguito il riassunto del rapporto sulle attività svolte nel 1988.

1) L'anno 1988 è stato il secondo anno di funzionamento del Programma ERASMUS che ha riscosso un enorme successo sia tra il personale universitario sia fra gli studenti, rafforzando quindi il già considerevole interesse suscitato dalla fase iniziale nel 1987. Per la prima volta le università hanno guardato alla cooperazione interuni-

versitaria a livello europeo come ad un importante elemento del loro sviluppo istituzionale.

2) L'azione nel 1988 si è focalizzata principalmente sulla messa in opera del Programma ERASMUS per l'anno accademico 1988/89. Rispetto all'anno accademico 1987/88, si è registrato un notevole incremento sia per ciò che riguarda il numero delle richieste presentate, sia per quanto riguarda l'importo globale dei fondi richiesti. Ne deriva che, nonostante il bilancio disponibile sia stato maggiore rispetto all'anno precedente (il Programma disponeva di un totale di 30 MECU), la percentuale di domande finanziate (approssimativamente 1:3,4) rimaneva invariata e soltanto un progetto su tre poteva essere selezionato.

3) Gli aiuti riguardano 1091 programmi interuniversitari di cooperazione. Di questi, 948 (87%) comprendono programmi di mobilità degli studenti, 214 programmi di mobilità del personale docente, 79 riguardano lo sviluppo di programmi di studio comuni e 72 programmi intensivi. Il tasso di successo corrispondente è pari al 53% delle domande pervenute, sebbene vi sia una notevole differenza fra le percentuali relative ai diversi tipi di programmi (60% per la mobilità de-

gli studenti, 29% per la mobilità del personale docente, 14% per i programmi di studio in comune e programmi intensivi). La partecipazione al Programma ERASMUS delle università francesi e inglesi continua ad essere notevole e si registra un incremento anche nel numero di adesioni globali provenienti da università del Belgio, del Portogallo, dei Paesi Bassi e della Spagna. In termini generali, la qualità delle domande presentate è stata notevole e i PIC selezionati offrono una larga gamma di programmi tra università di tutti gli Stati membri comprendendo una vasta scelta di discipline.

4) Come per i programmi interuniversitari di cooperazione, i fondi richiesti per le borse per studenti rappresentavano approssimativamente il triplo dei fondi disponibili (13 MECU). Un'analisi del flusso degli studenti selezionati per i PIC mostra come soltanto il Regno Unito possa venir considerato un «importatore netto» di studenti, mentre la Grecia un «esportatore netto». A prescindere da ciò, è stato riscontrato un vero e proprio equilibrio. È stato calcolato che circa 12.000 studenti riceveranno per l'anno accademico 1988/89 una borsa di studio ERASMUS. Ad eccezione del Portogallo, tutti gli Stati membri hanno delegato un'agenzia centrale a livello nazionale (Autorità nazionale per l'assegnazione delle borse di studio, NGAA) responsabile dell'amministrazione delle borse ERASMUS.

5) Per l'anno accademico 1988/89 sono state assegnate 1267 borse per visite di studio brevi o per visite di insegnamento del personale universitario e ciò significa che 2611 persone potranno visitare le università di altri Stati

membri. È di notevole incoraggiamento il fatto che l'incremento maggiore di tali domande sia pervenuto dagli Stati membri che finora erano sottorappresentati nei programmi interuniversitari di cooperazione. Il 51% degli aiuti stanziati sono stati assegnati a candidati degli Stati membri dell'Europa meridionale (Portogallo, Spagna, Italia e Grecia). Un processo analogo si è verificato per ciò che riguarda le visite di studio relative alle discipline meno rappresentate nell'ambito dei programmi interuniversitari di cooperazione.

6) Aiuti finanziati sono inoltre stati concessi per il finanziamento di progetti presentati da associazioni o consorzi universitari a livello europeo e per 12 pubblicazioni sugli aspetti della cooperazione e della mobilità interuniversitaria oltre ad altre pubblicazioni a livello europeo quali ad esempio la *Guida dello studente nella Comunità*. La Commissione ha inoltre notevolmente contribuito nel 1988 a far conoscere ERASMUS in tutti gli Stati membri, diffondendo informazioni con l'ausilio di materiale informativo e, in particolare, con seminari intensivi che si sono tenuti in Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia e Portogallo.

7) Il 1988 ha visto il completamento dei lavori preliminari necessari al lancio del Sistema europeo di trasferimento delle unità di crediti capitalizzabili (ECTS) che sarà preceduto da una fase pilota della durata di 6 anni, a partire dall'anno accademico 1989/90, che interesserà cinque discipline: Gestione, Storia, Medicina, Chimica e Ingegneria meccanica. Sono stati selezionati per partecipare al «cetchio interno» della fase pilota 81 istituti d'insegnamento superiore e 3

consorzi. Gli istituti selezionati collaboreranno sulla base della «fiducia reciproca» e riceveranno aiuti finanziari dalla Commissione per favorire la messa in opera del sistema. Il loro operato verrà attentamente esaminato dalla Commissione che assegnerà inoltre un certo numero di aiuti agli studenti partecipanti, ammesso che dispongano dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'assegnazione delle borse ERASMUS.

8) Nel corso del 1988 si è a lungo riflettuto sul modo di delineare e mettere in pratica misure efficaci per poter assicurare il controllo e la valutazione del Programma. Si è tentato di riassumere le esperienze acquisite in merito al funzionamento del Programma, per accertare fino a che punto esso stia rispondendo agli obiettivi prefissi e per determinare i principali problemi riscontrati fino ad ora. Questo si rivela di particolare importanza per lo sviluppo e i possibili mutamenti che il Programma potrà subire negli anni a venire.

9) A breve scadenza gli sforzi verranno concentrati sulla valutazione degli aspetti che possono rivelarsi utili alla preparazione di una proposta di emendamento al testo della Decisione relativa ad ERASMUS, prevista nell'articolo 7 della Decisione stessa. L'intento della Commissione, nel preparare tali proposte che dovranno essere presentate al Consiglio entro la fine del 1989, è quello di migliorare l'attuazione del Programma e di incrementare notevolmente il numero degli studenti partecipanti. Tuttavia, è già evidente che il Programma ERASMUS ha suscitato l'entusiasmo di studenti e docenti universitari e esso sta notevolmente contribuendo alla costruzione dell'Europa e della comunità pedagogica europea.



Un altro passo verso l'Europa unita

L'Europa che vuole progressivamente eliminare le frontiere tra le nazioni e arrivare ad essere effettivamente patria di cittadini europei, può contare oggi su una nuova associazione, costituita di recente tra i funzionari amministrativi responsabili delle relazioni internazionali delle università: si tratta della European Association of International Education Administrators (EAIEA).

La neonata associazione si affianca alle ormai numerose reti di collaborazione che promuovono lo scambio di idee, esperienze e informazioni sia tra le istituzioni che tra le figure professionali responsabili di vari aspetti della vita universitaria: le pubbliche relazioni (con la rete EUPRIO, European Association of University Public Relations and Information Officers), l'orientamento (con l'Associazione FEDORA, Forum Europeen de l'Orientalion Académique), l'informazione universitaria (con la rete di cooperazione nata dagli incontri di Viterbo e Bologna), la ricerca sull'istruzione superiore (con i seminari organizzati periodicamente dal CEPES/Unesco)¹.

¹ *Universitas* segue con molto interesse lo sviluppo di questi network di cooperazione, di cui si è occupata a più riprese negli ultimi tempi; vedi in particolare i nn. 27 (EUPRIO, informazione universitaria, ricerca sull'istruzione superiore) e 30 (FEDORA).

Lo sviluppo di queste reti europee conferma una tendenza — evidente ormai in molti settori — a stabilizzare e formalizzare il collegamento tra strutture e operatori di paesi diversi: è una tendenza di grande interesse in quanto offre nuove, evidenti possibilità alla cooperazione universitaria europea.

Nascono nuovi rapporti internazionali

Tutto ciò è anche un segnale significativo di come nell'università, vista come una struttura ad organizzazione complessa, stiano acquisendo un'importanza inedita nuove funzioni e, dunque, nuove figure. Da ciò il bisogno di definire meglio i singoli ruoli e valorizzare le varie posizioni attraverso la nascita di rapporti formalizzati, anche in ambito internazionale.

L'EAIEA nasce infatti per rispondere al bisogno di strutturare meglio il servizio relazioni internazionali nelle università europee, professionalizzandone anche gli operatori; questa esigenza è divenuta ormai pressante dato il moltiplicarsi dei programmi formali di scambio e di cooperazione, sia nella CEE che con altri paesi. L'Associazione si propone di favorire gli scambi proprio sostenendo la maturazione professionale di chi deve gestire

tali attività, promuovendo inoltre occasioni di collaborazione e di incontro.

Le attività dell'EAIEA consisteranno in scambi di informazioni, promozione di contatti tra gli operatori, organizzazione periodica di convegni e seminari e nella pubblicazione di un bollettino; una tappa più avanzata viene indicata nell'organizzazione di attività di formazione permanente sui diversi aspetti della gestione della cooperazione (in particolare sotto il profilo amministrativo, organizzativo e finanziario).

L'Associazione vivrà delle quote versate dai membri e di sovvenzioni degli organismi internazionali; verrà costituito un ufficio stabile presso cui opererà il segretariato; in questa prima fase la direzione è affidata ad un comitato esecutivo provvisorio, in cui sono presenti anche gli italiani Guido Castelli (responsabile delle relazioni internazionali nell'università Cattolica di Milano) e Maria Sticchi Damiani (docente della LUISS di Roma e responsabile, in quella sede, del Programma ERASMUS).

La prima riunione ad Amsterdam

Il primo atto della nuova Associazione sarà l'organizzazione della conferenza «Le relazioni internazionali dell'istruzione superiore in Europa», che si terrà dal 7 al 9 dicembre prossimo presso l'Università di Amsterdam.

I lavori prevedono sessioni plenarie, gruppi di lavoro su temi specifici e gli atti di formalizzazione della struttura organizzativa dell'EAIEA. I temi

al centro dell'attenzione saranno i programmi di cooperazione universitaria europea (comunitari e non), i rapporti Nord-Sud e la cooperazione universitaria con i PVS, l'Europa orientale, gli USA, la Repubblica Popolare Cinese. Verranno inoltre discussi vari aspetti gestionali, in particolare l'accoglienza degli studenti stranieri, il

trasferimento dei crediti accademici, i problemi del riconoscimento, i modelli-tipo dei programmi internazionali, l'iter per la conclusione degli accordi, il finanziamento, la documentazione ed i servizi di informazione.

Il Segretariato dell'Associazione e della conferenza di dicembre hanno sede presso l'Ufficio relazioni interna-

zionali dell'Università di Amsterdam al seguente recapito:

University of Amsterdam
Office for Foreign Relations
Spui 21, 1012 WX Amsterdam
The Netherlands
Tel. 31-20-525 2485/2373
Fax 31-20-525 2136

Giovanni Finocchietti

Nordplus, il cugino di ERASMUS

Il 10 marzo 1988 il Consiglio Nordico dei Ministri ha adottato un Programma di cooperazione — denominato NORDPLUS — al quale aderiscono Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda.

Secondo le stime iniziali, più di 300 istituti universitari potrebbero partecipare alla prima fase del Programma che comprende un periodo di cinque anni (1989-1993) durante il quale si prevede di assegnare circa 5100 borse di studio.

Pur non essendo la copia esatta di ERASMUS, questo Programma presenta in vari punti molte analogie con il suo vicino della Comunità Europea; esso, infatti, contribuisce a creare una «comunità d'insegnamento» all'interno della quale sarà possibile rimuovere gli ostacoli legali e finanziari che impediscono di studiare o insegnare in qualsiasi istituto di un qualsiasi paese nordico. Attraverso il rafforzamento

della collaborazione tra gli istituti universitari e il conseguente incremento della mobilità dei docenti, NORDPLUS si prefigge di dare nuovo slancio all'istruzione superiore migliorando la qualità dell'insegnamento nelle università nordiche.

Come avviene per ERASMUS, il testo ufficiale di questo Programma prevede un aiuto finanziario per la creazione di una rete universitaria — la «Rete delle Università Nordiche», grazie alla quale sarà possibile la realizzazione congiunta di una serie di attività didattiche — e per l'assegnazione di borse di studio per la mobilità degli studenti. Tuttavia, da questo tipo di sussidio è escluso chi frequenta dei corsi di specializzazione post-laurea o svolge attività di ricerca.

Le borse di mobilità assegnate nel quadro degli accordi, consentono agli studenti di intraprendere un periodo di studio (da un minimo di tre mesi

ad un massimo di un anno) presso un altro ateneo; al momento del conseguimento del diploma finale, tale periodo sarà completamente riconosciuto dall'istituzione alla quale appartiene lo studente.

Per un intero anno accademico, NORDPLUS stanziava circa 2.300.000 lire per ogni studente, suscettibili di aumento in caso di viaggi o altri extra; tale importo viene garantito anche nel caso che lo studente si trovi all'estero.

Come previsto anche per ERASMUS, le sovvenzioni per la mobilità del personale docente sono contemplate in un accordo interuniversitario di scambio, e mirano a promuovere dei cicli di conferenze specialistiche che possono essere integrate nei programmi didattici dell'università ospitante. L'importo medio mensile degli aiuti alla mobilità dei docenti è stimato in circa 1.000.000 di lire come indennità per le spese di viaggio o di soggiorno; anche in questo caso, comunque, la cifra può subire delle variazioni per coprire eventuali spese extra.

Isabella Ceccarini

TRACE, banca dati dell'istruzione superiore

Il progetto TRACE è stato ideato a Bonn nel giugno del 1987 da un gruppo di esperti interessati ai problemi della mobilità trans-regionale degli studenti universitari ed alla valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni di istruzione superiore di tutto il mondo; l'obiettivo è quello di rendere più agevole l'accesso alle informazioni disponibili su questi due argomenti migliorandone al tempo

stesso la qualità, oltre a costituire una banca dati che unifichi le informazioni ora disperse tra più organismi e ne curi il costante aggiornamento.

Con il progetto TRACE si è scelto di limitarsi all'esposizione delle notizie raccolte, lasciandone l'interpretazione agli esperti presenti in ogni paese. Il progetto, inoltre, potrà risultare utile per lo svolgimento di ricerche comparate in materia di istruzione su-

periore e migliorerà la cooperazione tra le istituzioni interessate agli scambi di studenti di diverse nazioni.

Gli esperti che hanno costituito il progetto TRACE provengono da svariate istituzioni di numerosi paesi, tra cui Canada, Repubblica Federale Tedesca, Olanda, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti e da organismi quali l'Unesco, l'Associazione Internazionale delle Università (AIU) e l'Istituto Europeo per l'Istruzione e le Politiche Sociali (ERASMUS Bureau).

Durante il secondo incontro dei componenti del progetto (New York, novembre 1987) — volto a definire i bisogni degli utenti di TRACE — si è

deciso di imperniare il lavoro su tre livelli distinti concernenti:

– i sistemi di istruzione superiore nei vari paesi, fornendo precise informazioni sulla loro struttura ed organizzazione;

– le istituzioni, descrivendone i meccanismi di accesso, i programmi di studio ed i diplomi rilasciati;

– i titoli di studio, passando in rassegna tutte le tipologie offerte in ogni paese.

L'AIU e il College Board degli Stati Uniti stanno adesso preparando i questionari da distribuire ad istituti ed organismi per entrare in possesso dei dati necessari.

L'esame degli aspetti tecnici

Nel marzo del 1988 si è tenuto a Parigi un incontro per esaminare gli aspetti tecnici e pratici del progetto. Alla creazione di una banca dati centralizzata gli esperti hanno preferito la realizzazione di strutture periferiche in cui i dati vengono raccolti a livello regionale e nazionale, e quindi successivamente una fase di aggregazione a livello internazionale. Per quanto ri-

guarda l'accesso al sistema, sono state esaminate diverse possibilità, quali l'accesso *online*, la posta elettronica e lo scambio di *diskette*. Una proposta interessante, specie dal punto di vista dell'analisi costi-benefici, è l'utilizzo di un CD-ROM disk.

Come è stato ricordato in precedenza, al progetto TRACE coopera anche l'Associazione Internazionale delle Università (AIU), un organismo fondato nel 1950 quale centro per la cooperazione a livello internazionale tra le università e le istituzioni attive nel settore dell'istruzione superiore in tutti i paesi del mondo. L'AIU lavora in stretta cooperazione con l'Ufficio Internazionale delle Università (BIU), costituito nel 1949 con lo scopo di realizzare un centro di documentazione sull'istruzione superiore. Attualmente esso dispone di 16.000 volumi sull'argomento e di numeroso materiale inedito, riceve 350 periodici da ogni parte del mondo ed oltre 4000 opuscoli e *brochure* informative sulle principali istituzioni. Questi due organismi sono stati finora tra i maggiori depositari di informazioni in materia di istituzioni di istruzione superiore.

Contattato da un numero sempre maggiore di enti e di privati cittadini, per diffondere le informazioni in suo possesso il BUI pubblica un Bollettino trimestrale su problematiche di vita e di cooperazione universitaria, bibliografie e recensioni di libri. L'AIU cura invece la diffusione dell'*International Handbook of Universities* e della *World List of Universities* oltre che della *World Guide to Higher Education* preparata per l'Unesco.

Attualmente si cerca di aggiornare i dati a disposizione modificando i supporti informatici del BUI, che sarà collegato al *mainframe* dell'Unesco, un IBM 3083K. Anche il *software* di conseguenza sta per essere modificato per rispondere alle nuove esigenze. Fino ad oggi si è usato il CDC/ISIS, che è disponibile anche in microversione per PC e che viene offerto gratuitamente alle organizzazioni senza scopo di lucro ed agli istituti di istruzione. Tuttavia, con la realizzazione del progetto TRACE, le informazioni saranno disponibili in modo ben più completo e veloce e con sforzi minori da parte degli utenti.

Raffaella Cornacchini

Il «Commonwealth of Learning»

In Australia, in Canada ed in Nuova Zelanda è possibile frequentare già da tempo le «Università dell'Aria», ossia dei corsi accademici che permettono ai propri studenti di conseguire un regolare diploma senza muoversi dalla loro casa. Se queste istituzioni sono state inizialmente costituite per rispondere alle esigenze di nazioni dal territorio esteso e dalla bassa densità abitativa, caratterizzate dalla presenza di comunità totalmente isolate dai centri principali del paese, adesso, per contro, molti esperti vedono nella formazione a distanza uno dei cardini dell'istruzione del ventunesimo secolo.

Lo scetticismo che aveva accompagnato i primi passi in questa direzione ha lasciato spazio ad un entusiasmo sempre maggiore. Unanimesi consensi ha suscitato l'impostazione della Open University inglese, basata su una combinazione di invio di materiale didattico, ausilio di sussidi audiovisivi e frequenza di brevi corsi residenziali, il tutto sotto la costante assistenza di un *tutor* di sostegno.

Naturalmente, grazie alla rivoluzione tecnologica in atto, gli studenti non ricevono quasi più pacchi di materiale didattico a casa, né si sintonizzano sulla televisione o sulla radio, ma si avvalgono ormai prevalentemente dei più moderni supporti informatici.

I più interessati a questo nuovo approccio all'istruzione superiore sembrano essere i Paesi in via di sviluppo e particolarmente l'India, lo Sri Lanka e i vari stati dei Caraibi e del Pacifico Meridionale. Queste nazioni hanno stimolato un vivo dibattito sulla formazione a distanza all'interno del Commonwealth, di cui sono membri. Le loro proposte sono state discusse dal Comitato di esperti in materia di formazione a distanza che ha auspicato — nel rapporto redatto da Lord Briggs, preside del Worcester College di Oxford — la costituzione di un «Commonwealth of Learning»; questa istanza è stata favorevolmente recepita dai Capi di Stato dei Paesi del Commonwealth, riunitisi a Vancouver nell'ottobre del 1987.

Uguagliare le opportunità formative

L'attività del Commonwealth of Learning si articola in una gamma di interventi di formazione a distanza realizzati da una rete di istituzioni operanti nel campo dell'istruzione superiore congiuntamente con altri organismi attivi nel settore della didattica e della formazione; l'obiettivo è quello di consentire un'effettiva uguaglianza di opportunità formative tra le nazioni con diverso livello di industrializzazione ed informatizzazione e di garantire un più efficace sviluppo socioeconomico, prestando particolare attenzione alle problematiche legate alle risorse umane. Presupposto imprescindibile da cui dovrà partire l'azione formativa è un'attenta analisi dei fabbisogni degli utenti, che consentirà di strutturare interventi di varia complessità, utilizzando tutte le tecnologie, dalle più semplici alle più sofisticate.

Il Commonwealth of Learning ha la sua sede principale a Vancouver; diverse unità operative saranno dislocate in altri paesi membri; le prime verranno costituite in India, in Nigeria,

nelle isole dei Caraibi e del Pacifico Meridionale, giacché si desidera che parte delle attività venga decentralizzata. Un ruolo importante in questo contesto viene attribuito all'Inghilterra, che dovrà trasmettere agli altri stati il *know-how* maturato dalla Open University in venti anni di attività e da Malta, a cui sarà affidato il progetto per la formazione a distanza nei piccoli stati.

Nei primi tempi l'attività delle varie istituzioni appartenenti al Commonwealth of Learning si concentrerà in quattro settori:

- aspetti generali della formazione a distanza e suoi contenuti, elaborazione di materiale didattico di utilizzo comune;

- sviluppo di nuove tecnologie informatiche applicate alla didattica e realizzazione di banche-dati congiunte;

- formazione dei formatori;
- operazioni di valutazione e di verifica delle iniziative intraprese.

Una simile azione richiede un consistente sostegno finanziario, che è già stato garantito da 15 paesi, tra cui Ca-

nada, Brunei, Nigeria, Gran Bretagna e India, e ai quali si prevede se ne aggiungeranno presto numerosi altri.

Giuridicamente il Commonwealth of Learning ha lo status di organizzazione internazionale. L'attuale Presidente è James Maraj, che è stato a capo del Gabinetto del Primo Ministro nonché ministro degli Affari Esteri delle Isole Fiji; sarà affiancato da un comitato — presieduto da Lord Briggs — formato da funzionari governativi e da esperti nel settore.

R.C.



abstract

Reform or revolution?

In this issue the section Dimensione mondo carries out an interesting survey on the higher education systems of Australia and New Zealand.

In Australia there have been no tuition fees since 1974 apart from a small contribution for administrative purposes from which, however, scholarship holders were exempt.

The access to the university was not regulated by a selection mechanism, although the foreign students enrolled could not exceed a ceiling decided by the Ministry of Education.

The geographical features of this country and the needs of its population scattered on a vast territory have required so far the presence of many small and middle-sized institutions as well as the implementation of distance education programmes based on the radio and the television.

At present this system is undergoing radical changes due to the reform carried out by Mr. Dawkins, the Aus-

tralian Minister of Education, which was approved in July 1988 and soon triggered a wave of criticism in the Australian academic circles.

Mr. Dawkins plans to enhance the competitiveness of the higher education system of his country in order to break down its isolation and to transform it into a driving force for Oceania as well as for south-east Asia.

This could be done, according to his reform, by strengthening the links among higher education, labour market and vocational training thanks to the establishment of a small number of large specialized institutions which as a whole offer a complete range of courses to their students.

State funds will be allocated to universities following to the approval of the profile of the institution carried out by the Ministry of Education. The institutions with less than 2,000 students, however, will not receive any financial support.

Finally, Mr. Dawkins reintroduced tuition fees and set no limit to the enrolment of foreign students.

In New Zealand the reform has not been implemented yet; however, the Hawke Report contains the proposal to replace the present Department of Education with a Ministry for Education and Training which should have larger decision-making powers: also this reform has drawn sharp criticism on itself.

According to the Hawke report every institution would receive the same small contribution from the state and should therefore rely heavily on tuition fees for the bulk of its funds. Lastly, universities should be granted a greater intellectual independence.

Dimensione mondo also contains information on the ERASMUS Programme, including the summary of the report the activities carried out in 1988.

résumé

Réforme ou révolution?

Cette fois la rubrique Dimensione mondo s'ouvre par un intéressant voyage dans le monde de l'éducation supérieure de l'Australie et de la Nouvelle Zélande.

Depuis 1974, l'éducation supérieure en Australie était gratuite sauf une modeste contribution aux frais administratifs dont les boursiers étaient exclus. L'accès était libre et aucun mécanisme de sélection était prévu, sauf une limite fixée pour l'inscription des étudiants étrangers. A cause de la situation géographique de la nation et de la consécutive distribution de la population, en Australie il y a un grand nombre d'établissements d'éducation supérieure de petites et moyennes dimensions au-delà des systèmes à distance qu'on peut suivre grâce à la radio ou à la télévision.

Au mois de juillet 1988 la réforme du système est entrée en vigueur par volonté du ministre de l'Education Na-

tionale Dawkins, suivie par beaucoup de polémiques à l'intérieur du Pays. Il compte faire sortir l'Australie de son isolement afin que, par un système d'éducation supérieure compétitif, elle puisse devenir une force de pointe pour l'Océanie et le sud-est asiatique.

C'est pour cela qu'il a l'intention de créer un raccordement entre éducation supérieure, monde du travail et formation professionnelle en constituant un nombre restreint de grands et moyens établissements — chacun spécialisé dans un secteur particulier — qui offrent aux étudiants de différentes options formatives. Les financements de l'Etat — essentiels pour la survie des universités — seront affectés seulement après l'approbation du Ministère de l'éducation nationale et ils exclueront les établissements avec moins de 2000 immatriculés. Dawkins, en outre, a remis en vigueur les droits d'inscription et il a aboli le pla-

fond qui avait été fixé pour les étudiants étrangers.

En Nouvelle Zélande, par contre, le rapport Hawke a été divulgué: il affirme que le Département de l'Éducation devrait quitter sa place à un Ministère pour l'éducation et la formation dans lequel tous les pouvoirs décisionnaires se concentreraient: même dans ce cas, les polémiques ne se sont pas faites attendre!

Selon ce Rapport, l'Etat se bornerait à donner aux universités une contribution identique pour toutes les facultés; par suite, les droits d'inscription des étudiants soutiendraient la majeure partie des frais. Les universités, en outre, devraient jouir de une grande indépendance intellectuelle.

Dimensione mondo donne aussi de place aux informations sur le Programme ERASMUS, en reportant, entre autre, le résumé du rapport sur l'activité déroulée au cours du 1988.



studiare in

California

Vita di campus a Los Angeles

di Nicolò Tartaglia

Studiare a UCLA (University of California, Los Angeles) è un'esperienza ricca di stimoli di ogni tipo. Stimolante è innanzitutto la California; al di là dell'immagine stereotipata che ce ne dà la stampa, è certamente una terra proiettata verso il futuro (basta sfogliare la pagina degli annunci economici dei quotidiani e notare quanto materiale informatico si scambino i privati, tanto per fare un esempio) ed in vertiginosa crescita: benché la sua superficie, circa sette volte quella dell'Italia, sia in gran parte desertica, ha una popolazione di oltre 28 milioni di abitanti che si incrementa ad un ritmo — lo scorso anno — del 2,4% ed è, da sola, l'ottava potenza economica del pianeta. Se riuscisse a separarsi dal resto degli USA — come auspicano certi vecchi cittadini *back east* — potrebbe a buon diritto reclamare la parola nei principali consessi economici mondiali dove si decidono i destini delle monete e dell'inflazione. Stimolante è poi la stessa Los Angeles, città controversa ma il cui aspetto colorato ed artificiale è esattamente riflesso nelle forme d'arte che vi si trovano.

L'orgoglio della California

62 Ancora più importanti per uno studente che passa la maggior parte del

suo tempo negli edifici del suo Dipartimento sono gli stimoli provenienti dalla vita di campus di UCLA, dove «vita di campus» si intende qui quell'insieme di attività, iniziative e strutture che l'Università mette a disposizione dello studente. L'area su cui sorgono gli edifici di UCLA è, a detta di chi ha visto molte altre sedi universitarie statunitensi, una delle più belle del paese; la collina sulla quale si adagiano gli edifici — nel consueto misto di forme modernissime e del secolo scorso — delimita il quartiere di Westwood e ne rappresenta anche il principale polo di attrazione. Infatti, come spesso accade negli USA, le città dove sorge un college ne utilizzano le strutture, ne «adottano» le squadre nelle gare sportive diventando così città *college-oriented*, vale a dire identificate in esso; a Los Angeles, che è una città sterminata, molti quartieri a nord-ovest sono *UCLA-oriented* (gli altri, nella zona est gravitano intorno alla rivale University of Southern California).

E partiamo proprio da qui, vale a dire dai motivi per i quali i californiani hanno «adottato» l'Università di California e mostrano per essa un orgoglio smisurato che contagia anche coloro che, come chi scrive, vi soggiornano brevemente vivendo le frenetiche

Cronaca di uno studente italiano alle prese con il colorato mondo di Los Angeles e del suo «orgoglio»: l'azienda - università UCLA.

giornate del *graduate student*. La ricerca di questi motivi è stata molto interessante e mi ha permesso tra l'altro anche di apprendere una lezione di economia. In apparenza l'Università di California altro non è che una buona scuola di formazione di ricercatori, con ottimi nomi nel campo della ricerca economica (ciò che più mi interessava) ma senza ad esempio il prestigio internazionale delle grandi università private dell'est, quelle della Ivy League; inoltre mi riusciva difficile fare un paragone con l'altra grande università che avevo visitato cinque anni prima come studente *undergraduate*, la Georgetown di Washington, la cui fama deriva dall'essere la scuola dell'*establishment* diplomatico e politico mentre la California sembra lontanissima dalla capitale. Eppure i californiani hanno ragione di essere fieri della UC e chi vi abbia studiato ne ottiene moltissimo.

Un'azienda universitaria

Innanzitutto uno studente di economia non può non notare che la UC è — nel paese del business — un'azienda, una grande azienda universitaria di tipo pubblico straordinariamente ben gestita; se si considera che

il cittadino americano ragiona pragmaticamente con l'ottica del contribuente, di chi paga le tasse, (il famigerato *taxpayer* che popola i discorsi prelettorali delle campagne presidenziali) ne consegue che si senta azionista, ben ripagato, del massimo produttore di capitale umano dello stato. La UC è infatti il gradino più alto del sistema di istruzione statale californiano. Intorno alla seconda metà del secolo scorso il settore pubblico intraprese un'attenta politica di istruzione superiore con l'obiettivo di garantire che l'estrema eterogeneità della popolazione dello stato fosse ricondotta ad una formazione il più possibile integrata e di qualità dei giovani. Sono così sorti, nei decenni, i 106 Community College che forniscono un'istruzione postsecondaria di tipo generale o professionale in due soli anni di corso, le 19 sedi della California State University che si occupano della formazione universitaria quadriennale ma non della ricerca, e i nove (ma entro il 2000 saranno 12) campus della UC.

Le dimensioni di quest'ultima sono notevoli: essa appartiene alla fascia superiore di quel 43% di università pubbliche, generalmente iscritte nel bilancio delle amministrazioni statali e locali, che accolgono oltre l'80% degli studenti universitari americani. Dispone, come detto, di nove sedi (Berkeley, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, Santa Cruz, Irvine, Davis, Riverside, San Francisco), 109 mila dipendenti e 160 mila studenti. È interessante scoprire che il contributo degli studenti alle entrate è minimo, solo il 7-8% del totale, mentre lo stato della California fornisce il 25% circa ed il governo federale il 36% circa; il resto proviene da donazioni ed onorari.

In generale i tre livelli dell'insegnamento postsecondario ricevono dal settore pubblico 8,7 miliardi di dollari (più di 11 mila miliardi di lire), di cui il 40% circa è a carico del governo di Washington, ma è unicamente attraverso una notevole oculatezza gestionale — che dipende in gran misura da un continuo sforzo previsionale — che tre principali campus (Berkeley, Los Angeles e San Diego) riescono con successo a competere con la ricchezza delle tre università private (Stanford, USC e CalTech) le quali, in un sistema di reclutamento competitivo di docenti e di reperimento di fondi per la ricerca, si troverebbero altrimenti in una posizione di vantaggio.

Tra l'altro, un'azienda che non massimizza profitti come la UC ma qualità dell'insegnamento e possibilmente il numero di immatricolazioni, non può richiedere ai propri studenti le esorbitanti tasse di iscrizione dei college privati (negli anni '80 il rapporto tra le tasse universitarie delle scuole private con quelle pubbliche è di oltre 10 a 1).

Nei corsi di finanza pubblica di UCLA si cita spesso il caso dello stato della California, il cui sistema fiscale ha un automatismo assai particolare: in uno dei numerosi referendum che accompagnano le votazioni quadriennali alla presidenza del paese ha avuto successo il rivoluzionario principio per cui la spesa pubblica può crescere annualmente ad un tasso mai superiore al costo della vita e all'incremento demografico, che, come abbiamo visto, è comunque piuttosto sostenuto. Questo limite, è evidente, attiene anche alle spese per la pubblica istruzione e diventa un ulteriore stretto vincolo finanziario per la UC.

I vincoli finanziari richiedono forme alternative di reperimento di fondi che fanno riferimento a tecniche, proprie di un'azienda, di relazioni esterne e di costruzione di un'immagine. Questo può portare ad eccessi. Ricordo che in seguito ad una forte scossa di terremoto che mi accolse all'arrivo a Los Angeles, si ripropose la questione della sicurezza degli edifici del campus di UCLA a quanto pare già dibattuta in altre occasioni. In quei giorni ebbi un'idea della politica d'immagine che l'università perseguiva: la risposta del Chancellor alle domande preoccupate degli studenti sulla possibilità di migliorare questo aspetto fu che UCLA era famosa per l'originalità architettonica dei suoi edifici e che migliorarne la sicurezza voleva dire snaturare il campus.

Dialogo tra autorità accademiche e studenti

In questa vicenda, che mi sembra assai significativa, vi è comunque un aspetto positivo: la responsabilità delle autorità accademiche nei confronti degli studenti e il dialogo continuo che intercorre tra loro. Gli studenti *undergraduate* raccolgono le loro voci nel quotidiano del campus (il «Daily Bruin») e nelle altre pubblicazioni curate dai gruppi che rappresentano le minoranze etniche; gli studenti supe-

riori invece sono continuamente a contatto con i coordinatori del proprio dipartimento e del programma *graduate*.

Al mio arrivo fui accolto da un dossier che descriveva il Dipartimento di Economia e le varie attrezzature a disposizione per lo studio e la ricerca, ma anche il bilancio annuale della facoltà, le spese fatte nell'ultimo anno, le previsioni per il successivo e una richiesta di consigli su come meglio utilizzare i fondi disponibili a seconda dei punti deboli che ciascuno di noi poteva aver identificato in base alle proprie esperienze ed esigenze; inoltre, durante tutto l'anno accademico giungevano continui aggiornamenti oltre ai contatti informali che tenevamo di continuo. Se ne deduce il principio che è giusto che lo studente sappia come si dispone del denaro che ha versato sotto forma di tasse di iscrizione o che i suoi genitori hanno detratto dai guadagni. D'altra parte lo studente è anche la risorsa più preziosa per una università che, come UCLA, è orientata fortemente verso la ricerca per cui è necessario che esso si senta parte del meccanismo educativo nel quale è inserito. È chiaro che ciò si applica in primo luogo agli studenti postuniversitari, ma è noto che anche gli studenti del livello inferiore vengono tenuti in gran considerazione dalle autorità; la UC sa che, diversamente da quanto sta accadendo nel resto del paese, la fascia di popolazione tra i 18 e i 24 anni non è in declino in California, cosicché il peso degli studenti *undergraduate* sul totale complessivo è in aumento.

I collegamenti

Un altro aspetto proprio di UCLA (credo non solo per la Facoltà di Economia) è il collegamento con gli altri campus della UC, soprattutto Berkeley e San Diego, con i quali vi è uno scambio incessante di docenti e di conferenzieri che rende costante la periodicità degli appuntamenti sotto forma di seminari ed incontri sia all'interno che parallelamente ai corsi di studio regolari. Ciò, tra l'altro, credo permetta delle economie di scala per le sedi interessate.

Altre possibilità per il ricercatore derivano dal collegamento via computer che la biblioteca di UCLA (la Research Library è tra le prime cinque del paese) mantiene con quella di Berkeley con il programma Melville; in questo modo avevo a disposizione una

banca dati di titoli veramente sterminati nonché la possibilità di ottenere in lettura in breve tempo il testo desiderato.

UCLA-Extension

Merita infine una segnalazione il sistema di istruzione parallelo ai corsi regolari, detto UCLA-Extension; si tratta di corsi che somigliano a quelli dei Community College di cui abbiamo parlato prima ma sono diretti a gente che lavora e può dedicarsi solo per poche sere a settimana. È un modo relativamente poco costoso di frequentare corsi di lingue straniere per i molti immigrati che la città accoglie senza sosta ed un'occasione di svago costruttivo per le mogli degli studenti, specie quando questi — nell'imminenza degli esami — trascorrono tutto il loro tempo in biblioteca.

Aver trascorso un periodo di studio a UCLA, rendendosi conto del suo funzionamento, è stato quindi di per se stesso una lezione di economia nella quale si distingue con chiarezza chi è l'agente economico implicato (lo stato per mezzo delle autorità accademiche), quali sono gli obiettivi da ottimizzare (un'istruzione di qualità) e quali sono le condizioni di efficienza per il conseguimento di tali obiettivi, vale a dire la capacità gestionale dei singoli dipartimenti e di coloro che gestiscono la politica per l'istruzione nello stato.

UNIVERSITAS QUADERNI ERASMUS. Per studiare in Europa

- Una guida indirizzata agli studenti, ai docenti, agli amministratori, agli enti universitari per conoscere e utilizzare il Programma europeo di mobilità e di cooperazione
- Riflessioni sulla politica delle Comunità Europee a sostegno della cooperazione universitaria
- Analisi della partecipazione al Programma delle università italiane ed europee
- Tutti i documenti delle Comunità Europee e dell'Ufficio nazionale italiano responsabile di ERASMUS
- Presentazione dei Programmi Interuniversitari di Cooperazione (PIC) coordinati dalle università italiane o a cui esse partecipano. Vengono classificati gli elementi caratterizzanti (istituzioni italiane, istituzioni comunitarie partner, paese di appartenenza, aree di studio, materie, responsabili), dando così il quadro sintetico delle possibilità esistenti in una data università, in un dato paese, per una data area di studio


Prezzo del quaderno: L. 20.000

Rivolgersi alla Ediun - Via Atto Tigrì, 5 - 00197 Roma

Tel. (06) 3221196/8870194

c/c postale n. 47386008 intestato a

Ediun Coopergion - Via Atto Tigrì, 5 - 00197 Roma





Il criterio sapienziale

di Maria Adelaide Raschini

Direttore del Centro di ricerca sulle
«Categorie Europee» dell'Università di Genova

La «ragion d'essere» dell'*universitas*

Non c'è dubbio che la prospettiva dell'imprenditore costituisce un punto di vista da tenere in considerazione, anche quando l'oggetto — l'università, in questo caso — non appartenga alla sfera delle sue competenze primarie. Ma esso è da prendere in considerazione non tanto per le varie ragioni che possono aver portato l'imprenditore a tenere una relazione in una celebrazione universitaria come quella svoltasi nel 1988 in Bologna: piuttosto, perché è proprio dell'*universitas* prender coscienza di tutte le prospettive possibili. Il concetto, ed il fatto, di *universitas* è inclusivo infatti di tutte le dimensioni prospettive; né può essere diversamente; mentre è di ogni «punto di vista» l'esser settoriale e dunque inadatto ad esprimere un «intero». Con ciò si è detto che l'*universitas* esige una prospettiva «intera». Non più un «punto di vista», ma completezza di visuale che è possesso di orizzonti.

Questo asserito deve costituire la *premessa, non aprioristica ma realisticamente e storicamente responsabile* di ogni attenzione volta alla vita dell'università, quali che siano i condizionamenti che oggi gravano, positivamente o negativamente, su di essa.

Se si perde di vista questa premessa — vale a dire: se si smarrisce la vocazione dell'*universitas* ad essere promotrice ed «autrice» di autentica civiltà — un dibattito intorno all'università sarebbe vanificato a priori. In tal caso, infatti, l'università vedrebbe mutarsi il proprio fine e il proprio carattere, trovandosi inevitabilmente messa «a servizio» del qualsiasi potere dominante, anziché del sapere. Quel *sapere* — si vuol dire fuor d'equivoco — che è sempre «concreto» in quanto è *intelligenza della real-*

L'autrice passa al vaglio, con critica acutezza, ogni idea della relazione Agnelli, che ha già suscitato — come documentato nel precedente numero — una serie di interessanti interventi. Si riaccende così «il dibattito», confermando l'impatto positivamente provocatorio di tale relazione.

tà in tutti gli aspetti nei quali essa ci si prospetta e dunque fonte dell'esperienza nel senso meno empirico e più concreto del termine. Quel «sapere» quindi non può essere confuso con le «astrattezze» di cui oggi facilmente è accusato da certo filosofismo sociologista, tale appunto perché privatosi del «sapere».

Una civiltà nasce dal sapere inteso nella sua *organicità enciclopedica* — vale a dire, nella sua concretezza — e solo per questo articolabile nella molteplicità delle scienze. Una civiltà nasce, cioè, da un'idea ispiratrice, capace di trasformare le articolazioni dello scibile in un'unità concettuale d'insieme. O non è una civiltà. I molti nascono dall'uno, non l'uno dai molti; il molteplice riceve ordine, arricchimento, funzionalità solo da un'idea che, di quel molteplice, sa fare un'unità organica.

Non si tratta di scontro fra schemi sorpassati e schemi post-moderni; niente a che vedere con la persistente quanto infruttuosa *querelle* tra *passatisti* e *modernisti*: si tratta piuttosto della struttura stessa della ragione, la quale ha bisogno di un pensiero unitario e orientatore per muoversi — «razionalmente» appunto — in qualsiasi ambito. A questa logica non sfugge il mondo dell'imprenditoria e dell'economia, quando non vuol essere fallimentare; può però sfuggire il mondo politico, quando si produca in giochi tattici, anche vistosi, senza alcun disegno strategico in cui inserirsi positivamente, cioè costruttivamente.

Così sarà dell'Europa: essa si aggoglierà in unità — nel qualsivoglia assetto le si possa prefigurare — soltanto se la sua inestinguibile molteplicità, totalmente da rispettare, avrà un'idea centrale, nata e coltivata nel clima europeo, attorno a cui sentirsi e potersi aggregare. In quanto nata e coltivata nel clima europeo, un'idea aggregatri-

ce nel senso detto avrà una più vasta capacità di fruizione, di appagamento, di relazione, rispetto ad altre e di diverse culture che non siano, come quella europea, intrinsecamente depositarie di sintesi di civiltà.

Questo pensiero — principalmente questo — l'*universitas* è chiamata a ripresentare in Europa e all'Europa. Come anche è chiamata a proporre un'idea aggregatrice sufficiente, fondata su una precisa *consapevolezza storica* sia della «realtà» contemporanea che della «cultura» europea considerata entro l'area «planetaria».

In tal modo la «ragion d'essere» permanente dell'*universitas* acquista una configurazione attualissima, storicamente urgente, che però non ne muta l'essenza perché non ne muta il fine.


Le condizioni

Le condizioni di questo compito dell'*universitas* sono: la sua *indipendenza politica*, che deve estendersi tanto quanto la sua *consapevolezza sociale* e la sua *autonomia scientifica*.

A) Quando si dice *indipendenza politica* non si allude tanto a quella libertà che l'università ha, per lo più, conservato anche «in situazioni storiche dominate dal potere assoluto»¹, poiché questa è la libertà dello spirito che, anche in carcere, come Socrate, vive secondo la propria dignità: dignità che *da sempre* è stata in conflitto aperto o latente con le perenni connivenze dei poteri economici e politici; si allude piuttosto al rifiuto di quella «dipendenza» capillare, infiltrata, ambigua, per la quale l'*universitas* viene ad essere terreno di contesa fra forze diverse che vi scorgono un possibile vantaggio immediato. Sembra perciò almeno incongruo auspicare «l'autonomia dell'università dagli schemi burocratico-istituzionali» in nome della «piena responsabilità dell'uso delle sue risorse», per verificare poi l'autonomia medesima sulla capacità di sviluppare nella gestione universitaria «criteri e mentalità imprenditoriali», o «l'attitudine a misurarsi con il vincolo dei costi e dei ricavi», «con la competizione sul mercato», sia pure il «mercato della scienza e della formazione».

B) È in gioco, piuttosto, la *consapevolezza sociale* dell'università, che si nutre non tanto delle acquisizioni di criteri mercantili, quanto del *senso della storia*. Un minimo di senso storico può certamente indurre anche l'imprenditore a chiedersi «che cosa dobbiamo noi all'università», e a rievocarne alcuni meriti da essa acquisiti nel corso dei secoli nei confronti della civiltà europea. Ma ogni senso storico, e dunque qualsiasi possibilità concreta di *universitas*, si vanificherebbe se si accettasse il punto di vista che: «la società del tempo presente è il prodotto finale» del rapporto dell'università «con l'organizzazione pratica della vita al suo esterno» e della «sua lunga e incessante evoluzione», onde «il nostro debito» odierno verso l'università si debba misurare «dai livelli di civilizzazione e di benessere che abbiamo raggiunto».

Questo punto di vista può essere captante perché si veste di un apparente equilibrio, ma è storicamente insostenibile. Esso tende: 1) a concedere che l'università sia



Urbino: una piazzetta interna dei Collegi Universitari

¹ Quanto nel testo è compreso fra virgolette è citato dalla relazione in oggetto.

stata strumento di civilizzazione in quanto *da sempre* ha coltivato il rapporto università-società; 2) a sostenere, nel contempo, che questo rapporto è per sé produttivo di benessere e come tale deve essere incrementato; ma: 3) a condizione che tale incremento si sviluppi entro le categorie della innovazione tecnologica, la quale, «fatto antico quanto l'uomo», acquisterebbe perciò stesso un solido rapporto con il sapere, e si adornerebbe, diciamo noi, di quella nobiltà che Plinio faceva derivare dal *novis auctoritatem dare*; 4) cosa che consente di spostare i *tòpoi* del sapere: «non più in luoghi e tempi determinati» ma sino a investire «le fabbriche, le professioni, la vita privata di ciascuno di noi», a cambiare il modo di apprendere e di comunicare, a generare «una domanda sempre più pressante di ricerca scientifica»; 5) così che diventa di immediata necessità aggiungere che le matrici per eccellenza verranno in «modo particolare da parte delle imprese, per le quali l'innovazione è un fatto di gestione aziendale e di competitività»; 6) dopo di che appare facile introdurre una superficiale *liaison* tra affermazioni del tutto contrastanti, quali: «La società industriale domanda volumi sempre più grandi di scienza e di conoscenza» e l'altra: «Oggi, e forse ancor più che ieri, c'è bisogno di *têtes bien faites, plutôt que bien pleines*». Il richiamo a Montaigne diventa stonato perché si pone, esattamente, in direzione contraria.

C) Per quanto concerne l'*autonomia scientifica* c'è da osservare, innanzitutto, che il riconoscimento delle benemerite passate e delle possibilità presenti dell'università costituisce il *leit-motiv* obbligato della relazione in oggetto; ma esso risponde ad un equilibrio meramente estrinseco, perché quel riconoscimento, in realtà ed esplicitamente, è funzionale rispetto ad una utilizzazione strumentale dell'università stessa, ossia del sapere. La *separazione* — negata dapprima, come caratteristica dell'università, ma ribadita nei capoversi conclusivi come un ostacolo da togliere e dunque effettivo — la separazione, dico, fra il sapere e il fare, quasi che il sapere fosse l'alternativa di un aut-aut che oppone il sapere, da un lato, e il fare dall'altro, *non appartiene allo spirito dell'universitas*. La *cultura dell'universitas* è sempre stata rivolta all'*accrescimento del patrimonio spirituale* e dunque in *diretta relazione* ed implicito connubio con le *richieste dell'appagamento umano*. La «separazione», invece, si deve alla mentalità illuministica, quella che generava il dotto pragmatismo voltairiano, per il quale non aveva peso il calcolo compiuto dal matematico per valutare il perfetto angolo di incidenza della prua della nave sul pelo dell'acqua, bensì l'atto decisionale con il quale Cristoforo Colombo partiva e, ormai senza più speranze, si trovava a scoprire l'America. È a questo tipo di aut-aut, e alla mentalità pragmatica — cioè astratta, — che ne consegue, che si deve il declino di quella *universitas* alla quale l'autore della relazione pur riconosce tante passate benemerite.

Si ha l'impressione che la relazione in oggetto sia stata scritta come se le categorie della civiltà europea fossero nate con Bacone e come se le polemiche antisapientziali dell'illuminismo avessero una solida consistenza scientifica. Perciò l'autore della relazione, la cui prospettiva già si chiude entro il «punto di vista» particolare dell'impresa, non sembra avvedersi d'un fatto clamoroso: che la mentalità illuministica, alla quale fondamentalmente si ispirano le proposte della relazione stessa, è, sì, confor-

me alla mentalità dell'era industriale, ma che l'era industriale volge al termine proprio sotto la spinta della tecnologia che genera tecnocrazia: *genera dunque non già un «sapere» e tanto meno «nuovo»*, ma un *potere*: quel potere di cui si è detto all'inizio, ambiguo e sotterraneamente infiltrantesi, per il quale non è sufficiente garanzia neppure l'istituzione democratica, del resto (se non verranno intelligenti interventi di qualche disegno politico non disgiunto da senso e responsabilità storica) destinata nel fatto a naufragare sotto la spinta tecnocratica, che per se stessa è dittatoriale. Come mantenere l'autonomia scientifica all'università sottoposta a questo potere onniinvasore e onnisimulante? Certo, nessuno potrà garantirlo all'università se non essa stessa, grazie al massimo sforzo di libertà ed anche di sacrificio di fronte a questa nuova tipologia del potere assoluto.

I problemi «reali»

Dentro questi limiti generali, pericolosi se non visti, e dunque da sottolineare, molte osservazioni dell'imprenditore sono da valutare con altrettanta attenzione. Alcune sono «letteralmente» condivisibili, ma acquistano sapore assai diverso se considerate alla luce dei pensieri conclusivi che vengono, sia pur non senza discrezione, ma con sicurezza, avanzati.

Ci limitiamo a una osservazione, che altre ne implica e che cade sulla implicita identificazione, senza più, di «indagine scientifica» con «ricerca teorica»; la qual cosa rende superfluo richiamare le «vocazioni fondamentali dell'università», cioè la libertà della «scienza pura», e la «formazione intellettuale dei giovani prima ancora della formazione professionale»: superfluo, perché questi riconoscimenti non mutano la sostanza dell'intera relazione. Pagato infatti il tributo alla ricerca «pura» e liquidato in quattro righe il debito verso la cultura umanistica (troppo superficialmente, oggi, considerata non funzionale alla società industriale), il relatore, si confessa con il semplice uso di una congiunzione avversativa: «Ma, detto questo, dobbiamo *anche* riflettere sui nuovi problemi reali nei quali anche il sistema universitario è direttamente coinvolto».

Anche noi incominceremo da un «ma», per chiederci: «ma» quali sono i «nuovi problemi reali?» Secondo le esigenze di un umanesimo universale, è «reale» ciò che tocca l'uomo nella sua interezza e non ciò che lo coinvolge settorialmente; chiamare «reale» il settoriale significa cadere nell'astrattezza. Ma il relatore non ci lascia nel dubbio: «reali» sono «i problemi dello sviluppo economico»; i quali sono «nuovi» in quanto, «marginali nelle società antiche» — l'affermazione sarebbe da vagliare — «sono divenuti prioritari in una società che aspira a livelli di benessere sempre più elevati e più generalizzati». Pertanto questi «problemi reali», identificabili in quelli della «competizione industriale» e divenuti «complessi e pressanti in un mercato mondiale sempre più integrato», sono essi a chiedere quei «volumi sempre più grandi di scienza e di conoscenza» di fronte ai quali l'università deve dare il suo contributo funzionale: purché sia chiaramente ricordato, come viene ricordato, che «l'antica tradizione di rispettosa distanza tra accademia e attività produttive può essere un fattore di ritardo e di rallentamento».

Di fronte a questa conferma dell'aut-aut, forse non

era facile nemmeno al relatore, a questo punto, ricordare che all'inizio la relazione aveva riservato uno spazio alla considerazione che l'università aveva stabilito «dalle sue origini» il «suo rapporto con l'organizzazione pratica della vita al suo esterno».

Di quale civiltà può essere promotrice un'università finalizzata alla formazione manageriale di ben coltivati imprenditori, addestrati nella innegabile *virtus* di misurarsi con il vincolo dei costi e dei ricavi, e di confrontarsi con la competizione «sul mercato della scienza?»

Tutti oggi chiediamo «mobilità» di studiosi e studenti, tutti ci ricordiamo dei *clerici vagantes* (ma essi, si badi, erano in cerca di un «maestro», e di una plausibile verità, non di un «benessere» inteso fine a se stesso), tutti avremmo molto da dire sulla «configurazione del docente» quale «dipendente pubblico» con i conseguenti prezzi «di burocratizzazione, di carriera prestabilita, di appiattimento delle iniziative personali». Sono apprezzamenti facilmente rilevabili e anche troppo verificabili. Ma il «futuro» dell'università non si connette ad una sua svolta di adattamento alle richieste della società industriale. *Il futuro dell'università è il futuro stesso della cultura quale espressione di perenne attività e incessante poieticità dello spirito umano.* Alle condizioni lumeggiate dalla relazione considerata, l'università non vivrà neppure sino al proprio tramonto: al quale tuttavia proprio la cultura di genesi illuministica l'ha avvicinata in misura letale. La *consapevolezza sociale* è conoscenza delle richieste di appagamento reale, di cui il *bene stare* (che non è *bene essere*, se le parole non sono *flatus vocis*) è solo un momento; è conoscenza delle radici storiche della cultura europea, e delle sue ramificazioni a venire sulla ribalta mondiale: nel rispetto, ma anche nell'incremento, delle diverse culture.

Il «riferimento simbolico» al 1992 era, ed è, inevitabile; ma esso dovrebbe alludere a una densa, drammatica realtà storica, che non ci rinvia tanto ad un passato nel quale era possibile lo scambio di studiosi fra Utrecht, Oxford, Cracovia e Bologna, cioè a quel *commercio delle idee* sul quale è fiorita la cultura europea², quanto alla drammatica visione di un'Europa — di un mondo? — dove

lo scambio è di immagini senza idee, di figure agitate sul vuoto di finalità, di energie finalizzate simultaneamente all'attivismo frenetico e all'abulia — due facce della stessa medaglia —, di forze economiche utilizzate associalmente, di forze intellettuali *a servizio*, di schiavitù morale celata dalla diffusa scompostezza. La gioventù è suicida perché i genitori hanno licenza di uccidere. Ma noi ci compiaciamo di identificare il sapere con la scienza e la tecnologia, e di servirci di entrambe perché questa è la richiesta della competizione mercantile. Non si leggano queste parole «moralisticamente» (anche questa è accusa stoltamente ricorrente, quando non è un alibi): vi si legga piuttosto una consapevolezza che non postula facili ottimismo baconiani di fronte al carattere sostanzialmente drammatico del nostro secolo.

Il fondatore dell'università, Platone, aveva detto, anche per i futuri cittadini d'Europa, che non si possono sostituire a piacimento, o per interesse, i principi che regolano l'attività umana, senza gravi conseguenze per l'organismo sociale. Il principio che regge il produrre e il consumare è diverso dal principio che ci fa forti e coraggiosi, ed entrambi ancora sono diversi da quello che ci fa sapienti. Non la prevaricazione dell'uno sull'altro, né la conseguente negazione di alcuno di essi, ma l'equilibrio ordinato dei tre criteri, *tutti compresenti e legittimi, ma ordinati dal criterio sapienziale, ne toglie le relative dittature* (che sono, rispettivamente, quella mercantile, quella militare, quella meramente scientifica: dittature inevitabili, ove l'ordine venga imposto dal criterio del produrre e del consumare, o da quello dell'essere forti e coraggiosi, elevati a norma assoluta). Solo l'ordinato comporsi dei criteri, che genera l'equilibrio delle forze della società, può garantire le basi di un assetto che possa dirsi «giusto», quale possiamo auspicare per l'appagamento dei diritti fondamentali dell'umanità: di tutta l'umanità. Riportare alla luce quest'ordine di pensieri è il compito primario dell'università, oggi.

² Per la pertinenza stretta con l'argomento, ricordiamo, di AA.VV., gli *Atti del Congresso Internazionale «Il Commercio delle idee nella cultura europea»*, Japadre, l'Aquila - Roma 1987, due voll., pp. 820.



UNIV 89

Rivoluzione, dignità, solidarietà

di Umberto Massimo Miozzi

Il XXII incontro UNIV — il tradizionale appuntamento romano di primavera con gli studenti universitari provenienti da ogni parte del mondo — ha fatto registrare una ulteriore tappa positiva sul percorso iniziato nel 1968, qualche settimana prima del maggio francese.

Un primo consistente risultato è offerto dai dati quantitativi, di per sé assai significativi. Gli studenti impegnati nei lavori preparatori nelle rispettive sedi universitarie (quattrocento atenei dei cinque continenti) hanno raggiunto infatti le centomila unità; più di mille delegati, sono convenuti a Roma per confrontare i risultati raggiunti in un anno di convegni ed incontri organizzati localmente con la collaborazione di docenti ed istituzioni accademiche.

Non meno rilevante, il bilancio dei contenuti espressi e la densità dei contributi scientifici presentati al congresso sul tema prescelto per questa edizione — «Rivoluzione, dignità, solidarietà» — che, in qualche modo, è la materializzazione della parabola descritta dall'UNIV: il passaggio dal valore contestativo della rivoluzione studentesca del Sessantotto alla proposizione concreta delle alternative possibili. Dalla rivoluzione nichilista, individualista e narcisista di allora, alla rivoluzione antropologica fondata sui valori umani per la riaffermazione del primato della persona nel rispetto della sua dignità e libertà, per la valorizzazione dell'impegno e del lavoro, dello spirito di servizio e di solidarietà.

Questa proposta complessiva, per fronteggiare la crisi della società contemporanea, è passata annualmente attraverso diagnosi ed analisi compiute attraverso fasi e momenti diversi: quelli preparatori, alla ricerca di risposte ad interrogativi posti alla base del congresso (esistono ideali per i quali valga la pena innestare un processo rivoluzionario?

Quali le condizioni, i presupposti, perché una rivoluzione si fondi sulla dignità della persona umana? Quali conseguenze possono essere tratte, in termini di solidarietà?) e quelli di sintesi dei risultati conseguiti, attorno a tematiche direttamente connesse con il tema generale.

Dallo sviluppo dei processi storici, al concetto di progresso, di diritto, di economia, di ecologia, di informatica, di sviluppo; ad ambiti direttamente legati alla vita quotidiana (medicina, condizione urbana, associazionismo, etc.); dall'analisi di particolari circostanze e quadri storici, alle teorie progressiste, conservatrici, innovatrici; al futuro — soprattutto — per costruirlo, direttamente e concretamente.

Punto di partenza del discorso: la rivoluzione francese. Una rivoluzione ideologica, protesa verso la modernità, passaggio obbligato e collo d'imbuto per far affermare i principii della democrazia in un mondo trasformato dalla rivoluzione industriale, agricola e demografica, che aveva coinvolto l'Europa intera.

Una rivoluzione e trasformazione delle strutture politiche, economiche e sociali, un nuovo e diverso assetto delle risorse, un modo differente di regolare i rapporti tra città e campagna, tra il vecchio continente e le sue colonie, oltre che di gestire le dinamiche sociali in un clima socio-politico e culturale profondamente cambiato dagli avvenimenti.

Una sorta di «corto circuito» tra le tensioni egemoniche della borghesia in ascesa e le spinte egualitarie popolari che provoca mutamenti irreversibili pur tra mille contraddizioni, traumi profondi e utopie rivoluzionarie, scalzando un sistema di valori ed aprendo traumaticamente una frattura con il passato.

Matrice delle rivoluzioni moderne

Modello da esportare, la rivoluzione dell'89 farà da matrice alle rivoluzioni moderne. Ma — si son chiesti gli universitari — che significa ripensare, oggi, la rivoluzione francese, alla soglia del terzo millennio? Quali prospettive apre questa riflessione? Quali spazi nuovi sono da occupare e da conquistare, in termini umani?

Ripensare quel momento storico significa soprattutto ripensare l'uomo stesso per comprenderlo dal suo interno e scoprirne la vera natura, la dignità, i fini ultimi e, innanzitutto, la sua apertura alla solidarietà.

La relazione introduttiva ai lavori del Congresso UNIV 89, tenuta da Domenico Fazio, direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, ha voluto indicare un percorso di risposte, insistendo particolarmente su questo aspetto. L'università — quella europea in particolare — ed il sapere universitario

sono direttamente chiamati ad intervenire per una rifondazione antropologica e per far affermare i principii etici della ricerca scientifica. Questa sintesi di etica, di metafisica e di antropologia offerta dalla cultura europea ha consentito all'università di configurarsi come comunità di docenti e di discenti, di studiosi e di studenti — i protagonisti del sapere universitario — che non è certo il sapere strumentale della ragione illuministica. Da qui, in sostanza, derivano la crisi del pensiero europeo contemporaneo e le discrasie che vive l'uomo moderno di fronte alle rivoluzioni attuali, permanenti e persistenti (da quella tecnologica, informatica, pedagogica, sessuale, urbanistica, medica, ...).

Guai a non disciplinarne gli effetti, come è avvenuto per le rivoluzioni del passato (la francese e la bolscevica, in particolare, oggetto della relazione di Philippe Beneton dell'Università di Rennes), degenerate proprio a causa della loro rigidità ideologica.



Le cose sono andate diversamente per la rivoluzione americana, approdata ad esiti liberaldemocratici, o per quella filippina, della quale ha parlato Jesus Estanislaio (presidente della Development Bank of the Philippines) nel corso della sua relazione: egli ne ha sostenuto il carattere politico ma esente da vizi ideologici, essendo basata su valori morali che mettono al primo posto l'impegno per la non violenza e il rispetto della dignità umana.

Questo è anche il caso di *Solidarnosc* — un movimento certamente rivoluzionario nel contesto dei paesi socialisti — che ha riaffermato il principio della libertà dell'uomo e cerca di sostenere in concreto il valore prioritario della sua dignità, come è stato affermato in una delle tante relazioni dei congressisti al convegno romano.

Oltre a quelle politiche, sono state prese in esame altre «rivoluzioni» come, ad esempio, quella biotecnologica, che poggia il suo sistema di valori non tanto su criterio politico, quanto su una nuova, sottile, sofisticata stra-

tegia etica secondo questo ambiguo codice morale delle scelte umane, «tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche moralmente lecito».

I delegati dei 52 paesi intervenuti al termine del Congresso UNIV '89 hanno presentato una serie di interessanti rapporti sulle iniziative e le realizzazioni in corso: dal progetto del Villaggio Italia in Armenia, ai campi di lavoro contro la fame in Kenia e in Perù; dai corsi di avviamento nella comunità europea, alle promozioni in campo editoriale e radio-televisivo, ai programmi di metodologia dello studio. Si tratta di esperienze promosse da universitari nelle varie realtà nazionali, regionali e internazionali che si ispirano all'originaria intuizione di José María Escrivá de Balaguer, centrata sul carattere universale della cultura.

È questa, nella sostanza, la matrice di fondo della creatività dell'uomo. Proprio su questo argomento sarà incentrato il Congresso UNIV '90.

A Madrid la XII sessione della CC-PU

Quest'anno la Conferenza Permanente sui Problemi Universitari (CC-PU) del Consiglio d'Europa non si è riunita nell'abituale sede di Strasburgo ma ha tenuto a Madrid la sua XII sessione (14-16 marzo 1989), accogliendo un cortese invito del Governo spagnolo e dell'Università Complutense.

Nella sede del «Paraninfo» dell'Ateneo madrileño sono stati inaugurati i lavori sul tema della cooperazione universitaria europea nel contesto delle relazioni internazionali da cui è emersa una diffusa volontà di miglioramento in senso qualitativo e quantitativo. Tale impegno riveste una notevole importanza politica nel momento in cui si stanno riscoprendo le radici culturali comuni ai vari Paesi, cercando di superare le difficoltà che ancora si frappongono ad un'integrazione europea più articolata. Nell'ambito di una più stretta collaborazione istituzionale con la Commissione delle Comunità europee è stato posto con chiarezza il problema dell'estensione ai Paesi membri del Consiglio d'Europa dei Programmi ERASMUS e COMETT diretti a potenziare — nell'ambito comunitario — rispettivamente la mobilità studentesca e i rapporti tra università e industria.

Sotto l'aspetto più squisitamente culturale, si è sottolineata l'importanza della migliore definizione di una cultura universitaria europea che si richiami allo spirito delle comuni tradizioni, riaffermate recentemente dalla «Magna Charta» firmata dai rettori europei convenuti a Bologna per la celebrazione del IX centenario dell'Ateneo.

Naturalmente, dovranno essere preservate le specificità culturali di ciascun paese, ma dovrà essere potenziata una cooperazione ispirata ad un comune ceppo culturale europeo, superando le difficoltà determinate dalla

diversità dei regimi politici. Con l'intento di perseguire questi obiettivi, si è stabilito di dedicare il tema principale per la sessione del prossimo anno ai rapporti interuniversitari con i Paesi dell'Est europeo e, significativamente, quest'anno si è avuta la partecipazione ai lavori — in qualità di osservatori — di alcuni rappresentanti delle università polacche ed ungheresi.

Tra gli altri temi trattati a Madrid va segnalata la messa a punto delle iniziative realizzate nell'ambito dei rapporti interuniversitari tra Europa ed America Latina: le università peruviane, ad esempio, hanno chiesto di aderire ad un progetto analogo a quello già operante nel bacino del fiume BioBio (Cile) per la gestione delle risorse idriche, gestito dall'Italia con la collaborazione del Portogallo. Su tale argomento, il prof. Bruni, Vice-Presidente della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, ha svolto — per conto della delegazione italiana — un circostanziato rapporto sui criteri da adottare per la cooperazione interuniversitaria con l'America Latina, alla luce dell'esperienza acquisita.

A nome delle autorità spagnole, il prof. Nuñez Encabo (deputato nazionale e Presidente del Comitato dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa per i problemi universitari) ha manifestato l'intenzione di tenere a Salamanca, nel 1990, il terzo Colloquio sui rapporti interuniversitari tra Europa ed America Latina.

A conclusione dei lavori, il prof. Peter Fischer-Appelt (Repubblica Federale Tedesca) e il dott. Roberto De Antoniis (Italia) sono stati eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Conferenza Permanente sui Problemi Universitari per il biennio 1989/90.



Dal 91 al 91 bis

di Michele di Russo e Carla Vassallo

Nell'anno 1980 — con l'approvazione della legge 28 e del successivo decreto delegato 382 sulla riforma della docenza universitaria e sull'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica — ha avuto riconoscimento, a livello di norma primaria dell'ordinamento giuridico italiano, una nuova forma di cooperazione internazionale nel settore della didattica e delle scienze, che si affianca a quelle tradizionali promosse dagli accordi intergovernativi: la cooperazione interuniversitaria internazionale a totale impulso universitario.

Vero è che la prassi ha sempre conosciuto, fin dalle origini medioevali, forme di collaborazione diretta, espressione di una comunità culturale universale, ma, dopo l'avvento delle politiche nazionali, tali rapporti diretti si sono per lo più sviluppati nell'alveo di trattati internazionali oppure concretati in incontri informali di singoli docenti o di gruppi di studiosi in attuazione di comuni interessi per la ricerca scientifica.

Il rilancio del tema

Una decisa ripresa delle relazioni internazionali dirette ha preso le mosse

dalla Conferenza di Helsinki del 1975 cui è seguito il Seminario europeo dei Rettori a Trieste, che ha rilanciato il tema della cooperazione interuniversitaria.

A quella data risalgono le prime iniziative volte a formalizzare in accordi ufficiali interuniversitari le autonome esperienze di base, mediante la costituzione di organi centrali e di uffici.

Si cita, ad esempio, l'Università di Padova, che nel 1976 istituì una Commissione composta dai rappresentanti di tutte le facoltà, integrata da docenti preposti a speciali compiti didattico-culturali, alla quale faceva da supporto amministrativo un mini-ufficio retto da un segretario.

Nel 1978 anche l'Università di Roma «La Sapienza» adottava un modulo organizzativo analogo, con il compito di coordinare e promuovere le attività estere.

Costituito per impulso del Senato Accademico, con docenti rappresentanti larghe aree di ricerca, assunse il compito di coordinare le attività già in corso all'epoca e di programmare nuove iniziative di cooperazione con le più importanti università straniere, sulla base di alcuni fondamentali criteri di fattibilità, quali:

- a) la precisa individuazione dei settori e dei temi di indagine;
- b) l'esatta designazione degli studiosi protagonisti dell'accordo;
- c) la precisa indicazione dei periodi di soggiorno;
- d) il calcolo preliminare dei relativi oneri finanziari;
- e) l'accertamento dell'esistenza delle condizioni di reciprocità.

Tale metodo di lavoro tendeva a creare un'area di legittimazione ad iniziative di grosso impegno, suscettibili di tradursi in concreti risultati che tornassero a lustro e prestigio per l'ateneo romano, sbarrando la strada agli accordi generici, di amicizia, o di buona volontà, spesso pretestuosi e più spesso sterili.

Il segnale lanciato dall'art. 91 del DPR 382/80, venne subito colto dalle nuove università che inserirono nei propri statuti norme e principi atti a promuovere e regolare le iniziative estere intraprese o da intraprendere.

La seconda Università di Roma, ad esempio, introdusse il principio che «accordi con istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed internazionali» possono essere stipulati per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, e costituì a tal fine un apposito Comitato per le relazioni internazionali.

L'Università della Basilicata inserì, tra le proprie funzioni, «l'attività di promozione e di partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica internazionale».

Ancor più significative appaiono, ma ciò anche per il particolare ruolo assegnatole dalla sua posizione geografica, le norme vigenti per l'Università di Trento, che prendono forza ed estensione dalla stessa legge istitutiva. In particolare il nuovo Ateneo «deve» collaborare con le istituzioni universitarie degli altri Stati in programmi di ricerca scientifica e di insegnamenti comuni prevedendo la possibilità, per gli studenti frequentanti le università straniere, che sia riconosciuta la validità dei corsi seguiti ovvero di parte dei piani di studio svolti presso le predette università straniere.

Dal suo canto, il ministro della Pubblica Istruzione non mancò di sottolineare il carattere innovativo della prescrizione legislativa e di esortare le università a muoversi sulla strada della cooperazione diretta, sollecitando da parte degli interessati un approfondimento concettuale delle possibilità operative offerte.

Con la circolare n. 82 del 1981, lanciò l'invito a sviluppare le attività di ricerca scientifica in comune ed i corsi di studio interdisciplinari tra docenti italiani e stranieri. In tale circolare veniva sottolineata l'importanza — ai fini della mobilità studentesca — della messa a punto di programmi integrati di studio che, seppur non direttamente finalizzati all'acquisizione di titoli accademici, costituissero comunque esperienze altamente qualificate da valutare nei *curricula* necessari per il proseguimento degli studi.

Ancora nel 1982, il Ministero, tornando in argomento, invitava le università ad attingere, per le convenzioni in parola, ai fondi appositamente stanziati nello stato di previsione della spesa della Pubblica Istruzione, esponendo nel testo delle convenzioni stesse il dettaglio analitico della spesa prevista.

Tuttavia le difficoltà di attuazione delle condizioni previste dal citato art. 91, che prevedeva la finanziabilità delle convenzioni internazionali solo se stipulate in forma consortile, difficoltà connesse sia all'individuazione dello strumento giuridico idoneo sia al pericolo di eccessiva entificazione di gestioni autonome, ha reso praticamente sterile la potenzialità operativa offerta dai fondi finanziari a ciò destinati dal Parlamento italiano.

I primi due consorzi a totale impulso universitario

Ciononostante, verso la fine dell'anno 1983, nascono i primi due consorzi internazionali ad iniziativa delle Università di Bari e di Trieste.

L'Università di Bari promuove la costituzione della «Comunità delle Università del Mediterraneo», mediante un accordo di cooperazione in forma consortile tra i più importanti atenei delle nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Gli scopi della comunità vengono solennemente enunciati nello Statuto: «La Comunità, per contribuire alla pace, persegue i seguenti fini: 1) riaffermare e sviluppare il ruolo e la funzione della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, per la risoluzione dei difficili e complessi problemi posti dallo sviluppo dei paesi del Mar Mediterraneo; 2) promuovere la cooperazione scientifica tra le università mediterranee utilizzando le competenze e le risorse proprie di ciascuna università e nel rispetto

delle diversità e della specificità delle differenti entità nazionali; 3) istituire collegamenti permanenti tra le suddette università, attraverso lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze culturali e scientifiche, di docenti e studenti».

Dopo cinque anni di attività, lo sviluppo assunto dalla Comunità ed il prestigio conseguito sono sotto gli occhi di tutti. Centosei università aderenti, in rappresentanza di quattordici Stati nazionali, diciassette progetti di ricerca incentivati, quattro grandi progetti di ricerca propri della CUM avviati e finanziati dopo un accurato studio di fattibilità, promozione di iniziative culturali interessanti l'area del Mediterraneo, stimolo alla mobilità studentesca nei Paesi del Mediterraneo mediante il conferimento di borse di studio, istituzione di un «Premio Mediterraneo» per onorate personalità del mondo della ricerca e della cultura che abbiano operato nell'area del Mediterraneo, organizzazione di scuole itineranti per giovani laureati. Molto interesse ha suscitato la formula adottata da queste scuole che hanno durata biennale, un anno a carattere seminario in forma itinerante, ovvero sia con svolgimento turnato tra le Università partecipanti al progetto che abbiano competenze locali da utilizzare in favore della scuola, ed un secondo anno per l'organizzazione e lo svolgimento di convegni. La prima scuola è stata istituita a Malta nel 1987, sui micro-processor ed ha visto la partecipazione di 24 studenti provenienti da nove nazioni aderenti alla CUM.

Altri esempi di collaborazione internazionale

Nel medesimo anno l'Università di Trieste getta le basi per la stipulazione della convenzione internazionale in forma consortile con il Politecnico di New York per l'avvio di una collaborazione stabile per la ricerca scientifica e tecnologica nei settori dell'ingegneria, della chimica e dell'organizzazione della tecnologia.

Due anni dopo nel 1985, nascono altri due consorzi: l'ICRA (Consorzio Internazionale di Astrofisica Relativistica), sorto da una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», l'Università di Hofei della Repubblica Popolare Cinese e la Specola Vaticana di Castelgandolfo dello Stato Vaticano, per lo svolgimento di

ricerche nel campo dell'astrofisica teorica, sperimentale ed osservazionale su progetti di particolare complessità tali da giustificare la collaborazione internazionale, «nonché per lo studio e lo sviluppo di metodologie e tecniche adeguate».

I risultati realizzati da questa tipica collaborazione per la ricerca scientifica sono stati recentemente illustrati al quinto «Marcel Grossman meeting» organizzato nell'agosto 1988 dall'ICRA a Perth presso l'Università di Western Australia, alla presenza di altri quattrocento scienziati provenienti da trentadue nazioni; la sua validità è attestata dalle adesioni al Centro stesso di importanti istituzioni accademiche e scientifiche di livello internazionale quali the Space Telescope Institute di Baltimora, the International Centre for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste, the Third World Academy of Sciences (TWA), l'Università di Stanford - California - USA, l'Università di Washington Seattle - USA, nonché degli sviluppi del «Matteo Ricci Center» in Cina, coordinato dall'ICRA, e dalla partecipazione al Sistema Informatico della Ricerca Spaziale (SIRS).

Infine, sempre nell'anno 1985 il Politecnico di Torino ha avviato un «programma didattico integrato di studio», in collaborazione con il Politecnico di Brighton, Regno Unito.

I corsi assumono la veste di Scuola diretta a fini speciali per esperti nella Produzione industriale, istituita ufficialmente con apposita modifica di Statuto e realizzata mediante lo svolgimento contemporaneo di corsi paralleli in Italia ed in Inghilterra ai quali partecipano due gruppi di trenta studenti ciascuno che si alternano ogni sei mesi. La Scuola ha durata triennale e conduce al conseguimento del titolo di studio di Bachelor of Science Bsc in Inghilterra e del diploma di esperto in Gestione aziendale in Italia.

Complessità di procedure

Necessariamente sintetici, per la natura stessa di questo rapido *excursus*, i riferimenti fin qui citati sono sufficienti a dare un'idea dell'importanza e della validità delle iniziative di base, che nascono sul medesimo terreno sul quale si avvertono le necessità e sorgono le idee, sviluppate in regime di grande autonomia.

Tuttavia la scarsità degli accordi

che giungono a conoscenza del Ministero e che attingono allo specifico finanziamento testimonia il grado di complessità delle procedure imposte. Per tale motivo, la maggior parte delle università rinunciano ai finanziamenti ministeriali, ed avviano accordi liberi.

Una ricerca condotta in questi anni dall'Istituto per la Cooperazione Universitaria e dalla Fondazione Rui¹ ha censito, alla fine del 1985, duecentotrentanove accordi formali stipulati dalle università italiane con consorelle straniere, di cui circa un terzo non contengono alcun riferimento ai settori di cooperazione, ai contenuti, ai limiti temporali; inoltre non è stato possibile accertare il grado di operatività raggiunto dagli accordi medesimi, spesso rimasti inattivi per indisponibilità di fondi².

Alcune università, a forte vocazione universalistica, hanno assunto un impegno finanziario autonomo a carico del proprio bilancio svolgendo una meritoria opera di promozione. Significativa appare al riguardo l'esperienza dell'Università di Siena che, sul piano della cooperazione internazionale si trova esposta con 26 accordi con consorelle russe, americane, cinesi, arabe, una fitta rete di relazioni con le università europee del gruppo di Coimbra e una valida attività di supporto allo sviluppo delle relazioni attraverso la creazione di strutture assistenziali adeguate, quali alloggi, mense, opportunità sportive e ricreative, corsi di sostegno alla formazione linguistica (corsi intensivi, corsi trimestrali, *tutoring* linguistico), istituzione di servizi amministrativi di aiuto allo studente straniero sia per l'espletamento delle pratiche generali (permessi di soggiorno, etc.)

¹ Cfr. *La cooperazione universitaria internazionale. Bilancio degli accordi delle università italiane* (3 voll., fuori commercio), Roma 1985. Gran parte della ricerca è stata pubblicata nel volume di G. Finocchietti e al. (a cura di), *La cooperazione universitaria per i Paesi in via di sviluppo. Bilancio delle esperienze italiane*, Franco Angeli, Milano 1987 (cfr. in particolare le pp. 179 - 238).

² Il censimento degli accordi è stato aggiornato nel 1988 dal Centro d'Informazione nella Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA / Fondazione Rui) e diffuso come Doc. 24 (*Gli accordi di cooperazione delle università italiane*, maggio 1988); il numero di convenzioni a quella data era di 558, ed è ulteriormente cresciuto fino al numero di 615 (marzo 1989). La percentuale di accordi che non contengono riferimenti precisi agli ambiti di lavoro comune si attesta attualmente attorno al 25%.

che curriculari. I risultati di questa diffusa propensione alla cooperazione internazionale vissuta capillarmente nelle sue strutture interne e nelle unità operative, sono riscontrabili negli importanti risultati raggiunti nell'ambito del Programma ERASMUS, con 37 PIC e 394 studenti nell'anno accademico in corso e nel coinvolgimento globale in alcuni progetti di vasto respiro quali l'ESA per l'utilizzo del satellite europeo nel settore della didattica, il COMETT per la ricerca a dimensione europea e l'ECTS per lo studio di un sistema di trasferimento dei crediti accademici. Anche lo stanziamento di 400 milioni circa appare senz'altro significativo di quell'intensa attività di promozione che è propedeutica allo sviluppo dei grandi progetti.

Iter più semplice dopo la modifica

Gli anni 1986 e 1987 sono caratterizzati da una travagliata transizione dal regime previsto dagli ultimi due commi del citato art. 91 a quello varato dalla legge 9/12/1985, n. 705, all'art. 13.

La disposizione che consentiva la cooperazione internazionale diretta delle università, mediante convenzioni stipulate anche in forma consortile, viene modificata come segue:

«Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche e integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del Senato accademico, sono autorizzate dal ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro degli Affari Esteri ed il ministro del Tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione».

Sostanzialmente decade l'obbligo per le università italiane di costituire appositi «consorzi» per poter accedere

ai finanziamenti ministeriali previsti, clausola questa che, come si è visto, aveva dato luogo ad una diffusa resistenza da parte degli operatori universitari.

La nuova procedura semplifica gli adempimenti richiesti, rimettendo al solo ministro della Pubblica Istruzione la facoltà di autorizzare e finanziare le proposte di cooperazione avanzate dalle università, sulla base dei criteri generali dettati da un apposito decreto da emanarsi in concerto con i ministri del Tesoro, degli Affari Esteri e della Pubblica Istruzione.

Il decreto interministeriale ha visto la luce il 10/2/1988 dopo una difficile intesa sui contributi in esso ascrivibili ed è stato immediatamente divulgato tra le università italiane, che a fine anno avevano presentato n. 19 richieste di finanziamento, per un totale di due miliardi, a fronte di altrettante proposte di convenzione.

Problemi aperti

Al termine di questa veloce rassegna, è lecito domandarsi quale grado di operatività abbiano conseguito le università sotto lo stimolo delle specifiche possibilità offerte dalle leggi di riforma del 1980.

Alcune recenti esperienze lasciano ben sperare. I programmi sviluppati dai quattro consorzi esistenti ed i nuovi accordi stipulati nel 1988 — tutti finalizzati al raggiungimento di obiettivi chiari e valutabili, organizzati e resi concreti dalle università in piena autonomia e con il concorso sia di fondi propri che di contributi ministeriali — confermano la validità di un segnale lanciato verso la ricomposizione di quella fondamentale unitarietà della cultura, ferita dalle politiche nazionaliste, in vista della realizzazione della libera circolazione di persone, mezzi e conoscenze.

In tale quadro appare fortemente stonato e contraddittorio il comportamento del legislatore che, con la riduzione dello specifico stanziamento per l'anno corrente — rispetto a quello già esiguo iscritto nel bilancio dello Stato del 1988 — pare abbia voluto investire della crisi generale della finanza pubblica un settore, unanimemente riconosciuto tra i più qualificanti per la vita universitaria, che, sulla pista di volo da vari anni, sta appena ora tentando il decollo.


Altri problemi, infine attendono

ancora una risposta. La lettura delle proposte contenute nella relazione conclusiva della riferita ricerca condotta dall'Istituto per la Cooperazione Universitaria e dalla Fondazione Rui, resta ancora oggi di grande attualità.

A noi preme, in conclusione, sottolineare come alcuni di essi verranno a scadenza proprio nel 1989, secondo

anno di vigenza del nuovo regime ex art. 91. L'esiguità del fondo disponibile e la domanda di nuovi finanziamenti da parte delle università, che certamente tenderà a crescere, porrà il Ministero nella irrinunciabile condizione di svolgere una efficace funzione di promozione e di stimolo, valutando i risultati raggiunti e promuovendo in-

terventi in aree strategiche. Non vi è dubbio che in questo contesto si porrà anche l'esigenza di privilegiare quei progetti di rilevante contenuto innovativo a totale impulso universitario che non occupino anche gli spazi di operatività offerti dalle politiche culturali di livello nazionale e sovranazionale.



Urbino: veduta aerea del complesso dei Collegi Universitari



attività parlamentare e amministrativa

G.U. del 24 febbraio 1989

LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

Definizione della professione di psicologo

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in Psicologia che siano in possesso di ade-

guata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Esercizio dell'attività psicoterapeutica

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

Art. 4

Istituzione dell'albo

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 5

Istituzione dell'ordine degli psicologi

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordi-

ne degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 6

Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne faccia richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 7

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 8

Modalità di iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa della misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Art. 9

Iscrizione

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 10

Anzianità di iscrizione nell'albo

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 11

Cancellazione dall'albo

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Art. 12

Consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al ministro di Grazia e Giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art. 13

Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 14

Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 15

Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 16

Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 18

Termini per la presentazione dei ricorsi

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 19

Decisioni sui ricorsi

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 20

Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza spiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visi-

bilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 21

Composizione del seggio elettorale

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 22

Votazione

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il rimbolo del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 23

Comunicazioni dell'esito delle elezioni

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 24

Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un resoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 25

Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

Art. 26

Sanzioni disciplinari

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

Art. 27

Procedimento disciplinare

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della

Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 28

Consiglio nazionale dell'ordine

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal ministro di Grazia e Giustizia.

3. Elege al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un resoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predisponde ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onotari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 29

Vigilanza del ministro di Grazia e Giustizia

1. Il ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

Art. 30

Equipollenza di titoli

1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici e psicologica conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del ministro della Pubblica Istruzione su parere del Consiglio Universitario Nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i

possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

NORME TRANSITORIE

Art. 31

Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 32

Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31;

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnano o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;

b) a coloro che ricoprono od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Art. 33

Sessione speciale di esame di Stato

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in Psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in

possesso di diploma universitario in Psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in Psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del ministro della Pubblica Istruzione su parere del Consiglio Universitario Nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in Psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;

d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

Art. 34

Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in Psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

Art. 35

Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

G.U. del 28 febbraio 1989

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 63

Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del ministro della pubblica istruzione

20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.

Art. 2

1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *ministro della Pubblica Istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

G.U. del 3 aprile 1989

LEGGE 18 marzo 1989, n. 118

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

Art. 2

1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quarto comma dello stesso articolo 11.

2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Alla fine della lettera a), quinto comma, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: «, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali»;».

Art. 4

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

«Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessa-

rio che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina».

Art. 5

1. Nel primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: «dell'osservatorio stesso» sono sostituite dalle altre: «degli osservatori».

2. Al medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico».

Art. 6

1. Le indennità di carico per i rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e l'indennità supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988/1989 sono sostituite da una indennità unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989).

3. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *ministro della Pubblica Istruzione*
RUBERTI, *ministro per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

MESE DI ORIENTAMENTO BIBLIOGRAFICO

CULTURA & LIBRI

PER LO STUDIO 42
43 PER LA LETTURA

CARTESIO E PASCAL

Dal razionalismo al fideismo



Antonio Malo e Antonio Livi analizzano il *Discorso sul metodo* di Cartesio - Un saggio di Javier F. Aguado sulle *Meditazioni metafisiche* - I *Pensieri* di Pascal negli studi di Antonio Livi e Andrea Gentile - Jacques Maritain nelle pagine dell'Antologia - Guida bibliografica scelta sui due filosofi.



L. 10.000 - VIA DEL COLLE DI MEZZO 52 - 00143 ROMA

Nota al titolo:

Per il testo vigente degli articoli 11 e 12 del DPR n. 382/1980 si vedano le note che seguono.

Nota all'art. 1:

L'art. 12 del DPR n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dall'art. 4 della legge n. 705/1985, è così formulato:

«Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca) — Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, su parere del Consiglio Universitario Nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.

Nota agli articoli 2, 3 e 4:

L'art. 11 del DPR n. 382/1980 già citato, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito) — L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presen-

tare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.

Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Nota all'art. 5:

L'art. 6 del DPR n. 163/1982 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano), come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 6 (Direttore dell'osservatorio) — Il direttore dell'osservatorio è nominato dal ministro della Pubblica Istruzione, sentito il CRA, fra i professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o fra gli astronomi ordinari e straordinari degli osservatori o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza.

Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la

vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio.

Il direttore nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile è coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore, dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione e da un rappresentante del consiglio direttivo eletto nel proprio seno.

Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero può richiedere una limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa graverà sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico.

Nota all'art. 6:

L'indennità di carica spettante ai rettori e ai direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, non pensionabile, prevista dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592/1933, era fissata nella tabella C annessa allo stesso testo unico rispettivamente in L. 3.000 e in L. 2.500. Con l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 1948, n. 1003, è stata fissata nella misura unica di L. 30.000. La predetta indennità unica è stabilita in L. 100.000 annue lorde dall'anno accademico 1957-58 dall'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

In aggiunta a detta indennità è corrisposta una indennità di carica supplementare, prevista dall'art. 1 del RDL n. 439/1937, determinata dal ministro della Pubblica Istruzione tra un minimo di L. 6.000 ed un massimo di L. 20.000. Con l'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003, l'indennità supplementare veniva stabilita nella misura variante da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di L. 150.000; con l'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 311, tali importi sono stati raddoppiati.

G.U. del 15 maggio 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 MAGGIO 1989
Approvazione del piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986-1990

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visti i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nelle sessioni del 17-19 giugno 1988, del 25 novembre 1988 e del 19-20 dicembre 1988;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente nelle sedute del 18 e del 19 aprile 1989;

Visti la proposta di piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 e la relazione del ministro della Pubblica Istruzione con i relativi allegati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, con la quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986-1990;

Sulla proposta del ministro della Pubblica Istruzione;

DECRETA:

Il piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 è approvato.

Le istituzioni universitarie programmate nel predetto quadriennio sono le seguenti:

PIEMONTE

DALL'UNIVERSITÀ DI TORINO:

1) *Novara:*

Facoltà di Medicina e Chirurgia con contestuale soppressione dell'omologo corso a Vercelli; Facoltà di Economia e Commercio; Corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche presso la Facoltà di Farmacia.

2) *Alessandria:*

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Facoltà di Giurisprudenza;

Facoltà di Scienze politiche.

3) *Vercelli:*

Facoltà di Lettere e Filosofia.

DAL POLITECNICO DI TORINO:

1) *Vercelli:*

Facoltà di Ingegneria.

Università di Torino:

Corso di laurea in Scienza delle comunicazioni presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

POLITECNICO DI TORINO:

Corso di laurea in Ingegneria informatica;

Corso di laurea in Ingegneria gestionale.

EMILIA-ROMAGNA

DALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA:

1) *Cesena:*

Corso di laurea in Scienze delle informazioni presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

2) *Forlì:*

Corso di laurea in Scienze politiche ad indirizzo politico ed internazionale;

Scuola superiore di Interpreti e traduttori.

3) *Ravenna:*

Corso di laurea in Scienze ambientali con indirizzo marino presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Scuola diretta a fini speciali per Archivisti.

4) *Rimini:*

Scuola di Relazioni sociali e del lavoro ad indirizzo turistico.

Università di Bologna:

Corso di laurea in Psicologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Università di Ferrara:

Facoltà di Architettura;

Completamento Facoltà di Ingegneria con l'attivazione dei Corsi di laurea in Ingegneria dei materiali ed Ingegneria informatica.

Università di Parma:

Corso di laurea in Scienze ambientali con

indirizzo terrestre presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Trasformazione della Facoltà di Magistero in Facoltà di Lettere e Filosofia.

LOMBARDIA

DALL'UNIVERSITÀ DI MILANO:

1) *Como:*

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali con i Corsi di laurea in Fisica e Chimica.

2) *Varese:*

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali con Corso di laurea in Scienze biologiche.

DAL POLITECNICO DI MILANO:

1) *Como:*

Corso di laurea in Ingegneria informatica della Facoltà di Ingegneria.

DALL'UNIVERSITÀ DI PAVIA:

1) *Varese:*

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Università di Milano:

Corso di laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Scienze politiche;

Corso di laurea in Scienze dell'ambiente e del territorio presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Pavia:

Corso di laurea in Ingegneria informatica presso la Facoltà di Ingegneria.

Università di Brescia:

Corsi di laurea in Ingegneria elettronica ed Ingegneria gestionale presso la Facoltà di Ingegneria;

Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia e Commercio.

Politecnico di Milano:

Corso di laurea in Ingegneria informatica;

Corso di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni;

decentramento delle strutture didattiche e scientifiche nell'area della «Bovisa» in Milano.

Istituto universitario di Bergamo:

Trasformazione del Corso di laurea in Scienze bancarie in Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative;

Corso di laurea in Fisica presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Corso di laurea in Storia presso la Facoltà di Lettere.

VENETO

Università di Venezia:

Trasformazione del Corso di laurea in Scienze bancarie in Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative;

Corso di laurea in Fisica presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Corso di laurea in Storia presso la Facoltà di Lettere.

VENETO

Università di Venezia:

Trasformazione dell'attuale Facoltà di Chimica industriale nella Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali con tre Corsi di laurea in: Chimica industriale (già attuato); Scienze ambientali (già istituito); Scienze della informazione (da istituire).

Università di Padova:

Facoltà di medicina veterinaria; Corso di laurea in Ingegneria informatica presso la Facoltà di Ingegneria.

DALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA:

Vicenza:

Corso di laurea in Ingegneria gestionale presso la Facoltà di Ingegneria.

Università di Verona:

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali con Corsi di laurea in: Biotecnologie agroindustriali; Scienze dell'informazione;

Trasformazione del Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere in Facoltà autonoma.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Università di Trieste:

Corso di laurea in Psicologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Università di Udine:

Corso di laurea in Lingue e Letterature dell'Europa orientale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

TOSCANA

Università di Firenze:

Corso di laurea in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la Facoltà di Economia e Commercio;

Corso di laurea in Scienze dell'informazione presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Pisa:

Corsi di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni e Ingegneria informatica presso la Facoltà di Ingegneria.

Università di Siena:

Corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia;

Corso di laurea in Scienza delle comunicazioni presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

MARCHE

Università di Ancona:

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali con Corso di laurea in Scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica.

Università di Camerino:

Facoltà di Medicina veterinaria.

Università di Macerata:

Corso di laurea in Scienze economiche e bancarie presso la Facoltà di Scienze politiche;

Trasformazione in Facoltà del Corso di laurea in Scienze politiche.

UMBRIA

Università di Perugia:

Corso di laurea in Ingegneria dei materiali decentrato a Terni;

Scuola diretta a fini speciali in Scienze turistiche decentrata ad Assisi.

LAZIO

Università «La Sapienza»:

Corso di laurea in Scienze dell'informazione presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Corso di laurea in Ingegneria informatica presso la Facoltà di Ingegneria;

Sdoppiamento del Corso di laurea in Economia e Commercio in Latina.

Università della Tuscia (Viterbo):

Facoltà di Economia e Commercio con il Corso di laurea in Economia aziendale.

Università di Cassino:
Corso di laurea in Lingue presso la Facoltà di Magistero.

Istituto universitario magistero «Maria SS. Assunta» Roma;

Trasformazione in Università non statale; Facoltà di Lettere e Filosofia.

CAMPANIA

DALL'UNIVERSITÀ DI SALERNO:

1) *Benevento:*

Facoltà di Scienze economiche e sociali con i Corsi di laurea in Scienze bancarie e assicurative e in Scienze statistiche ed attuariali;

Facoltà di Ingegneria con il Corso di laurea in Ingegneria informatica.

Università di Salerno:

Facoltà di Farmacia.

Corso di laurea in Scienze delle comunicazioni presso la Facoltà di Lettere e Filosofia;

Corso di laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio.

Secondo polo universitario metropolitano a Napoli:

Facoltà di Medicina e Chirurgia (scorporo di una delle due esistenti);

Facoltà di Scienze nautiche (scorporo dall'Istituto universitario navale);

Facoltà di Economia e Commercio con i Corsi di laurea: Economia marittima (scorporo dall'Istituto universitario navale);

Commercio internazionale (scorporo dall'Istituto universitario navale) e in Economia aziendale (da istituire);

Facoltà di Giurisprudenza (previo sdoppiamento dell'omologa facoltà dell'Ateneo Federicoiano);

Facoltà di Scienze ambientali.

Istituto di magistero pareggiato Suor Orsola Benincasa:

Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali.

ABRUZZO

Università de L'Aquila:

Facoltà di Economia e Commercio;

Corso di laurea in Difesa del suolo e programmazione del territorio presso la Facoltà di Ingegneria.

Università di Chieti:

Facoltà di Farmacia;

Facoltà di Medicina veterinaria nella sede decentrata di Teramo.

MOLISE

Università di Campobasso:

Corso di laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Scienze economiche e sociali;

Corso di laurea in Scienze e produzione animale presso la Facoltà di Agraria.

BASILICATA (Potenza)

Corso di laurea in Lettere classiche presso la Facoltà di Lettere;

Corso di laurea in Scienze della produzione animale presso la Facoltà di Agraria;

Corso di laurea in Scienze della produzione animale presso la Facoltà di Agraria;

Corso di laurea in Scienze geologiche e geofisiche presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Scuola diretta a fini speciali in Geologia e sismologia (Facoltà di Scienze), con sede a Matera;

Scuola di specializzazione in Archeologia

(dipendente dal Corso di laurea in lettere classiche), in Matera.

PUGLIA

DALL'UNIVERSITÀ DI BARI:

1) *Foggia:*

Facoltà di Agraria con il Corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari;

Facoltà di Economia e Commercio;

Facoltà di Giurisprudenza.

2) *Taranto:*

Corso di laurea in Scienze dell'ambiente e del territorio ad indirizzo marino ed oceanografico presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Bari:

Facoltà di Architettura che confluisce nell'istituendo Politecnico con la Facoltà di Ingegneria.

Università di Lecce:

Corso di laurea in Storia e tutela dei beni culturali con indirizzo storico, artistico e musicale;

Corso di laurea in Ingegneria con i Corsi di laurea in Ingegneria dei materiali ed Ingegneria Informatica;

Scuola diretta a fini speciali in Economia del turismo.

Politecnico di Bari:

Facoltà di Ingegneria (scorporo dall'Università di Bari).

DALL'ISTITUENDO POLITECNICO DI BARI:

1) *Taranto:*

Facoltà di Ingegneria con il Corso di laurea in Difesa del suolo e programmazione del territorio.

CALABRIA

Università della Calabria (Arcavacata):

Facoltà di Farmacia;

Corso di Laurea in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la Facoltà di Scienze economiche e sociali;

Corso di Laurea in Economia aziendale, presso la Facoltà di Scienze economiche e sociali.

Università di Reggio Calabria (Catanzaro):

Facoltà di Farmacia con Corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche.

SICILIA

Università di Messina:

completamento Corso di laurea in Ingegneria.

Università di Catania:

Facoltà di Magistero mediante statizzazione dell'Istituto universitario di magistero;

Corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari presso la Facoltà di Agraria;

Corso di laurea in Scienze delle informazioni presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Università di Palermo:

Trasformazione del Corso di laurea in Scienze politiche in Facoltà di Scienze politiche;

Corso di laurea in Scienze forestali presso la Facoltà di Agraria;

Corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche presso la Facoltà di Farmacia.

SARDEGNA

Università di Cagliari:

Corso di laurea in Psicologia presso la Facoltà di Magistero;

Corso di laurea in Ingegneria elettronica presso la Facoltà di Ingegneria.

Università di Sassari:

Facoltà di Economia e Commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
DE MITA*

*Il ministro
della Pubblica Istruzione
GALLONI*

MODIFICAZIONI AGLI STATUTI DI ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

G.U. dell'8 febbraio

DPR del 27 ottobre 1988

Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti

Normativa generale delle scuole dirette a fini speciali e istituzione della Scuola per Assistenti sociali

* * *

G.U. del 9 febbraio

DPR del 27 ottobre 1988

Modificazione allo statuto dell'Università degli Studi di Palermo

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

* * *

G.U. del 9 febbraio

DPR del 27 ottobre 1988

Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Cagliari

Istituzione della Scuola diretta a fini speciali in Informatica

* * *

G.U. del 10 febbraio

DPR del 27 ottobre 1988

Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Milano

Istituzione della Scuola diretta a fini speciali per Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria

* * *

G.U. dell'11 febbraio

DPR del 27 ottobre 1988

Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Sassari

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

* * *

G.U. del 18 febbraio

DPR del 20 giugno 1988

Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Urbino

Normativa generale delle scuole dirette a fini speciali

* * *

G.U. del 23 febbraio

DPR del 27 ottobre 1988

Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Bari

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

* * *

G.U. del 15 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Catania
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali per Assistenti sociali

* * *

G.U. del 16 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Venezia
Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

* * *

G.U. del 16 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Padova
Nuovo ordinamento del Corso di laurea in Scienze forestali

* * *

G.U. del 18 marzo 1988
DPR del 27 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Trento
Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

* * *

G.U. del 18 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Firenze
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali in Informatica

* * *

G.U. del 20 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Palermo
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali per Strumentisti di sala operatoria

* * *

G.U. del 21 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo Statuto del Politecnico di Torino
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali in Sistemi di elaborazione
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Venezia
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

* * *

G.U. del 22 marzo
DPR del 23 novembre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Genova
Istituzioni della Scuola diretta a fini speciali per la Protezione ambientale e per la sicurezza

* * *

G.U. del 24 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Torino
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali per Terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

* * *

G.U. del 29 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Napoli
Istituzione della Scuola di specializzazione in Disegno industriale

* * *

G.U. del 29 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Firenze
Istituzione della Scuola diretta e fini speciali per Assistenti sociali

* * *

G.U. del 30 marzo
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni all'Università degli Studi di Cagliari

Istituzione della Scuola diretta a fini speciali per Assistenti sociali

* * *

G.U. del 10 aprile
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Torino
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali in Erboristeria

* * *

G.U. del 13 aprile
DPR del 14 maggio 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma
Istituzione presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali del Corso di laurea in Scienze dell'informazione

* * *

G.U. del 21 aprile
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino
Istituzione della scuola di specializzazione in Tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo

* * *

G.U. del 28 aprile
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Parma
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali in Informatica

* * *

G.U. del 6 maggio
DPR del 31 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Cassino
Istituzione del Corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica presso la Facoltà di Ingegneria

* * *

G.U. del 6 maggio
DPR del 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Pavia
Istituzione della Scuola diretta a fini speciali per Tecnici di laboratorio biomedico



A proposito di due decisioni del TAR

di Vittorio L. Marrè Brunenghi

Notevole interesse hanno suscitato negli ambienti degli addetti ai lavori due decisioni del TAR Lazio (Sez. I - Dec. n. 844/1988 e Sez. I Dec. n. 133/1989) relative a ricorsi contro decreti ministeriali di esclusione dai concorsi a posti di professore universitario di I e di II fascia, per aver presentato la relativa domanda priva della firma. Il TAR, in ambedue i casi, che si differenziano, in verità, nei particolari di fatto, ha dato ragione ai ricorrenti introducendo così la possibilità di deroghe al principio dell'obbligatorietà della firma quale elemento essenziale e non surrogabile indicativo della volontà di partecipare al concorso.

Il principio della firma quale espressione della volontà è nozione generale del negozio giuridico, in quanto, come ben si sa, «la volontà assume rilevanza per il diritto soltanto se viene manifestata e quindi resa conoscibile a soggetti diversi dall'autore» (Cfr. P. Rescigno: *Manuale del diritto privato italiano*, Jovene, Napoli 1985, pag. 322 e segg.). È perciò necessario che essa venga esternata in modo certo, oltre l'intenzione o il mero proposito, non potendovi non essere che una stretta connessione tra volontà e manifestazione, che, quale atto dichiarativo, nel caso che a noi interessa, deve

utilizzare la scrittura e in specie, la sottoscrizione autografa.

Un'interessante motivazione di diritto

Premessi questi concetti generali, si può passare con più chiarezza a trattare e a comprendere il significato delle due decisioni del TAR.

La decisione della Sez. I n. 133/1989 appare più interessante per la motivazione di diritto su cui si basa.

Bisogna innanzi tutto considerare brevemente il fatto. Il ricorrente ha presentato due domande per due concorsi diversi: una perfettamente in regola, l'altra invece priva di firma, anche se recante in calce la formula di autenticazione da parte di un funzionario del provveditorato agli studi e corredata di un curriculum firmato. In ambedue le domande, così come prescritto dal bando di concorso, il candidato aveva fatto presente la comunicazione dell'altro concorso cui intendeva partecipare.

Il TAR del Lazio, nella decisione in questione, premette innanzi tutto che «la firma costituisce come è fuori dubbio un elemento essenziale e non surrogabile ai fini della certezza e dell'imputabilità della volontà di parte-

cipare al concorso». Ribadisce quindi il principio dell'obbligatorietà della firma pena l'esclusione dal concorso stesso, ma subito dopo ritiene possibile apportare deroghe all'applicazione meccanica del principio stesso, allorché si attuino concomitanze di fatti e di situazioni tali che possano far presupporre che l'elemento della firma — seppure mancante di fatto — non possa propriamente dirsi mancante.

La prova che porta a tale convincimento, dice il TAR, è il fatto che il foglio del curriculum, che fa parte integrante della domanda, risulta firmato da parte dell'interessato e inoltre il fatto che sulla domanda sia apposta l'autentica «che fa fede alla presentazione della domanda da parte dell'interessato».

Da quanto si è detto appare meritevole di considerazione il fatto che sia messa in evidenza la «coesione materiale e funzionale alla domanda» del foglio descrittivo del curriculum e che tale coesione «consente di riferire la firma anche al contenuto di essa». Ed interessante è anche la motivazione adottata dal ricorrente «del riferimento contenuto nella domanda non firmata ad altra domanda di partecipazione ad un concorso coevo, questa firma



Pavia: la facciata del Collegio Ghislieri

ta». Perplexità di diritto in senso stretto invece suscita l'affermazione che l'autentica di una firma non apposta — anche se l'identità della persona sia stata accertata — basti da sola a supplire alla firma stessa e a indicare come espressa formalmente una volontà in effetti non espressa.

L'onere della prova

Diverso è invece il caso deciso dal TAR Lazio Sez. I Dec. n. 844/1988, così come diverse sono le motivazioni della decisione.

Nel fatto il ricorrente afferma di aver inviato con lo stesso plico, diverso da quello delle pubblicazioni, una domanda perfettamente firmata e autenticata, nonché una minuta priva di firma anch'essa in carta legale. A sostegno di tale affermazione produce in giudizio copia di una domanda su cui risulta anche l'autentica notarile in data utile.


Il TAR del Lazio basa la sua decisione sul maggior valore probante delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal ricorrente che non delle dichiara-

zioni dell'amministrazione, che avrebbe dovuto in tal caso avere, e quindi produrre, mezzi certificativi idonei, redatti allo scopo, quali verbali di apertura della busta, con cui dimostrare inequivocabilmente il contenuto della busta stessa. Basa, in una parola, la sua decisione sull'onere della prova da parte dell'interessato, cioè sul principio di legge che stabilisce che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (art. 2697 C.C. I comma), mentre chi contrasta la pretesa deve a sua volta portare la prova dei fatti contrari da cui risulta che la pretesa non può sussistere perché il diritto non esiste ovvero si è modificato o si è estinto (art. 2697 C.C. II comma; Cfr. P. Rescigno, *op. cit.*, pag. 273 e 373 e segg.). Mentre lascia perplessa la motivazione di tale caso, che obbligherebbe l'amministrazione a espletare costantemente un gravosissimo lavoro di verbalizzazione garantistico ai fini probatori, ben più importanti, come già si è detto, sembrano gli effetti che possono derivare dalla motivazione della decisione della Sez. I n. 133/ 1989.

Maggiore equità verso l'utente

Infatti se da una parte si viene ad incidere sulla certezza che la firma costituisca elemento essenziale e non sostituibile, nel caso di domanda per concorso, della volontà di partecipazione al concorso stesso, dall'altra — di volta in volta e molto limitatamente, dopo aver ben considerato ciascun caso — uno spiraglio per una maggiore equità verso l'utente, ovvero spinge a cercare anche aliunde la presenza della volontà oltre la pura forma esteriore, ancorché questa forma sia prescritta dalle norme come elemento essenziale e non surrogabile. Quindi certamente non uno stravolgimento dell'espressione della volontà, ma solo un approfondimento e una ricerca di essa a seguito di una più accurata osservazione della casistica che di volta in volta si presenta, per giungere a una maggiore considerazione della sostanza sulla forma.

Pertanto, ci sembra positivo il fatto che l'Amministrazione abbia accolto tali decisioni del TAR senza proporre successivo appello.





LIBRI

Gli istituti italiani di cultura all'estero di Maria Manoela Cosranzi Borri
Maggioli, Rimini 1988, pp. 326, L. 28.000

I lettori di italiano all'estero di Maria Manoela Costanzi Borri
Maggioli, Rimini 1988, pp. 152

Mancava, nel panorama bibliografico italiano, una trattazione organica degli strumenti istituzionali attraverso i quali l'Italia diffonde all'estero il proprio patrimonio linguistico e culturale e quindi offre di sé un'immagine più adeguata al suo ruolo di potenza industriale, depositaria di un'impareggiabile tradizione artistica e letteraria.

Questi testi della Costanzi Borri, funzionario del Ministero degli esteri e profonda conoscitrice del quadro normativo in cui tali istituzioni si inseriscono, colma quindi un vuoto sul piano conoscitivo. Un vuoto assai più grave andrebbe colmato sul piano giuridico, in quanto, come l'autrice rileva, i provvedimenti legislativi succedutisi dal R.D. 12 febbraio 1940 a oggi non hanno regolamentato organicamente la materia, al punto che manca una precisa definizione giuridica della natura e delle funzioni degli istituti di cultura e delle cattedre di italiano all'estero. Solo una circolare ministeriale del 1978 compie lo sforzo di tratteggiare il quadro entro cui si colloca attualmente la diffusione della cultura italiana, di fronte a una domanda fortemente mutata; non si tratta più soltanto di mantenere i contatti tra le seconde e le terze generazioni di emigrati e la madrepatria, ma di soddisfare le esigenze di chi si accosta alla conoscenza della nostra lingua e della nostra civiltà animato da motivazioni prettamente scientifiche o culturali. Si tratta inoltre di far sì che gli istituti di cultura e i lettori di italiano presso le università straniere divengano uno strumento di promozione della cultura italiana attraverso l'interazione con agenzie culturali locali, con enti privati, favorendo la diffusione dell'editoria e dello spettacolo *made in Italy*, suscitando molteplici iniziative artistiche e letterarie, senza limitarsi alla pur necessaria opera di diffusione della conoscenza della lingua.

Per ovviare a tale inconveniente è allo studio un testo di riforma degli istituti italiani di

cultura all'estero una cui bozza, attualmente sottoposta all'esame del Ministero affari esteri, è pubblicata nell'ampia appendice normativa di uno dei due volumi.

L'unico settore già sufficientemente regolamentato è quello del reclutamento e della gestione del personale, che viene in massima parte attinto dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. La legge 25 agosto 1982, n. 604 e il D.M. 21 dicembre 1984 hanno stroncato il fenomeno del precariato e hanno dettato norme più rigorose per l'accertamento dell'idoneità dei candidati, sottoposti a procedure concorsuali per accertare la conoscenza della lingua dei paesi presso cui dovranno svolgere il loro ruolo di operatori culturali. Peraltro anche in questo campo il suddetto schema di disegno di legge apporta delle modifiche, istituendo il nuovo ruolo di «funzionario dell'area culturale» dell'Amministrazione degli affari esteri, allo scopo di formare del personale dotato di professionalità specifica, capace di gestire in modo manageriale i quasi novanta istituti di cultura e le circa 160 cattedre di Lingua e Letteratura italiana presso cui sono attivati i lettori di italiano.

Roberto Peccenini

ERASMUS. Per studiare in Europa
Universitas Quaderni n. 6, Edin. Roma 1989, L. 20.000

«Le domande di partecipazione da parte dei Paesi europei superano largamente le disponibilità finanziarie della CEE. Un confronto fra i dati relativi all'anno 1987/88 e quelli attinenti al 1988/89 pone in rilievo un netto miglioramento sia qualitativo che quantitativo anche della partecipazione italiana». È quanto afferma Amedeo Lauria, membro italiano del Comitato consultivo per il Programma ERASMUS, nell'introduzione del volume *ERASMUS. Per studiare in Europa*.

Parole incoraggianti che stanno ad indicare l'interesse sempre maggiore da parte dei paesi membri nei confronti di un Programma che offre ai giovani reali opportunità di formazione in chiave europea. La presenza dell'Italia è in crescita costante anche se tra squilibri e scompensi, soprattutto per quanto riguarda la collocazione territoriale delle università partecipanti: il Sud, infatti, è sempre il grande assente.

Il volume esce in un momento di grande fervore e interesse suscitato dai vari programmi comunitari in campo educativo. Offre uno spaccato informativo della partecipazione ad ERASMUS da parte dei Paesi membri in termini comparativi. Da una facile lettura se ne ricava un quadro che consente una visione progressiva del Programma dalle origini ad oggi, rispetto a tutte le opportunità che esso offre agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo delle università. A dir poco preziosa è la raccolta della documentazione legislativa della Comunità Europea e del Ministero della pubblica istruzione. Altrettanto utile per l'operatore di orientamento e per il docente interessato ad avviare nuovi programmi di scambi, il capitolo di riferimento dedicato ai Repertori dei PIC attivati. Sono elencate in forma agevole le università italiane che aderiscono ai Programmi Interuniversitari di Cooperazione, distinguendole da quelle che ne sono coordinatrici.

Per facilitare la consultazione, ambedue questi elenchi sono suddivisi per aree di studio. Completa il volume l'elenco dei funzionari addetti al Programma ERASMUS presso i singoli atenei, con tanto di telefono e indirizzo.

Giovanna Giuffredì

Catalogo delle opere italiane tradotte in Brasile. Repertorio bibliografico 1953-1983 di Nadir Morosi
Istituto italiano di cultura, Rio de Janeiro 1984, pp. 120.

L'autore, per numerosi anni addetto culturale dell'Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro, ha metodicamente raccolto e catalogato le opere di autori italiani tradotte e pubblicate in Brasile nel trentennio considerato. Il repertorio è suddiviso per argomenti in tredici sezioni, le più numerose delle quali sono quelle relative alla letteratura e saggistica con 264 titoli, e alla religione e teologia con 197 titoli. Le opere citate sono complessivamente 914. In appendice sono pubblicati gli elenchi degli autori tradotti, dei traduttori e delle case editrici citate nel catalogo.

Si tratta indubbiamente di un valido sussidio non solo per gli studiosi, ma soprattutto per gli operatori pubblici e privati responsabili della diffusione della nostra cultura all'estero: per citare un solo esempio delle incongruenze di politica culturale che emergono a una prima lettura, si può dire che, nel periodo considerato, a trentotto edizioni di opere di Pitigrilli non corrisponde nessuna traduzione né di Montale né di Ungaretti, per quanto quest'ultimo abbia vissuto per diversi anni in Brasile.

Vi è da notare che un impianto concettualmente più organico e una revisione più accurata avrebbe giovato all'opera: ci appare discutibile la scelta compiuta dall'autore di affiancare indistintamente le opere tradotte dall'italiano a quelle di autori brasiliani su temi riguardanti l'Italia, come pure l'inserimento dei classici latini accanto a quelli italiani. Per quanto riguarda l'accuratezza dell'opera, sarà utile in una prossima edizione, per esempio, uniformare la grafia dei nomi propri, che a volte si rifà al portoghese e a volte all'italiano. A parte questi rilievi, c'è da auspicare che l'autore prosegua il suo lavoro aggiornandolo agli anni più recenti e che il suo esempio sia seguito da esperti di altre aree linguistiche.



Pavia: il giardino interno del Collegio Nuovo -

Esperienze di educazione degli adulti in Europa: una ricerca comparativa AA.VV., a cura di Maurizio Lichtner «I Quaderni di Villa Falconieri», n. 15, Centro Europeo dell'Educazione, Frascati 1988, L. 15.000.

Il CEDE dedica tradizionalmente attenzione al tema della formazione degli adulti, facendone un costante oggetto di ricerca. Nel presente quaderno si raccolgono i risultati di una ricognizione molto ampia e approfondita intorno ad alcune delle principali esperienze che, in Italia e in Europa, sono state compiute per favorire il rientro nel circuito educativo di soggetti discolarizzati.

L'approccio non è di tipo quantitativo, ma qualitativo-comparativo, il che ha implicato l'uso di strumenti come l'intervista, che consentissero di rilevare i dati oggetto della ricerca senza forzarli nelle maglie di ipotesi interpretative troppo ristrette e aprioristiche. Ciò ha originato l'insorgere di limiti alla confrontabilità, trattandosi di esperienze svolte in contesti ambientali e con obiettivi e metodi dei più svariati. Tra spaiò comunque la scarsa prospettiva storica che il tema offre e allo stesso tempo i ripensamenti e le critiche che hanno fatto seguito nel nostro Paese alla determinazione con cui erano state rivendicate iniziative sistematiche di educazione degli adulti, come se la domanda di istruzione fosse divenuta inconsapevole.

In realtà non è così e solo la sporadicità delle iniziative presenti in Italia impedisce di offrire

una risposta adeguata. Uno dei pregi della ricerca è proprio l'attenzione rivolta al contesto ambientale in cui l'educazione degli adulti si inserisce e alla necessità di suscitare e orientare la domanda di istruzione. Interessanti anche le considerazioni svolte in merito alla formazione e alla motivazione dei formatori, siano essi professionisti o volontari inseriti in organizzazioni non formali.

Va invece rilevato che il materiale raccolto non è molto recente, giacché si riferisce all'anno 1984/85. Tuttavia l'elaborazione teorica a cui è stato sottoposto e la presentazione di esperienze straniere conferiscono al quaderno una sufficiente attualità. Attualità che significa utilità, in quanto oggi è necessario un ripensamento delle iniziative di educazione degli adulti in funzione dei nuovi bisogni di istruzione della nostra società post-industriale, calibrando l'offerta sui soggetti di tali bisogni, siano essi immigrati stranieri, pensionati o disoccupati da riqualificare.

R.P.

Italia '89 - Rapporto Primavera a cura di Alfredo Vinciguerra Edizioni Euroitalia, Roma 1989, pp. 335.

È giunto puntuale anche quest'anno al suo appuntamento con i lettori il «Rapporto Primavera» che, com'è ormai consuetudine, da circa due lustri intende far discutere e riflettere sulle

problematiche della società italiana contemporanea.

Indubbiamente lo sforzo compiuto per identificare gli aspetti salienti delle trasformazioni in atto rappresenta già di per se stesso un elemento importante da cui non si può prescindere per l'adozione delle necessarie forme di intervento.

La pubblicazione, alla quale hanno assicurato il loro contributo illustri politici (si citano tra i tanti i molti ministri che hanno offerto un'attenta radiografia del Dicastero loro affidato: Andreotti, Battaglia, Gaspari, Ferri, La Pergola, Mannino, Maccanico, Prandini, Santuz, Tognoli, Vassalli, Zanone), economisti (Fiaccavento, Prodi, Reviglio, etc.) e sociologi (Allulli, Delai, etc.), è stata ufficialmente presentata il 17 aprile 1989 nella sede dell'Enciclopedia italiana.

Il dato che pare meglio contrassegnare l'Italia in questi ultimi mesi si identifica nell'immagine contraddittoria di un Paese felice ma insoddisfatto, di una società malamente e disordinatamente ricca, irrequieta ed indecisa tra voglia irrefrenabile di consumismo e tendenza al risparmio.

Accanto agli indubitabili elementi positivi propri di una nazione che si colloca tra le prime 4-5 maggiormente industrializzate, si percepisce la natura ambivalente di un Paese con forte voglia produttiva, consapevole della trasformazione in atto verso il nuovo modello post-industriale, ma di fatto scontento della qualità dei servizi pubblici realizzati e afflitto da una situazione politica cronicamente instabile.

Vincenzo Cappelletti, ospite della manifestazione, ha posto in risalto l'utilità dell'iniziativa che ha il pregio di fornire una sorta di radiografia della situazione italiana, ed ha evidenziato come la vivacità attuale del mercato culturale — in continua trasformazione (*mass media* e nuove tecnologie che affiancano il libro tradizionale) — sia sintomo evidente dell'avvenuto ricompattamento della cultura italiana.

Tuttavia, permangono ancora alcuni elementi negativi, come il cattivo funzionamento delle biblioteche o un adeguato sostegno da par-

te della classe politica.

Pur se tra mille contraddizioni, la ripresa economica prosegue il suo cammino ascensionale, dimostrando un'elevata vitalità.

L'elemento nuovo — come ha efficacemente sottolineato il prof. Fiaccavento, Segretario Generale della Programmazione Economica — emerge dalla capacità di controllare i fenomeni finanziari dimostrata dai governi negli ultimi anni; è stato così possibile mantenere una certa stazionarietà ai cicli finanziari, evirando l'andamento sinusoidale che aveva contraddistinto l'eco-

nomia mondiale fino ai primi anni Ottanta.

Nel caso italiano, è sotto accusa l'inefficienza pubblica, che non consente di sfruttare a pieno le potenzialità del mondo produttivo e crea una sorta di discrasia tra pubblica amministrazione e società industriale.

In conclusione, il Rapporto — senz'altro interessante — merita l'attenzione di una classe politica alla ricerca di nuovi modelli organizzativi.

Maria Luisa Marino

Riviste / Segnalazioni

CRE-ACTION

Trimestrale della Conferenza Europea dei Rettori n. 84, IV trimestre 1988

Vengono illustrate le iniziative assunte dalla Conferenza Europea dei Rettori nel 1988, fra cui il progetto COLUMBUS (programma di cooperazione fra le università latino-americane ed europee sullo sviluppo istituzionale) e il progetto COPERNICUS (inteso a favorire lo scambio delle idee e degli uomini nel settore dell'ambiente fra atenei dell'Europa occidentale ed orientale).

A DISTANCIA

Rivista della Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED), Madrid, Anno V, dicembre 1988

La XIV Conferenza Mondiale di Educazione a distanza. Le attività internazionali dell'UNED.

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION

n. 3, 1988

*Problemi educativi nell'Europa del Sud (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia).
La femminilizzazione dell'istruzione superiore in Francia: storia, carat-*

teristiche, effetti sul mercato del lavoro.

INNOVATION IN EDUCATION

Notiziario dell'OCSE

n. 5, dicembre 1988

Numero dedicato al XX anniversario del CERI, il Centro per la Ricerca e l'Innovazione Educativa dell'OCSE.

HIGHER EDUCATION IN EUROPE

Trimestrale del CEPES (Centro Europeo per l'Istruzione Superiore), Bucharest

n. 4, 1988

Dossier: Scelte di studio e comportamenti degli studenti in Europa.

UNIVERSITÉS

Trimestrale dell'Associazione delle università parzialmente o interamente di lingua francese (AUPELF)

nn. 2 e 3, 1988

Dossier: Le Università dei Caraibi.



Pavia: il porticato interno del Collegio Borromeo